

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	31
FINANZE (VI)	»	32
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	50
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	72
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	83
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	91

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	98
AFFARI SOCIALI (XII)	»	106
AGRICOLTURA (XIII)	»	112
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	124
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	125
<i>INDICE GENERALE</i>	»	126

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 9.05

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, avverte che il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, delegato a seguire il provvedimento, ha comunicato di non poter essere al momento presente, senza però escludere la possibilità di intervenire in corso di seduta.

Lino DUILIO, *relatore*, ricorda che il provvedimento, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la desti-

nazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è volto ad attribuire ad un solo organismo le funzioni di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione di tali beni, attualmente ripartite tra autorità giudiziaria e Agenzia del demanio.

A tal fine, i primi quattro articoli del decreto-legge disciplinano l'istituzione dell'Agenzia, i suoi organi, le relative attribuzioni nonché l'organizzazione ed il funzionamento. L'articolo 5, nel disciplinare i rapporti tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria, provvede ad una complessiva novellazione della normativa vigente ed in particolare della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso.

Segnala che con l'articolo 6 fa ingresso nell'ordinamento la locuzione « 'ndrangheta » tra i fenomeni associativi criminali descritti sia nella citata legge n. 575 del 1965 sia nell'articolo 416-bis del codice penale. Gli articoli da 7 a 11 recano invece la disciplina per la fase transitoria, l'attribuzione della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia all'Avvocatura dello Stato, il foro esclusivo del tribunale amministrativo del Lazio sulle controversie derivanti dall'applicazione del decreto, la copertura finanziaria e l'immediata entrata in vigore.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3175 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, volto ad istituire un'Agenzia nazionale che assuma tutte le determinazioni necessarie per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali sulla base di una disciplina parzialmente nuova ed idonea, peraltro, a trovare applicazione anche in altre ipotesi di sequestro e confisca, nella parte in cui è compatibile con la figura dell'amministratore giudiziario in luogo dell'istituenda Agenzia (articolo 5, comma 2);

nel procedere a puntuali innovazioni della disciplina vigente ed a definirne il necessario regime transitorio, il provvedimento in esame effettua una corretta novellazione della normativa attuale, ad eccezione della modifica non testuale della tabella A allegata alla legge n. 720 del 1984 (ad opera dell'articolo 4, comma 4);

sotto il profilo dei rapporti tra le fonti, il decreto-legge demanda la definizione di aspetti organizzativi e contabili dell'istituendo organismo a regolamenti attuativi da adottare entro sei mesi, mentre si prevedono ulteriori convenzioni non onerose per disciplinarne i rapporti con amministrazioni ed enti pubblici, quali l'Agenzia del demanio e le Agenzie fiscali (articolo 4); inoltre, si modifica l'articolo 2-*duodecies* della legge n. 575 del 1965, che a sua volta demandava la disciplina della raccolta e del flusso di dati concernenti i beni sequestrati e confiscati ad un ulteriore regolamento, questa volta di rango ministeriale, che dunque richiederà di essere adeguato (articolo 5);

per i suddetti profili, il provvedimento reca dunque disposizioni i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all'entrata in vigore delle norme, per cui la rispondenza al requi-

sito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti (nomina degli organi, definizione della struttura, predisposizione dei regolamenti e delle convenzioni eccetera), anche tenuto conto che, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti all'articolo 4, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti;

il testo reca un generico riferimento alle "ipotesi eccezionali previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza", che sarebbe invece opportuno specificare (articolo 3, comma 2); inoltre, si utilizza la locuzione "in quanto compatibili" con riguardo alla possibilità di applicare la nuova disciplina anche ai casi in cui sia nominato un amministratore giudiziario di beni confiscati e sequestrati (articolo 5, comma 2); sono infine presenti formulazioni che appaiono superflue nelle novelle effettuate dall'articolo 5, comma 1, sia alla lettera *a*), numero 1, ove si introduce l'espressione "anche nel corso dell'intero procedimento", sia alla lettera *e*), numero 1), dove si precisa che resta ferma la competenza dell'Agenzia nazionale;

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 5, comma 1, lettera *d*) – che novella l'articolo 2-*nonies* della legge

n. 575 del 1965, anche al fine di attribuire alla nuova Agenzia competenze precedentemente spettanti all'Agenzia del demanio – si proceda ad adeguare a tale nuova disciplina anche l'articolo 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999 che, nel descrivere i compiti dell'Agenzia del demanio, prevede che ad essa sia "altresì attribuita la gestione dei beni confiscati";

Il Comitato osserva, altresì, quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 5, comma 1, lettera f), numero 3) – che novella l'articolo 2-*undecies* della citata legge n. 575, al solo fine di esplicitare che i compiti in esso previsti passano alla istituenda Agenzia – dovrebbe prevedersi esplicitamente la necessità di un provvedimento dell'Agenzia anche al comma 2, lettera c), del citato articolo 2-*undecies*, in modo del tutto analogo a quanto il numero 2) della medesima lettera f) introduce nel resto dell'articolo 2-*undecies*; inoltre, con riferimento a quest'ultimo articolo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimerne anche il secondo periodo del comma 3-*bis*, che continua a prevedere la figura dell'amministratore giudiziario, ormai superata con riferimento all'area di operatività della legge n. 575;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2 – ove si indicano gli organi dell'Agenzia e si definiscono le

relative modalità di composizione – dovrebbe valutarsi l'esigenza di introdurre alcune specificazioni circa la durata della carica ed il termine entro cui procedere alle designazioni, con particolare riguardo a quella del direttore, atteso che dalla sua nomina decorrono una serie di effetti giuridici connessi alla cessazione dell'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali ed al trasferimento di funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, oltre al subentro nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal medesimo Commissario;

all'articolo 4, comma 2 – che disciplina la convenzione tra l'istituenda Agenzia e l'Agenzia del demanio, avente ad oggetto l'amministrazione e la custodia di talune categorie di beni confiscati – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisarsi se tale convenzione vada sottoscritta *prima* dell'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 4 (da cui dipende l'entrata in vigore della complessiva disciplina introdotta dal decreto-legge), oppure anch'essa successivamente, come espressamente previsto dal successivo comma 3, con riguardo a tutte le altre convenzioni che concernono l'Agenzia ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e III (Affari esteri e comunitari)**

S O M M A R I O

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO: UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO

Giovedì 11 febbraio 2010.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13 alle 13.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*)

7

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

C. 3146 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2010.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), premesso che non intende ripetere le considerazioni già svolte da diversi deputati in relazione all'accanimento con il quale il Governo in questa legislatura è intervenuto sulla finanza locale, si limita ad osservare che la contraddittorietà delle disposizioni succedutesi in questa materia

è stata rilevata anche dal relatore. Si tratta di disposizioni di natura più politico-propagandistica che finanziaria: la loro portata in termini di risparmio pubblico è minima e servono solo ad offrire al Governo l'occasione per dire che sono state tagliate delle « poltrone ». Ma, piuttosto che ridimensionare la rappresentanza politica locale, che, soprattutto nei piccoli comuni, è l'anello di saldatura tra i cittadini e l'apparato statale, si dovrebbe intervenire sui tanti, costosi enti inutili che a dispetto dei proclami continuano ad esistere. Si sarebbe almeno potuto prevedere, accanto alle misure di razionalizzazione che incidono sulla rappresentanza, anche norme per imporre, in certe condizioni, la gestione associata dei servizi da parte dei comuni.

Dopo aver poi ricordato che nel luglio del 2007 fu sottoscritto un accordo tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali per la riduzione dei costi della politica, invita il Governo a sorvegliarne l'attuazione. In quell'occasione le regioni presero l'impegno di adoperarsi, in concomitanza con lo Stato, secondo le rispettive sfere di competenza, per la razionalizzazione delle spese: in particolare, le regioni si impegnarono a conformare i propri statuti al principio della corrispondenza proporzio-

nale tra numero di consiglieri e popolazione residente, nonché ad adeguare le retribuzioni dei consiglieri stessi a parametri stabiliti anch'essi in funzione della popolazione residente. È infatti irragionevole fissare, come fa l'articolo 3 del decreto in esame, un tetto massimo unico per tutte le regioni, senza tenere conto della differente popolosità di queste ultime. Il patto prevedeva inoltre un limite, in percentuale al bilancio, alle spese massime per gli uffici e le strutture di supporto: una misura opportuna, quest'ultima, considerato che queste spese rientrano tra quelle indotte dalla gestione politica e che, se non si interviene anche sui costi indotti, non si può sperare di ottenere risultati.

Nell'accennare quindi alle questioni sollevate dal rappresentante della Conferenza delle regioni nell'audizione informale di ieri in merito alle comunità montane, osserva che occorre a questo riguardo una scelta di campo chiara, da parte del legislatore. Premesso che a suo parere le comunità montane non hanno ragione di esistere, rileva che non si può però pensare di tagliare loro gli stanziamenti di parte corrente aspettando che periscano « per soffocamento ». Finché esistono, le comunità montane hanno proprie strutture amministrative, i cui dipendenti vantano crediti che, anche se momentaneamente non pagati, pesano sulle finanze pubbliche. Occorrerebbe invece incominciare a distinguere tra le comunità montane, che sono enti che assorbono risorse, e i territori montani, che sono invece aree disagiate del Paese, e ad investire per questi ultimi, prevedendo forme di organizzazione della rappresentanza e dei servizi più adeguate al territorio, come possono essere le unioni di comuni o l'area vasta.

Quanto infine ai finanziamenti per Roma, chiede al Governo conferma del fatto che, delle risorse inizialmente destinate al consolidamento del debito del comune, solo una parte andrà al commissario straordinario per il piano di risanamento, mentre l'altra andrà al comune per il finanziamento della spesa corrente, e

questo perché, anche dopo l'operazione volta a separare la gestione dei debiti, il comune di Roma avrebbe ancora un fabbisogno aggiuntivo. Chiede inoltre al Governo in che modo si pensi di finanziare quest'operazione; più precisamente, chiede a che punto sia l'identificazione degli immobili da conferire ai fondi immobiliari per il reperimento delle risorse necessarie alla copertura dell'anticipazione di tesoreria nei confronti del comune di Roma. Nel far presente che la norma prevede che l'anticipazione di tesoreria sia coperta entro la fine dell'anno, ricorda che l'esperienza insegna che le procedure per la vendita degli immobili pubblici non si completano in breve tempo.

Gian Luca GALLETTI (UdC), nel segnalare come nel proprio intervento intenda soffermarsi su quattro temi, che giudica essenziali, osserva in primo luogo, con riferimento alle disposizioni del decreto-legge in materia di contenimento delle spese degli enti territoriali, che l'obiettivo di riduzione dei cosiddetti costi della politica è condiviso da tutte le parti politiche, ma che nell'applicazione delle specifiche misure è necessario tenere nella dovuta considerazione le differenze esistenti tra gli enti locali. Rilevando come non sia possibile trattare in modo analogo capoluoghi di regione e piccoli comuni, reputa che la considerazione delle differenze esistenti sia particolarmente importante nella valutazione della soppressione della figura del direttore generale disposta dalla legge finanziaria per il 2010, dal momento che un organo di direzione amministrativa è assolutamente imprescindibile nell'organigramma di un ente di grandi dimensioni e complessità, come un comune con milioni di abitanti. Ritiene, pertanto, che sarebbe stato più opportuno individuare una soglia più elevata di popolazione per consentire l'istituzione di un direttore generale, piuttosto che sopprimere *tout court* la figura, con un provvedimento che rischia di rivelarsi demagogico. Analogamente, reputa che la riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali non possa essere salutata

come una vittoria, in quanto, a suo avviso, non può non considerarsi come la democrazia abbia dei costi che devono, comunque, essere sostenuti. Anche in questo caso, peraltro, rileva come sussistano significative differenze tra i comuni di minori dimensioni e quelli più popolosi, segnalando come in un comune di 3 mila abitanti il rapporto tra eletti ed elettori sia circa di 1 a 270, mentre in un comune di 1 milione di abitanti tale rapporto è circa di 1 a 21 mila. In questa ottica, pur riconoscendo che sul piano strettamente amministrativo si possa anche fare a meno delle assemblee circoscrizionali, ritiene che i consigli circoscrizionali possano, in una certa misura, contribuire a colmare le differenze esistenti in termini di rappresentatività tra i comuni minori e i comuni più popolosi.

Ritiene, poi, utile affrontare nell'ambito del decreto-legge in esame i temi posti dall'applicazione del patto di stabilità interno, invitando il Governo a valutare l'opportunità di rivedere, in considerazione della assoluta straordinarietà della attuale situazione economica e finanziaria, il sistema sanzionatorio per gli enti locali che non rispettino gli obiettivi finanziari stabiliti nonché di riconsiderare i corrispondenti meccanismi premiali. A tale ultimo riguardo, giudica, infatti, che nell'attuale congiuntura l'attivazione dei meccanismi premiali rischia di produrre effetti distorsivi, portando a considerare come « virtuosi » comuni che presentano una situazione finanziaria estremamente critica, come il comune di Taranto, a danno di comuni che presentano ben altra solidità e, tuttavia hanno effettuato spese rilevanti per adottare misure volte a contrastare le conseguenze sociali della crisi economica.

Rileva, altresì, che in sede di conversione del decreto-legge si dovrebbe intervenire per colmare due lacune legislative, che rischiano di determinare gravi disagi anche sul piano economico e finanziario. In proposito, segnala in primo luogo che il distacco dei comuni della Valmarecchia dalla provincia di Pesaro e Urbino e la loro conseguente aggregazione alla provin-

cia di Rimini determina la sostanziale impossibilità per tale ultima provincia di rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno. A suo avviso, appare, pertanto, necessario individuare una disposizione in grado di porre rimedio in via permanente agli inconvenienti che possono determinarsi con riferimento al rispetto del patto di stabilità interno per le province e le regioni nei casi di distacco di comuni o di istituzione di nuove province. Pur riconoscendo la correttezza dell'operato del Ministro dell'interno, che ha rilevato l'impossibilità dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Bologna nell'ambito della prossima tornata elettorale, ritiene, comunque, necessario un intervento per affrontare la difficile situazione creatasi in tale comune a seguito delle dimissioni del sindaco.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che allo stato non è ancora scaduto il termine per l'eventuale ritiro delle dimissioni da parte del sindaco di Bologna.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ritiene, in ogni caso, che la situazione determinatasi sia particolarmente critica, in quanto, in assenza di un intervento normativo, le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Bologna non si potranno svolgere prima del 2011, con il conseguente commissariamento dell'amministrazione comunale per oltre un anno. Anche a questo riguardo, sottolinea come non tutti i comuni siano uguali, in quanto non è possibile immaginare un prolungato commissariamento di un comune di grandi dimensioni, che rappresenta un ente rilevante anche per il sistema economico del nostro Paese. Per superare tale difficoltà, dovrebbe a suo avviso valutarsi la possibilità di prevedere una nuova finestra elettorale tra il 15 settembre e il 15 novembre per i casi in cui non sia possibile celebrare le elezioni nel turno ordinario, verificando altresì, qualora un emendamento in tal senso dovesse considerarsi inammissibile nell'ambito dell'esame del presente decreto la possibilità di presentare una specifica proposta di

legge, sostenuta dalle diverse parti politiche, da approvare in tempi brevissimi.

Rolando NANNICINI (PD) chiede preliminarmente se il provvedimento in esame rappresenti una tappa verso il completamento della legislazione sul federalismo fiscale. Osserva che il decreto-legge non ha una anima e non risolve una serie di problemi con particolare riferimento al patto di stabilità e alla finanza locale, materia sulla quale ricorda essere in corso una indagine conoscitiva presso la Commissione bilancio, che sta conducendo un buon lavoro all'esito del quale verranno prodotti dati interessanti. Con riferimento alla questione della riduzione del numero degli eletti negli enti locali, rileva come, sulla base di una tabella elaborata dal Servizio studi, emerga una significativa discrasia tra le scelte che si intenderebbe compiere nell'ambito del disegno di legge collegato recante la cosiddetta « Carta delle autonomie » e il decreto-legge in esame. A tal proposito, esprime preoccupazione con particolare riguardo ai problemi attuativi derivanti dalla conseguente revisione delle circoscrizioni elettorali. Con riferimento all'articolo 4, commi 4 e 5, del provvedimento in esame, osserva che l'intervento per l'incentivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari degli enti locali sia un atto serio in quanto si stimola un uso virtuoso di tali risorse. Tuttavia, con riferimento alla somma stanziata, 30 milioni di euro annui, rileva che sarebbe stato più opportuno un sforzo maggiore. Osserva inoltre che con l'articolo 4, comma 2, si conferma la ripartizione di 180 milioni di euro a valere sul fondo ordinario, quale incremento in base al tasso di inflazione programmato, nella misura del 50 per cento alla generalità dei comuni e del restante 50 per cento ai comuni sottodotati, individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997. A tal proposito, rileva che sarebbe preferibile attribuire le richiamate risorse alla generalità dei comuni per evitare effetti paradossali. Ritiene che l'articolo 4 sia da considerarsi

come la solita norma scritta in fretta senza un adeguato approfondimento delle questioni sostanziali. Con riferimento all'intervento previsto per il comune di Roma, condivide le argomentazioni svolte dalla collega Lanzillotta ed osserva come si sia, da un lato, scelto di coprire debiti per una cifra così rilevante, pari a 600 milioni di euro, mentre, dall'altro, non si riesce ad aumentare le risorse, impiegate a fini virtuosi, di cui all'articolo 4, commi 4 e 5. Ritiene che il decreto in esame non riesca a risolvere i problemi ma contenga solo situazioni politiche che tengono conto peraltro dei diversi equilibri politici all'interno dei singoli enti locali. Osserva peraltro come, mentre non si riesce a trovare alcuna risorsa per la copertura dei provvedimenti di iniziativa parlamentare, si siano stanziati ben 600 milioni di euro per coprire i debiti del comune di Roma. Con riferimento allo svolgimento delle elezioni amministrative, ricorda che la soluzione adottata, per il solo 2010, per consentire il rinvio delle elezioni nei comuni della provincia dell'Aquila, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 131 del 2009 convertito nella legge n. 665 del 2009, di fatto, non consente lo svolgimento delle elezioni in alcuni comuni, come Bologna, laddove sarebbe stato invece consentito dalla legge n. 182 del 1991. Sul punto preannuncia una iniziativa emendativa a prima firma dell'onorevole Vassallo che condivide pienamente e che consentirebbe lo svolgimento delle elezioni per i comuni che sono stati sciolti oltre il termine, previsto per il solo 2010, per poter consentire lo svolgimento delle elezioni medesime nella prossima tornata di primavera. Rileva peraltro che lo stesso articolo 1-bis citato aveva anche significativamente ridotto il termine per considerare irrevocabili le dimissioni dei sindaci proprio per consentire lo svolgimento delle elezioni amministrative.

Gioacchino ALFANO (Pdl) richiama preliminarmente una nota dei capigruppo al Senato che hanno concordato sulla necessità di un intervento legislativo volto a sanare l'attuale vuoto legislativo al fine

di consentire ai cittadini campani parità di trattamento in ordine all'accesso ai benefici dell'ultima legge in materia edilizia. Auspica che tale intervento legislativo che, per una serie di ragioni, non è stato possibile inserire nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante la proroga dei termini legislativi di cui è in corso di conclusione l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, possa essere adottato nel corso dell'esame del provvedimento in materia di enti locali. Osserva che la tutela e la gestione del patrimonio edilizio dovrebbero essere una competenza esclusiva delle amministrazioni locali che conoscono i problemi e le necessità dei rispettivi territori. Con particolare riferimento agli immobili considerati illegittimi, ricorda che rientra nella competenza dei comuni l'obbligo di stilare un elenco dei manufatti per i quali procedere a demolizione. Sottolinea che, nella redazione del richiamato elenco, le amministrazioni locali interessate tengono conto anche della diversa pericolosità dei manufatti abusivi e quindi prevedono un ordine di priorità nelle demolizioni anche in considerazione delle risorse disponibili.

Fa presente tuttavia che vi sono numerosi casi, soprattutto in Campania, in cui attraverso sentenze passate in giudicato si intima alle amministrazioni locali di procedere alle richiamate demolizioni a prescindere dall'ordine di priorità fissato nei citati elenchi. Osserva che tale situazione può dar luogo ad evidenti disparità di trattamento derivanti dall'eventualità della proposizione o meno delle relative azioni giudiziali da parte dei cittadini interessati e dall'esito potenzialmente incerto dei relativi giudizi. Sottolinea peraltro che le sentenze in materia di rimozione di immobili abusivi producono anche l'effetto di un danno di immagine a carico dei sindaci dei comuni interessati che comunque procedono in via ordinaria alle attività di demolizione. Ritiene che occorra quindi ribadire, attraverso un apposito intervento normativo, l'esclusiva competenza degli amministratori locali nella individuazione delle priorità delle demolizioni degli im-

mobili abusivi, atteso che solo questi ultimi possono valutare complessivamente i diversi rischi connessi a ciascun immobile illegittimo. Ricorda inoltre che i comuni sono obbligati ad attingere ad un mutuo erogato dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte agli abbattimenti degli immobili illegittimi, ma nel caso in cui non riescono a rientrare della somma richiesta nei cinque anni successivi, i medesimi enti subiscono una decurtazione dei trasferimenti erariali. A tal proposito, ritiene che sarebbe giusto attribuire, quanto meno, in capo ai comuni la proprietà degli immobili ancorché illegittimi ma comunque utilizzabili per finalità sociali.

Rileva inoltre che il fondo rotativo da cui attingere per l'erogazione dei predetti mutui, si estinguerà nei prossimi cinque anni.

Roberto ZACCARIA (PD) segnala al relatore, invitandolo a tenerne conto, il parere espresso dal comitato per la legislazione, che contiene alcune considerazioni in relazione alla questione della ridefinizione dei collegi per le elezioni amministrative provinciali ed alle modalità per la fissazione di un tetto alle retribuzioni dei consiglieri regionali. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti in relazione a questi profili.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, informa che sta preparando emendamenti relativi a questi punti del testo.

Il ministro Roberto CALDEROLI intende svolgere alcune precisazioni in merito alle questioni poste nel corso del dibattito. Nella sua qualità di Ministro per la semplificazione, deve in primo luogo convenire sulla complicazione normativa dovuta alla presentazione di disposizioni di contenuto simile in diversi provvedimenti presentati nel medesimo arco temporale: la legge finanziaria 2010, il disegno di legge « Carta delle autonome » (C. 3118), il decreto-legge in esame.

Rileva, tuttavia, che il percorso di attuazione delle modifiche apportate al Ti-

tolo V della parte II della Costituzione attende di essere realizzato. Ricorda, inoltre, che la legge 5 maggio 2009, n. 49, sul federalismo fiscale, dovrebbe trovare, a breve, attuazione. Peraltro, l'avvio non è stato semplice né celere, anche considerato che i nominativi dei componenti del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali sono pervenuti, da parte delle regioni, solamente nel mese di ottobre 2009.

Evidenzia, quindi, che il cosiddetto federalismo demaniale richiede che si esprima la Conferenza unificata, che è una sede indubbiamente utile per il coinvolgimento delle istituzioni territoriali ma ormai non più « certa » nell'espressione dei pareri di competenza, tenuto conto dell'atteggiamento « aventiniano » seguito talvolta delle regioni, talvolta degli enti locali.

Ricorda, infatti, che lo schema di decreto legislativo attuativo era stato infatti predisposto nel mese di dicembre scorso ed il parere della Conferenza unificata era previsto per gennaio. Le regioni, tuttavia, hanno preannunciato che non esprimeranno alcun parere fino a quando non vi saranno le deliberazioni del CIPE sui fondi FAS.

Rileva, quindi, che si tratta di istanze certamente legittime ma che rischiano di rallentare le procedure di approvazione degli atti legislativi.

Ricorda, quindi, come la legge sulla Carta delle autonomie sia un provvedimento atteso da diverse legislature: ogni volta è stato avviato l'iter che poi si è sempre fermato. Fa presente che nel mese di luglio scorso, dopo un ampio confronto, è stato definito il disegno di legge in materia che il Consiglio dei ministri ha, quindi, approvato il 19 novembre 2009. La presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge è quindi avvenuta il 13 gennaio 2010 solo dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata.

Evidenzia, quindi, che i tempi necessari sono molto lunghi e, per tali ragioni, il Governo ha deciso di anticipare nel decreto-legge in esame parte della normativa contenuta nel disegno di legge della Carta delle autonomie, anche se ciò ha rischiato

di creare una certa sovrapposizione degli interventi legislativi sulla materia. Sottolinea, peraltro, come sia stato sempre mantenuto un confronto costante ed un coinvolgimento pieno con gli enti locali e con le forze politiche. Ricorda inoltre come interventi volti ad operare tagli e riduzione nelle composizioni degli enti siano già stati avviati anni fa e i provvedimenti in esame continuano dunque nella direzione già seguita.

Ritiene che molti dei rilievi formulati nel corso del dibattito affrontino profili condivisibili. Ricorda, inoltre, che l'imprecisione delle disposizioni di cui ai commi da 183 a 186 dell'articolo 2 della legge finanziaria è dovuta soprattutto al fatto che le stesse facevano parte di un testo più ampio ed organico che tuttavia è stato dichiarato parzialmente inammissibile nel corso dell'iter alla Camera, trattandosi di norme di carattere ordinamentale.

Richiama quanto evidenziato dal collega Galletti e condivide, per quanto riguarda la soppressione della figura del direttore generale nelle realtà territoriali, la possibilità di individuare un livello dimensionale al di sopra del quale è invece consentito mantenere tale figura manageriale.

Ritiene altresì opportuno valutare se con una minore spesa si possa ottenere il medesimo risultato prevedendo sistemi elettorali con i collegi anche per i comuni, così da avere una piena rappresentatività sull'intero territorio.

Considera invece meno condivisibile la proposta di non sopprimere la figura del difensore civico.

Si sofferma quindi sulla questione, pista nel corso del dibattito, dell'entrata in vigore nel 2011 delle disposizioni. Ritiene si tratti di un atto di responsabilità in considerazione dell'anticipazione delle elezioni amministrative al 28 marzo, al fine di consentirne lo svolgimento in concomitanza con quelle regionali. Lo stesso non vale per gli assessori comunali e provinciali per i quali l'applicazione è prevista già a partire dalla tornata elettorale del 2010.

Per quanto riguarda poi il rischio di una diminuita rappresentatività democratica a livello territoriale, conseguente alla riduzione del numero dei consiglieri, ritiene che occorra svolgere una riflessione tenendo conto dei numeri effettivi degli stessi. Ricorda che il numero dei comuni italiani è attualmente pari a 8.104, con un numero complessivo di consiglieri comunali superiore a 120 mila e di assessori pari a 35 mila. In alcuni eclatanti casi si è giunti al punto di avere una piena corrispondenza tra il numero degli abitanti ed il numero dei rappresentanti, tra eletti e nominati.

Rileva che i comuni con meno di 5.000 abitanti sono più del 70 per cento dei comuni italiani; da cui discende un numero estremamente elevato di consiglieri comunali.

Ritiene comunque che il quadro riepilogativo del numero dei consiglieri comunali e provinciali prima e dopo l'entrata in vigore del decreto-legge in esame confermi il pieno rispetto dei principi di rappresentatività democratica, a meno che a tali nomine non si intenda dare il ruolo di ammortizzatori sociali.

A suo avviso è invece più opportuno intervenire su quegli enti intermedi che sottraggono rappresentatività democratica: ricorda infatti che molte funzioni previste ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione sono state trasferite a soggetti terzi, cosicché l'elettore non può di fatto incidere su funzioni fondamentali degli enti locali.

La specifica riflessione che attiene alla trasformazione delle province in enti intermedi andrà invece fatta nella sede più idonea, che è quella dell'esame del disegno di legge «Carta delle autonomie» (C. 3118).

Si sofferma quindi sulla questione del patto di stabilità, rilevando come anch'egli abbia più volte cercato di individuare possibili misure di intervento ma alla fine ha dovuto prendere atto del fatto che comunque vi sarebbero conseguenze sotto il profilo del debito o del deficit.

Ritiene, al riguardo, che l'audizione del dottor Edoardo Grisolia, Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pub-

bliche amministrazioni, svolta nella giornata odierna presso la Commissione Bilancio, abbia fornito degli utili spunti di riflessione per definire una soluzione che potrebbe essere condivisa anche dalla ragioneria generale dello Stato e che potrebbe confluire nel provvedimento in esame. Rimane in ogni modo la necessità di non incidere sul bilancio pubblico, per evitare situazioni degenerative come quelle verificatesi di recente in paesi come la Grecia, la Spagna o il Portogallo.

Per quanto attiene alla questione relativa alle elezioni per il comune di Bologna, ricorda che il Ministro dell'interno ha già rilevato l'impossibilità di fatto di includere tale città nella tornata elettorale del 28 marzo prossimo. Ciò considerato che il procedimento elettorale si avvia il 12 marzo e che la scadenza per il deposito delle liste e delle firme è fissata al 26 febbraio ed è impensabile prevedere solo 14 giorni per simboli, liste e firme.

Resta comunque ferma la facoltà del Parlamento di individuare possibili soluzioni nel caso in cui si decidesse di svolgere le relative elezioni nel corso del 2010. La posizione del Governo sul punto è comunque quella di neutralità.

Ritiene, infine, che buona parte delle misure previste dal disegno di legge «carta delle autonomie» (C. 3118) si viene a realizzare, coinvolgendo soprattutto la parte che appariva più difficoltosa. La parte restante, che attiene in particolare alle funzioni fondamentali su cui fino ad oggi vi è stato un «tira e molla» non si presenta quindi come una questione insormontabile. Al contempo, si potrà intervenire sull'assetto delle province e sugli strumenti di controllo nonché definire una disciplina organica della materia nel suo complesso.

Ribadisce, dunque, che la presentazione del decreto-legge in esame era l'unico strumento per avviare concretamente l'iter di riforma degli enti locali e la Carta delle autonomie. Ora la strada sarà solo in discesa.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, rispondendo alla deputata Lanzillotta, pre-

cisa che le procedure di liquidazione degli immobili dell'amministrazione della difesa sembrano in grado di assicurare il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli stanziamenti previsti in favore della capitale nell'ambito della legge finanziaria e che, pertanto il previsto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nell'anno 2010 non determina rischi per gli equilibri di finanza pubblica anche in considerazione della circostanza che si tratta di una anticipazione infrannuale. Quanto alla ripartizione delle risorse fra il

commissario straordinario del Governo e il comune di Roma, chiarisce che essa è stata effettuata sulla base della suddivisione dei debiti pregressi operata fra Commissario e comune.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 14 di domani, venerdì 12 febbraio. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'AGI (Associazione imprese generali), dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), dell'ANCPL Legacoop (Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro), dell'Istituto superiore di studi sull'arbitrato, del Consiglio nazionale forense, del professore Vincenzo Cerulli Irelli, ordinario di diritto amministrativo, del consigliere Paolo Vittoria, Presidente della I sezione civile della Corte di Cassazione, e dei rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi, dell'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa, dell'Associazione nazionale magistrati Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale magistrati amministrativi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167

15

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 febbraio 2010.

Audizione dei rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'AGI (Associazione imprese generali), dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), dell'ANCPL Legacoop (Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro), dell'Istituto superiore di studi sull'arbitrato, del Consiglio nazionale forense, del professore Vincenzo Cerulli Irelli, ordinario di diritto amministrativo, del consigliere Paolo Vittoria, Presidente della I sezione civile della Corte di Cassazione, e dei rappresentanti dell'Associazione

nazionale magistrati amministrativi, dell'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa, dell'Associazione nazionale magistrati Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale magistrati amministrativi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Atto n. 167.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 17.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (*Esame e rinvio*) 16

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.

C. 3083 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore per la III Commissione*, illustra il provvedimento in oggetto, sottolineando l'importanza del processo finalizzato all'istituzione di un sistema di sicurezza e difesa europea, impensabile all'inizio della storia dell'Unione europea e possibili solo dopo il Trattato di Nizza e quello di Lisbona. Al riguardo osserva che il provvedimento in titolo, che si configura come uno degli strumenti legislativi volti a realizzare tale obiettivo, accerta l'impegno da parte dei Paesi firmatari che per la prima volta cooperano tra di loro sui temi della difesa al di fuori della tradizionale cornice della NATO.

Passando ad illustrare la Dichiarazione di intenti in titolo, segnala che essa è sorta da un'iniziativa del giugno 2003 dell'allora ministro della difesa francese, Michelle Alliot-Marie e del suo omologo italiano ministro Martino, adottata nel corso di una riunione informale, svoltasi a Roma, dei ministri della Difesa dell'Unione europea. L'istituzione dell'EUROGENDFOR (EGF) è stata quindi formalizzata il 17 settembre 2004, in Noordwijk (Paesi Bassi), attraverso una Dichiarazione di

intenti sottoscritta dai ministri della difesa di cinque Paesi comunitari: Italia, Francia, Olanda, Portogallo e Spagna.

I contenuti della citata Dichiarazione sono stati poi recepiti in un trattato internazionale, siglato il 18 ottobre 2007 in Velsen (Olanda). Rileva che il 18 dicembre 2008 è stato, infine, riconosciuto alla *Jandarmeria* romena lo *status* di nuovo membro di EGF, mentre Turchia, Polonia e Lituania partecipano al progetto in qualità, rispettivamente, di osservatore (il primo Paese) e *partner* (gli altri due paesi).

Richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che a partire dal 1° gennaio 2010 l'Italia ha assunto la presidenza annuale del CIMIN (Comitato interministeriale di alto livello), organo che coordina dal punto di vista politico-militare la Forza di gendarmeria europea. Già nel giugno 2006, l'Assemblea parlamentare dell'Unione europea occidentale, della quale segnala di avere fatto parte, coglieva in un rapporto presentato dalla baronessa Taylor of Bolton e dall'onorevole Ignacio Cosidò Gutierrez i tratti innovativi della Forza di gendarmeria europea, sottolineando la crescente rilevanza delle missioni europee di polizia, a partire dagli interventi in Kosovo e dall'operazione «Alba», fino alle missioni in Bosnia-Erzegovina e Macedonia. In continuità con questi sforzi, dal dicembre scorso l'EGF opera anche in Afghanistan, all'interno della *Nato Training Mission* (NTM) per la formazione, l'addestramento e il *mentoring* delle forze di polizia afgane.

La Forza di gendarmeria europea è quindi uno degli strumenti più efficaci a disposizione delle organizzazioni internazionali nella gestione delle crisi anche in ambienti molto instabili. Sfortunatamente non vi è stato, nel nostro come in altri Paesi aderenti all'EGF, un'adeguata riflessione della rappresentanza parlamentare sulla valenza tutta politica degli accordi istitutivi dell'EGF, che si inserisce pienamente nella logica delle «cooperazioni rafforzate». Attraverso l'EGF l'Unione europea acquisisce infatti uno strumento operativo tendente a qualificarla sempre più come attore politico internazionale in

grado di condurre autonome operazioni di *peace-keeping*, ovvero nell'ambito di un'organizzazione capo-fila.

Per quanto attiene ai profili di competenza della III Commissione del Trattato istitutivo, particolare rilievo assumono le disposizioni del Capo I: l'articolo 1, in particolare, riguarda lo scopo del Trattato, ovvero la costituzione di una Forza di gendarmeria europea operativa, di rapido spiegamento, che sarà composta esclusivamente da elementi tratti dalle forze nazionali di polizia a statuto militare, per l'esecuzione di tutti i compiti di polizia nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il Capo II contiene disposizioni relative a missioni, ingaggio e schieramento. L'articolo 5 dispone che l'EGF possa essere messa a disposizione dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO o di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche. Il Capo III riunisce le disposizioni concernenti il Comitato interministeriale di alto livello (CIMIN).

La capacità giuridica internazionale dell'EGF è riconosciuta dall'articolo 9, limitatamente ai fini della realizzazione degli obiettivi, dell'esecuzione delle missioni e dei suoi compiti. L'EGF è rappresentata dal suo Comandante (o da persona da lui designata). Le disposizioni in materia di tutela delle informazioni sono riunite nel capo V che rinvia ad un accordo specifico la fissazione dei principi di base e dei livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati.

Il Capo VII detta le disposizioni in materia di privilegi ed immunità del personale dell'EGF, fissando l'esenzione dall'imposizione diretta sui redditi, beni e altre proprietà dell'EGF nell'ambito del loro uso ufficiale, nonché l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e da ogni altra forma di imposizione indiretta, relativamente agli acquisti, da parte di EUROGENDFOR, di beni e di servizi di «consistente importo» necessari per l'uso ufficiale. L'articolo 21 sancisce, sul territorio delle Parti, l'inviolabilità dei locali e degli edifici dell'EGF.

Il Capo VIII prevede disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare, mentre il Capo IX prevede disposizioni in materia di indennizzi e il Capo contiene le disposizioni finanziarie e sui diritti patrimoniali. L'articolo 33 prevede l'istituzione di un Consiglio finanziario, nel quale siede un esperto finanziario nominato da ciascuna delle Parti. L'articolo 34, riguarda le spese connesse alle attività dell'EGF, che vengono distinte in spese comuni, spese dello Stato ospitante per il quartier generale permanente e spese nazionali.

Il Capo XI, composto di 10 articoli, riporta le consuete clausole finali, oltre ad alcune ulteriori disposizioni di completamento. È in particolare previsto che ciascuna delle lingue delle Parti sia lingua ufficiale dell'EGF, salva la possibilità di utilizzarne una come lingua di lavoro comune. Per quanto concerne le controversie sull'interpretazione o l'applicazione del Trattato, è prevista la risoluzione per via negoziale.

L'entrata in vigore del Trattato è prevista solo dopo il deposito presso il Governo italiano – depositario del Trattato – dell'ultimo degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

Rileva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato sull'istituzione della Forza di gendarmeria europea si compone di cinque articoli, dei quali i primi due riportano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, e l'ordine di esecuzione nell'ordinamento interno. L'articolo 3 individua nell'Arma dei carabinieri la specifica forza di polizia a statuto militare dell'Italia, ai fini della partecipazione alla Forza di gendarmeria europea. L'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato in oggetto, pari a 191.200 euro annui a decorrere dal 2010 cifra in cui è inclusa la spesa per l'ospitalità del quartier generale a Vicenza. La copertura si rinvia mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, recante ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione. Come più volte ricordato dal Governo, il

ricorso a tale copertura non pregiudica in alcun modo il conseguimento degli obiettivi della Convenzione, in quanto incide sui fondi residui di natura amministrativa.

Filippo ASCIERTO (PdL), *relatore per la IV Commissione* sottolinea che il provvedimento di cui viene avviato l'esame nella seduta odierna riveste un'indubbia rilevanza in quanto autorizza la ratifica dell'istituzione, nell'ambito della politica europea di sicurezza e difesa, di una forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR), precisando altresì che esso assume particolare significato per l'Italia avendo la forza il proprio comando nel nostro Paese, a Vicenza. L'istituenda forza di gendarmeria europea coinvolge solo alcuni Stati dell'Unione che hanno sottoscritto a tal fine prima una dichiarazione di intenti, il 17 settembre 2004, e quindi un Trattato il 18 ottobre 2007. Come precisa la relazione illustrativa, l'iniziativa per la costituzione della forza di gendarmeria europea è stata assunta da Francia e Italia nel corso della riunione informale dei Ministri della difesa dell'Unione tenutasi a Roma l'8 ottobre 2003. La finalità era quella di costituire una forza internazionale che unisse e coordinasse l'attività di forze di polizia aventi *status* militare, sfruttando l'esperienza maturata dall'Arma dei carabinieri, ad esempio nel Kosovo, con la *Multinational Specialized Unit* (MSU). In tal senso la dichiarazione di intenti e il successivo Trattato dianzi citati hanno coinvolto Stati dell'Unione europea (Francia, Spagna, Paesi bassi e Portogallo) che presentano forze di polizia ad ordinamento militare analoghe all'Arma dei carabinieri italiana. Successivamente al Trattato è entrata a far parte di EUROGENDFOR, in qualità di membro ufficiale, anche la Romania (in base alla dichiarazione unilaterale di adesione del dicembre 2008), mentre la Polonia e la Lituania, come già ricordato dal relatore per la III Commissione, hanno ottenuto lo status di *partner* e la Turchia quello di osservatore.

Il Trattato si colloca in un quadro, quello della PESD, in continua evoluzione, a dieci anni dal suo avvio con i consigli

europei di Colonia e di Helsinki del 1999. In proposito ricorda, oltre all'avvio delle prime missioni PESD (come Althea in Bosnia-Erzegovina), anche l'avvio della costruzione di un mercato europeo della difesa, che ha visto l'istituzione, nel 2004, dell'Agenzia europea della difesa, nonché l'approvazione di due direttive: la 2009/81/CE sugli acquisti pubblici di prodotti per la difesa e la sicurezza e la 2009/43/CE sui trasferimenti intracomunitari di prodotti militari.

Sottolinea, quindi, che la forza di gendarmeria europea si colloca anche nel solco delle esperienze precedenti di cooperazione nel settore militare tra Stati dell'Unione europea, come l'Eurocorps nato dall'iniziativa franco-tedesca nel 1992 ed attualmente composto da Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Spagna, che ha sede a Strasburgo.

Il collegamento con la politica di sicurezza e difesa dell'Unione europea è assicurato fin dall'apertura della dichiarazione di intenti, laddove si afferma che la forza nasce al fine di « contribuire fattivamente allo sviluppo della politica di sicurezza e Difesa europea, nonché alla creazione di un'area in cui vigano libertà, sicurezza e giustizia ». Inoltre, finalità della forza della gendarmeria europea è « mettere l'Europa in condizione di svolgere appieno i compiti di polizia richiesti in tutte quelle operazioni di gestione delle situazioni di crisi » ed « offrire una struttura operativa multinazionale a quegli Stati che intendano affiancare l'Unione europea nello svolgimento delle operazioni ». Al riguardo, segnala un probabile errore di traduzione nel riferimento, per le missioni di gestione delle crisi dell'Unione europea, alla dichiarazione di San Pietroburgo e non alla dichiarazione di Petersberg del 1992. Infine, è previsto che la Forza possa essere posta al servizio di altre organizzazioni internazionali come OSCE o ONU laddove si afferma che la forza potrà « partecipare alle iniziative delle organizzazioni internazionali nel settore delle operazioni di gestione delle situazioni di crisi ». Al riguardo, l'articolo 5 del Trattato precisa che la forza di

gendarmeria europea potrà essere messa a disposizione dell'Unione europea, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO e di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.

Si sofferma, quindi, sugli aspetti principali della dichiarazione di intenti e del Trattato che più direttamente investono la competenza della Commissione difesa.

In particolare, evidenzia che i possibili utilizzi della forza di gendarmeria europea in missioni di sicurezza ed ordine pubblico e di supervisione e formazione delle forze di polizia locali nei territori oggetto di missione, sono indicati dall'articolo 4 del Trattato, su cui già si è soffermato dettagliatamente il relatore per la III Commissione.

La catena di comando della Forza è trattata, invece, dal punto 4 della dichiarazione di intenti. Come ricordato dal relatore per la III Commissione, è previsto un alto comando interministeriale (CIMIN), composto dai rappresentanti dei ministri responsabili di ogni paese che assicurerà il coordinamento politico-militare, nominerà il comandante della Forza e detterà le linee guida per l'impiego della forza. L'allegato alla dichiarazione precisa i componenti del CIMIN per ciascun Paese (per l'Italia sono presenti i rappresentanti del Ministero degli esteri e del Ministero della difesa). Si prevede poi che il comandante sia affiancato da un quartier generale multinazionale, modulare e spiegabile all'estero il quale, come già precisato dall'allegato B alla dichiarazione di intenti del 2004, avrà sede in Italia (attualmente, il quartier generale è già operativo presso la caserma Chinotto di Vicenza). Nell'allegato sono inoltre definiti anche i quadri del quartier generale ripartiti per ciascun Paese. Per l'Italia sono previsti 5 ufficiali e 6 marescialli; l'organico complessivo del quartier generale è fissato in 15 ufficiali e 14 marescialli. L'articolo 6 del Trattato demanda al CIMIN la definizione, per ciascuna missione, in base alle circostanze, delle condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, mentre l'articolo 7 reca i compiti del CIMIN (controllo politico della Forza, organizzazione del

quartier generale, decisione sulle missioni). L'articolo 8 del Trattato definisce i compiti del comandante della Forza (comandare il quartier generale; attuare le direttive ricevute dal CIMIN; su mandato del CIMIN concludere le intese tecniche necessarie al funzionamento della Forza). Al riguardo, aggiunge che l'attuale comandante di EUROGENDFOR è il portoghese Jorge Esteves. Di particolare interesse per l'Italia è poi l'articolo 10 con il quale lo Stato ospitante del quartier generale (e cioè, come accennato, proprio l'Italia) si impegna a fornire a titolo gratuito a EUROGENDFOR le infrastrutture necessarie e la disponibilità dei servizi richiesti (elettricità, acqua, gas naturale, servizi postali, telefonici e telegrafici, raccolta di rifiuti e protezione antincendio).

La parte quinta della dichiarazione d'intenti descrive poi la struttura della Forza, prevedendo la possibilità di affiancare al quartier generale una componente operativa, dedicata alle missioni generalmente di pubblica sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico; una componente dedicata alla lotta contro il crimine; una componente di supporto logistico. La forza non è una forza permanente ma è disposta *ad hoc* sulla base della decisione del CIMIN e si configura come una forza di rapido dispiegamento fino ad un massimo di 800 unità con un preavviso di 30 giorni. Il totale complessivo delle unità che possono essere messe a disposizione contemporaneamente di EUROGENDFOR può arrivare a 2300 unità.

La parte sesta fornisce elementi per quel che concerne l'addestramento delle truppe. Al riguardo, si prevede che i requisiti operativi dell'EUROGENDFOR verranno definiti dal CIMIN.

Segnala poi che il capo VI del Trattato reca disposizioni in materia di personale.

Di rilievo per il personale militare di EUROGENDFOR è infine il Capo VIII, che,

come già richiamato dal relatore per la III Commissione, reca disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare. In particolare, l'articolo 25 prevede che le autorità dello Stato di origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare. Tale giurisdizione si potrà estendere anche al personale civile schierato insieme a tali forze qualora la legislazione dello stato in questione consenta l'applicazione anche a tale personale civile «di accompagnamento» della disciplina a cui sono soggette le forze di polizia ad ordinamento militare. Invece, le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile e sui loro familiari, nel caso di reati commessi all'interno dei loro territori e punibili in base alle leggi dello Stato.

In conclusione, quindi, esprime una valutazione positiva sul provvedimento in oggetto, auspicandone un'approvazione ampiamente condivisa.

Il sottosegretario Guido CROSETTO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.40.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare nella giornata di oggi, per gli aspetti di propria competenza, le modifiche apportate al disegno di legge in titolo nel corso dell'esame presso il Senato. Avverte inoltre che è stato fissato alle ore 14 di mercoledì 17 febbraio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, i quali dovranno attenersi ai profili di competenza della I Commissione e riferirsi alle parti modificate dal Senato.

Ricorda che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che potrà parteci-

pare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Invita quindi il relatore, deputata Pastore, ad illustrare le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra, per le parti di competenza della I Commissione, le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato al disegno di legge comunitaria per il 2009.

Si sofferma, in primo luogo, sull'articolo 1, modificato durante l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento al fine di eliminare alcune imprecisioni nella formulazione del testo. L'articolo 1, infatti, conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

Ricorda, al riguardo, che l'attuazione delle direttive comunitarie mediante delega legislativa, già contemplata dall'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è ora espressamente prevista, in via generale, dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, il cui articolo 9, nel fissare i contenuti della legge comunitaria annuale, prevede che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario venga assicurato,

oltre che con disposizioni modificative o abrogative di norme statali vigenti e con autorizzazione al Governo ad intervenire in via regolamentare, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa.

Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 45, recante modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, ed introdotto nel corso dell'esame al Senato. Tale articolo apporta numerose modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

Ricorda che con tale espressione, s'intende l'uso dei documenti concernenti dati pubblici in possesso di pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dall'adempimento dei fini istituzionali per i quali il documento è stato prodotto.

Le amministrazioni pubbliche raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti nell'adempimento dei loro compiti del servizio pubblico. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. L'informazione del settore pubblico (ad esempio informazioni geografiche, statistiche, commerciali e sul traffico) rappresenta un notevole patrimonio economico; fornisce la materia prima di nuovi prodotti e servizi digitali ed è un elemento chiave del commercio elettronico.

In attuazione degli indirizzi comunitari, il decreto legislativo n. 36 del 2006 prevede un complesso minimo di norme al fine esplicito di agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti nel settore pubblico.

L'obiettivo della direttiva 2003/98/CE è quello di ridurre gli ostacoli che le imprese europee fornitrici di contenuti digitali incontrano nello sviluppo di una nuova generazione di prodotti e servizi fondati sulle informazioni del settore pubblico. La direttiva mira, in particolare, ad armonizzare le normative e le prassi degli Stati membri in materia, anche in funzione di un adeguato sviluppo della società dell'informazione.

Rileva che l'articolo in esame modifica in più parti il decreto n. 36 del 2006, in relazione alla necessità di adeguare la normativa vigente ai rilievi formulati dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE.

Un primo gruppo di modifiche riguarda l'ambito di applicazione della disciplina del riutilizzo dei documenti nel settore pubblico. Nel testo vigente, il decreto non prescrive un obbligo al riuso dei documenti, ma si limita a statuire che «la decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento». Inoltre, si specifica che sono escluse dal riuso tutte le informazioni che presentano limitazioni all'accesso, in quanto soggette a diritti di proprietà intellettuale, a limitazioni legate alla *privacy*, a vincoli di sicurezza o riservatezza eccetera.

Nel dettaglio, la disciplina non si applica: ai documenti detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico; ai documenti nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; ai documenti nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca; ai documenti nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri; ai documenti nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; ai documenti relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi; ai documenti esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; ai documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ovvero diritti di proprietà industriale.

Rileva, da ultimo, che è prevista una norma che contiene una generale clausola di salvaguardia in favore della disciplina sulla protezione dei dati personali, sulla protezione del diritto d'autore, in materia di accesso ai documenti amministrativi, in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dati e informazioni catastali, in materia di proprietà industriale, nonché la disciplina del sistema statistico nazionale.

Fa quindi presente che le modifiche previste dall'articolo 45 estendono l'ambito di applicazione del decreto. In tale direzione, si dispone l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, lettere *d*) ed *f*), che fa salve dall'applicazione del decreto, rispettivamente, le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, nonché la disciplina relativa a dati contenuti nel Sistema statistico nazionale. Si prevede inoltre l'abrogazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *f*), che esclude dall'applicazione dell'istituto del riutilizzo i dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi.

Peraltro, la possibilità di estendere la disciplina sul riutilizzo ai dati del sistema statistico nazionale è temperata da due ulteriori disposizioni, in base alle quali, da una parte, se in termini generali la decisione di consentire o meno il riutilizzo dei dati pubblici spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, tuttavia permane in capo a questi, sia l'obbligo di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, sia l'obbligo in base al quale le amministrazioni pubbliche, nonché gli organismi di diritto pubblico, che dispongano di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie che siano utili ai fini di rilevazioni statistiche, sono tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di accedere ai detti archivi ed alle informazioni individuali ivi contenute.

Dall'altra parte, restano esclusi dall'applicazione del decreto i documenti che contengono i dati tutelati dal segreto statistico, disciplinati dall'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

Ulteriori modifiche introdotte con l'articolo in esame riguardano la nozione di titolare del dato. Si amplia infatti tale nozione in modo che corrisponda non solo all'amministrazione od organismo di diritto pubblico che originariamente ha formato il dato ovvero ne ha commissionato ad altri la produzione – come nel testo vigente – ma anche all'amministrazione che ne ha la disponibilità.

Si interviene poi sulla procedura relativa alla richiesta di riutilizzo di documenti, introducendo in capo al titolare del dato che rigetti una richiesta di riutilizzo l'obbligo di comunicare al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione. Sui formati disponibili, si precisa inoltre che, in caso di riutilizzo, i documenti richiesti sono resi disponibili dal titolare del dato nella forma in cui essi sono disponibili e non necessariamente nella forma in cui sono stati prodotti.

Da ultimo, alcune modifiche concernono il sistema di tariffazione per il riutilizzo. In proposito, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2006 rinvia a decreti interministeriali la determinazione delle tariffe per il riutilizzo, il cui importo deve comprendere i costi di raccolta, di produzione, di riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un utile calcolato sulla base delle spese per investimenti sostenute dalle amministrazioni interessate nel triennio precedente. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata che si determina sul criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle amministrazioni interessate. Con le modifiche di cui alla lettera *g*) è fatta salva la disciplina prevista per la riutilizzazione commerciale dei documenti, dati e informazioni catastali ed ipotecarie.

Ricorda, infine, che il 7 maggio 2009 la Commissione europea ha presentato una

comunicazione sul tema « Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico – Riesame della direttiva 2003/98/CE » (COM(2009)212).

La comunicazione rileva che tutti gli Stati membri hanno attuato la direttiva, ma solo quattro hanno rispettato il termine del 1° luglio 2005. La Commissione ha avviato 18 procedure di infrazione nei confronti di vari Stati membri, inizialmente per la mancata notifica dell'attuazione (nei confronti del Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Austria, Portogallo e Ungheria), successivamente per la non conformità delle misure nazionali di attuazione con la direttiva (nei confronti dell'Italia, Portogallo e Svezia). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso 4 sentenze per mancata attuazione (Austria, Belgio, Spagna e Lussemburgo).

Per quanto riguarda la valutazione sull'impatto della direttiva nei tre ambiti principali dell'informazione del settore pubblico – geografico, meteorologico e giuridico/amministrativo – la Commissione sottolinea come i vari indicatori che misurano il riutilizzo di tale informazione abbiano evidenziato la crescita del mercato (in base alle stime, il mercato delle informazioni provenienti dal settore pubblico dell'UE ha un valore pari a 27 miliardi di euro) e l'aumento del riutilizzo in tutti e tre i settori negli ultimi anni.

In considerazione dei contributi raccolti e del fatto che la direttiva è stata attuata con notevole ritardo da molti Stati membri e che il divieto di accordi di esclusiva, pienamente applicabile solo dal 1° gennaio 2009, non ha ancora esplicito tutti i suoi effetti, la Commissione non intende proporre modifiche alla direttiva in questa fase, ma si impegna ad effettuare un ulteriore riesame della stessa entro il 2012, quando disporrà di maggiori elementi per valutarne l'impatto.

Nel frattempo la Commissione raccomanda agli Stati membri di: garantire la piena e corretta attuazione e applicazione

della direttiva; porre termine agli accordi di esclusiva come prescritto dalla direttiva; adottare modalità per la concessione delle licenze e per la tariffazione che favoriscano il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; garantire una concorrenza leale tra gli enti pubblici e i riutilizzatori; promuovere l'identificazione e l'immediata disponibilità delle fonti di informazioni e istituire meccanismi di risoluzione delle controversie rapidi e poco costosi.

La Commissione assicura il suo impegno al fine di sorvegliare da vicino l'attuazione e l'applicazione della direttiva; controllare attentamente in particolare gli accordi di esclusiva; verificare la validità economica dei costi marginali quali criterio per la tariffazione; incoraggiare lo scambio di buone pratiche.

Maurizio TURCO (PD) segnala che l'articolo 43 del provvedimento presenta profili di dubbia costituzionalità e si riserva di formulare eventualmente una proposta di relazione alternativa a quella della relatrice per richiamare l'attenzione della Commissione di merito su questo problema.

Donato BRUNO, *presidente*, nel prendere atto di quanto preannunciato dal deputato Turco, ricorda che l'articolo 43 del provvedimento investe la competenza per materia di altra Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	25
Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) .	25

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	26
Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici. C. 2919 Paniz (<i>Esame e rinvio</i>)	27
AVVERTENZA	30

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 12.20.

Sui lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva con rammarico che, come spesso accade per le sedute del giovedì, si registra una scarsissima presenza di deputati, essendo al momento presenti unicamente due deputati. Un'altrettanto scarsa presenza di deputati si registra frequentemente in occasione delle audizioni svolte dalla Commissione. Il che, oltre a costituire una mancanza di rispetto nei confronti dei soggetti auditi, appare particolarmente inaccettabile quando ad essere assenti sono i relatori dei provvedimenti in ordine ai quali sono state disposte le audizioni o gli stessi commissari che hanno richiesto le audizioni. Avverte pertanto che la que-

stione sarà affrontata nell'ambito del prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Cinzia CAPANO (PD) precisa che i commissari appartenenti al gruppo del Partito democratico hanno sempre presenziato alle attività della Commissione, partecipando assiduamente anche alle audizioni. Rileva pertanto la necessità di responsabilizzare in tal senso soprattutto i colleghi della maggioranza.

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

C. 1079 Bobba ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva che il testo unificato in esame reca

norme volte al riconoscimento ed alla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Allo scopo, esso attribuisce una delega al Governo, individuando una serie ampia ed articolata di principi e criteri direttivi.

L'articolo 1 attribuisce una delega al Governo per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme finalizzate a riconoscere e disciplinare il diritto dei lavoratori all'apprendimento e alla formazione. Sulla base dei principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega, i decreti delegati dovranno, in particolare, riordinare, estendere e armonizzare i permessi riconosciuti ai lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio; promuovere scambi di esperienze tra istituzioni formative e luoghi di lavoro; coordinare le banche dati esistenti al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; dettare norme volte all'ulteriore attuazione ed al monitoraggio degli effetti delle disposizioni, di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008, concernenti l'obbligo di condizionare l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alla partecipazione a programmi di formazione e di riconversione professionale coerenti con le esigenze dei processi produttivi; facilitare i percorsi formativi e l'occupabilità dei lavoratori; promuovere il reinserimento dei disoccupati di lunga durata e delle donne uscite dal mercato del lavoro; sperimentare iniziative di formazione professionale e di apprendimento a favore dei lavoratori stagionali e intermittenti; istituire un piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua.

L'articolo 2 definisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano deliberati dal Consiglio dei Ministri sentite la Conferenza unificata e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, e successivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Non ravvisando particolari problematiche rientranti specificamente negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 12.30.

**Riconoscimento figli naturali.
C. 2519 Mussolini.**

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che sul provvedimento in esame si possa raggiungere un'ampia convergenza, anche se, a suo parere, esso contiene un approccio solo parziale al problema. La materia in esame, infatti, è molto complessa e caratterizzata da norme che in parte si contraddicono. Rileva infatti come nel codice civile le norme che tutelano l'inserimento del minore nella famiglia a volte siano contraddette da ulteriori norme del codice medesimo. Sottolinea inoltre come l'intervento proposto dall'onorevole Mussolini con la proposta di legge n. 2519 sull'articolo 253 del codice civile sia incompleto se non affiancato da un intervento che riguardi anche l'articolo 263 del codice civile. A suo parere la soluzione ottimale sarebbe l'abrogazione della predetta norma o, quanto meno, l'eliminazione del secondo comma. Ulteriore soluzione potrebbe essere quella di rimodulare l'impu-

gnazione del riconoscimento del figlio naturale, limitando la legittimazione attiva a pochi soggetti determinati ed escludendo che la relativa azione sia imprescrittibile.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.

C. 2919 Paniz.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, osserva che la proposta di legge in esame interviene su un tema estremamente delicato quale quello dell'interesse del figlio adottato ad avere informazioni sulla propria origine nel caso in cui la madre naturale abbia manifestato la volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita. Si tratta di un tema che vede entrare in conflitto due interessi entrambi meritevoli di tutela. Da un lato vi è un figlio che vuole conoscere le proprie origini naturali, in sostanza vuole sapere chi è veramente; dall'altro, vi è una madre che fatto una scelta dolorosa ma che, molto probabilmente, proprio perché ha dovuto fare questa dolorosa scelta di tagliare ogni legame con il proprio figlio ha deciso di portare a termine la gravidanza, partorendo in strutture ospedaliere e non abbandonando poi (come invece avviene in alcuni casi) il bambino.

Il compito non facile del legislatore è di trovare un temperamento tra questi due interessi. La normativa vigente disciplina la materia dando prevalenza all'interesse della madre prevedendo alcuni temperamenti. Nel sistema attuale, infatti, gli adottati, anche se venticinquenni, devono chiedere l'autorizzazione del tribunale per i minorenni per avere informazioni sulla loro origine e gli adottati figli di genitori che hanno dichiarato di

non voler essere nominati non possono sapere nulla prima che siano passati cento anni. È anche intervenuta la Corte costituzionale confermando la legittimità della scelta fatta dal legislatore. Con la proposta di legge in esame si intende spostare il bilanciamento degli interessi verso quello del figlio naturale lasciando comunque una serie di garanzie a favore della riservatezza della madre naturale.

Per meglio inquadrare il tema che stiamo affrontando è opportuno fare un breve accenno alla normativa attuale.

La disciplina originaria delle adozioni, contenuta nella legge del 1983, prevedeva il segreto sulle origini del minore adottato, con la *ratio* di operare lo sradicamento dalla famiglia di origine, al fine di consentire all'adottato di costruire ex novo legami affettivi, senza ingerenze esterne, con la famiglia adottiva. Questa scelta fatta nel 1983 è stata mitigata nel 2001, dopo che nel 1991 l'Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989. L'articolo 7 di detta Convenzione prevede infatti che « il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i genitori ». La possibilità di conoscere le proprie origini diviene quindi espressione della realizzazione di un più ampio diritto della personalità, il diritto all'identità personale.

La legge 28 marzo 2001, n. 149, quindi, modificando l'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, ha introdotto nell'ordinamento interno il diritto di conoscere la propria condizione di figlio adottivo e le proprie origini biologiche. È consentito l'accesso dei genitori adottivi alle informazioni relative all'identità dei genitori biologici quando l'adottato è ancora minorenne e previa autorizzazione del tribunale per i minorenni se ricorrono gravi e comprovati motivi. In presenza di alcuni requisiti, l'accesso dell'adottato maggiorenne alle informazioni relative all'identità dei genitori biologici.

In merito, il legislatore ha dettato una disciplina differenziata in funzione del-

l'età: infatti, in base al comma 5, solo con il raggiungimento del venticinquesimo anno si acquista pienamente la possibilità di conoscere le proprie origini. Fino a tale momento, l'adottato maggiorenne può chiedere le informazioni sull'identità dei propri genitori solo « se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psicofisica ». In entrambi i casi, l'accesso alle informazioni deve essere autorizzato dal tribunale, nel rispetto dell'iter delineato dal comma 6 (audizione di persone delle quali il tribunale ritiene utile l'ascolto e assunzione di informazioni di carattere sociale e psicologico necessarie ad evitare che l'accesso alle notizie comporti « grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente »). Dunque, allo stato attuale, l'adottato, anche se adulto, non ha un diritto incondizionato a conoscere le proprie origini.

Vi è poi la previsione, che a noi ora interessa particolarmente, che l'accesso alle informazioni è sempre precluso quando la madre naturale abbia manifestato la volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita (comma 7, come modificato dall'articolo 177 del Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003)). La facoltà della madre di non riconoscere il figlio alla nascita è prevista dall'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 (Regolamento dello stato civile), mentre l'effettività del segreto così disciplinato è garantita da tutta una serie di altre norme poste a suo corollario, come ad esempio l'articolo 93 del Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) che, nel caso in cui sia stata fatta la dichiarazione di non menzione, impone per il rilascio del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, particolari cautele volte a impedire che la madre possa essere identificata. Lo stesso articolo 93 protegge temporalmente il diritto della madre al segreto sulle proprie generalità fino a cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto.

L'accesso alle informazioni è sempre consentito al maggiorenne, senza alcun intervento da parte del Tribunale per i

minorenni, quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irrimediabili (comma 8).

Come ho ricordato, in questa materia è intervenuta la Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 425 del 2005, ha, infatti, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del sopra richiamato articolo 28, comma 7, che preclude l'accesso alle informazioni quando la madre naturale abbia manifestato la volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita. Secondo il giudice remittente, in particolare, tale disposizione viola l'articolo 2 della Costituzione, in quanto essa farebbe prevalere in ogni caso l'interesse della madre naturale all'anonimato sul diritto inviolabile del figlio all'identità personale. Si chiedeva quindi una sentenza additiva che dichiarasse la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui, ove la madre naturale abbia manifestato la volontà di non essere nominata, non condiziona il divieto per l'adottato di accedere alle informazioni sulle origini alla previa verifica, da parte del giudice, dell'attuale persistenza di quella volontà.

La Corte ha escluso un contrasto della disposizione con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la normativa vigente sarebbe « espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda ». Secondo la Corte, la disposizione ha la duplice finalità di « assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio » e di « distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi ». La Corte aggiunge che « la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà ».

La presente proposta di legge, invece, prevede che, nei casi normali, a venticinque anni di età si possano comunque avere notizie sulle proprie origini, senza necessità di procedere giudizialmente e che, in caso di madre che non voglia essere nominata, il figlio, fino al quarantesimo anno di età, possa interpellarla per ottenere il suo consenso e, dopo tale età, possa comunque avere diritto ad avere le informazioni richieste. Nella relazione di accompagnamento si legge che « In tal modo la durata del segreto, che gli adottati vivono come una grave menomazione del loro diritto all'identità personale, viene ridotta da cento a quaranta anni, così da tutelare anche le ragioni della madre che, alla nascita, abbia chiesto di non essere nominata ».

La proposta di legge, più in particolare, modifica i commi da 5 a 8 dell'articolo 28 ed aggiunge i commi 8-*bis* e 8-*ter* allo stesso. L' adottato che ha compiuto 40 anni ha pieno diritto a ricevere ogni informazione in ordine alla sua origine e all'identità dei suoi genitori biologici (comma 8-*ter*), senza autorizzazione del giudice.

L'adottato che ha compiuto 25 anni ha un diritto, non pieno, a ricevere ogni informazione in ordine alla sua origine e all'identità dei suoi genitori biologici (comma 5), senza autorizzazione del giudice. Conseguentemente, la proposta prevede che chiunque (ente o istituzione, pubblica o privata) sia in possesso di informazioni, debba, ove richiesto, comunicarle all'interessato. A tale regola è posta un'eccezione (nuovo comma 8) per l'ipotesi in cui l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale, ovvero anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato. In tali casi l'adottato che ha compiuto i 25 anni deve comunque rivolgersi al tribunale per i minorenni che potrà consentire l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, se sussistono ragioni legate alla salute psico-fisica del richiedente. Potrà consentire l'accesso a tutte le informazioni sulle origini dell'adottato dopo aver appurato che i geni-

tori biologici sono deceduti, risultano ir-reperibili, oppure hanno fornito il loro consenso.

Per l'adottato maggiorenne che non ha compiuto 25 anni la proposta non innova rispetto alla normativa vigente in ordine alla previsione secondo cui l'adottato può chiedere al Tribunale per i minorenni l'autorizzazione a conoscere le informazioni sulla sua origine purché queste siano necessarie in relazione a « gravi e comprovati motivi » attinenti alla sua salute psico-fisica (comma 6). La proposta di legge con riferimento all'adottato maggiorenne che non ha raggiunto 25 anni fa venir meno la possibilità prevista dal testo attuale del comma 8 di accedere alle informazioni sulle sue origini nel caso in cui i genitori adottivi siano deceduti o divenuti irreperibili. Inoltre, non disciplina esplicitamente il caso in cui l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale, ovvero uno dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato (il comma 8, infatti, richiamando il comma 5, si riferisce solo all'ipotesi di adottato che abbia compiuto i 25 anni).

Inoltre la procedura presso il tribunale per i minorenni, attualmente delineata dal comma 6, si applica all'ipotesi di richiesta di informazioni per motivi di salute da parte del maggiorenne (nuovo comma 7) e all'ipotesi l'adottato non riconosciuto alla nascita. Il diritto a conoscere le proprie origini non modifica gli effetti dell'adozione, primo fra tutti la cessazione dei « rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali », come affermato dall'articolo 27 della legge n. 184 del 1983 (comma 8-*bis*).

In conclusione, sarà un arduo compito. Occorre verificare quanto sia possibile spostare il bilanciamento degli interessi a favore di quello del figlio adottato senza pregiudicare non solo il diritto all'anonimato della madre naturale che abbia deciso di esercitare tale diritto al momento del parto, ma anche la ratio della norma che riconosce questo diritto. Tale norma da un lato è diretta a riconoscere un diritto alla riservatezza della madre che è

riconducibile all'articolo 2 della Costituzione, dall'altro ha una finalità di prevenzione rispetto a quello che in alcuni momenti è sembrato divenire un drammatico e tragico fenomeno che con una certa frequenza veniva riportato dai media. Si riferisce all'abbandono di bambini appena nati, che in tanti casi andava a tramutarsi in un vero e proprio infanticidio, quando tale scelta criminale non era a monte risolta prendendo la strada dell'aborto clandestino. Il diritto all'anonimato è una scelta che viene offerta a quelle donne che per le più disparate ragioni personali non possono mantenere alcun legame con il figlio che hanno in grembo. La possibilità di optare per tale dolorosa scelta riduce fortemente il rischio di scelte ancora più drammatiche che possono portare all'abbandono del bambino.

Cinzia CAPANO (PD) evidenzia come la modifica del bilanciamento di interessi che si vuole produrre con il provvedimento in esame non possa limitarsi alla disciplina dell'adozione ma debba coinvolgere anche la disciplina del riconoscimento dei figli naturali. Ritiene altresì necessario tenere presente che l'obiettivo che si pone il provvedimento non potrà essere raggiunto se non facendo uscire dall'anonimato la madre naturale. Il che tuttavia potrebbe disincentivare il ricorso all'adozione, modificare lo stesso approccio psicologico nei confronti dell'adozione e produrre un aumento delle pratiche abortive. Con particolare riferimento alle madri immigrate, sarà necessario evitare che le modifiche alla disciplina possano condurre ad un aumento delle nascite clandestine. Condivide pienamente, pertanto, le osservazioni del relatore che è consapevole del fatto che la ricerca di un nuovo bilanciamento di interessi certamente non sarà semplice.

Sottolinea infine come l'estrema delicatezza della materia renda indispensabile predisporre un ciclo di audizioni. In particolare, ritiene necessario audire i rappresentanti di quelle associazioni che operano quotidianamente nel settore delle adozioni.

Lorenzo RIA (UdC) rileva come nel tempo il rapporto fra adottato e famiglia adottiva sia profondamente cambiato e come si registri una sempre maggiore tendenza a far conoscere al minore le proprie origini biologiche. Correlativamente cresce la volontà dell'adottato di ricercare la propria identità personale. I tempi sembrano quindi maturi per modificare il bilanciamento tra l'interesse del figlio a scoprire la sua origine biologica e l'interesse della madre all'anonimato. Condivide quanto osservato dall'onorevole Capano in ordine alla necessità di disporre un ciclo di audizioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sottolinea come di fronte ad una materia complessa e peculiare come quella in esame, le audizioni appaiano assolutamente necessarie per acquisire le esperienze degli operatori del settore in ordine alle concrete dinamiche tra adottato, famiglia adottiva e famiglia biologica. Invita quindi i commissari a fornire le indicazioni sui soggetti che potrebbero essere auditi nel corso del prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Misure contro la durata indeterminata dei processi.

C. 3137, approvata dal Senato.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione del dottor Edoardo Grisolia, Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione del dottor Edoardo Grisolia, Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, il seguito dell'audizione, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010.

Edoardo GRISOLIA, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo BITONCI (LNP) e Simonetta RUBINATO (PD) e il presidente Giancarlo GIORGETTI, ai quali risponde Edoardo GRISOLIA, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*.

Dopo interventi di Lino DUILIO (PD) e Rolando NANNICINI (PD), Edoardo GRISOLIA, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, risponde agli ulteriori quesiti posti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Grisolia e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2009. C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 32

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore generale di Confindustria sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2 48

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'ISVAP sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 49

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Legge Comunitaria 2009.

C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dal-

l'appartenenza alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

Ricorda che la Commissione è chiamata a formulare, entro il termine del 25 febbraio prossimo, una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea; le relazioni di minoranza sono anch'esse trasmesse alla Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Rammenta quindi che, nel corso dell'esame in sede consultiva presso le Commissioni di settore, possono essere presentati gli emendamenti al disegno di legge rientranti negli ambiti di competenza delle singole Commissioni, i quali, se approvati, saranno trasmessi in allegato alla relazione approvata sul provvedimento stesso alla XIV Commissione.

Circa i criteri di ammissibilità degli emendamenti, segnala inoltre che il disegno di legge è già stato esaminato in prima lettura dalla Camera e successivamente

modificato dal Senato, e che pertanto possono essere presentate solo le proposte emendative riferite alle parti del provvedimento modificate o introdotte nel corso dell'esame al Senato.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, illustrando le modifiche apportate dal Senato al provvedimento, relative agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'articolo 13, il quale integra il contenuto della delega legislativa attribuita al Governo dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008, per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, volta ad armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito al consumo, aggiungendo un ulteriore principio di delega a quelli già recati dal predetto articolo 33.

In particolare, la disposizione inserisce una nuova lettera *d-bis*) nel comma 1 del citato articolo 33, la quale impone al legislatore delegato di prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.

Al riguardo, ricorda che, nel corso dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione, i temi dell'adeguatezza dell'informazione del consumatore in merito agli elementi costitutivi dei contratti, e dell'esigenza di migliorare l'educazione finanziaria dei risparmiatori italiani sono stati più volte sollevati nel corso delle audizioni.

In merito alla formulazione della disposizione in esame, segnala l'opportunità di precisare a quali soggetti si intenda attribuire il potere di promuovere le suddette iniziative di informazione ed educazione.

L'articolo 24 reca una serie di principi e criteri direttivi specifici (che si aggiungono a quelli generali per tutte le direttive indicati dall'articolo 2 del disegno di legge)

per l'esercizio della delega legislativa conferita al Governo per l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/44/CE, la quale modifica la direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, e la direttiva 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva di cui si dispone il recepimento, la direttiva 2009/44/CE modifica in primo luogo la direttiva 98/26/CE, con la quale è stato costituito un regime che garantisce il carattere definitivo degli ordini di trasferimento e del *netting* – ovvero delle operazioni di compensazione, tra due parti, dei crediti e degli impegni risultanti dallo stesso genere di attività – e che tutela l'efficacia della garanzia finanziaria nei confronti dei partecipanti nazionali ed esteri nel regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

Tali modifiche alla direttiva 98/26/CE sono state reputate necessarie dagli organismi europei alla luce di alcuni importanti cambiamenti nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e, soprattutto, nell'ottica di chiarire e semplificare quanto previsto dalle norme già emanate. Il principale fattore di cambiamento è stato individuato nella progressiva interdipendenza dei sistemi di pagamento i quali, all'epoca dell'elaborazione della direttiva 98/26/CE, operavano invece su base in prevalenza nazionale e indipendente.

Inoltre, la direttiva 2009/44/CE apporta modificazioni anche alla direttiva 2002/47/CE, con la quale è stato creato un quadro giuridico uniforme per l'uso transfrontaliero delle garanzie finanziarie ed è stata abolita la maggior parte dei requisiti formali tradizionalmente imposti ai contratti di garanzia.

Le modifiche apportate alla direttiva 2002/47/CE si inseriscono nell'alveo delle determinazioni della BCE, la quale ha deciso di introdurre tra le tipologie di

garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema anche i crediti, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Di conseguenza, la Banca Centrale europea ha raccomandato un'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2002/47/CE, al fine di massimizzare l'impatto economico derivante dall'uso dei crediti e ampliare il *pool* di garanzie disponibili.

L'articolo 1 della direttiva reca le modifiche alla direttiva 98/26/CE, in particolare novellando alcune definizioni rilevanti ai fini del funzionamento delle norme sui sistemi interoperabili, volte a ridefinirne l'applicazione oggettiva e soggettiva. In tale ambito si stabilisce che il conto di regolamento è inteso come « conto presso una banca centrale, un agente di regolamento o una controparte centrale usato per detenere fondi o titoli o per regolare operazioni tra i partecipanti a un sistema ». La nozione di « garanzia » è inoltre allargata a numerose forme di garanzia finanziaria, nonché « alle operazioni pronti contro termine o contratti simili ». Si prevede altresì che la nozione di: « giorno lavorativo » deve comprendere sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema.

Vengono altresì introdotte le definizioni di « sistemi interoperabili », costituiti da due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo che contempla l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi e di « operatore del sistema », indicato come il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabile/i della gestione del sistema.

Il medesimo articolo 1 fissa inoltre le condizioni di vincolatività e opponibilità a terzi degli ordini di trasferimento e del *netting* in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante; impone ai sistemi inoperabili di stabilire nelle proprie regole il momento di immissione nel sistema, con finalità di coordinamento.

Sono altresì modificate la disciplina delle procedure di insolvenza sul funzionamento dei sistemi di pagamento, di cui agli articoli 7 e 9 della direttiva 98/26/CE,

Permane la disposizione secondo cui agli Stati membri è lasciata la designazione dei sistemi e degli operatori da includere nell'ambito della disciplina europea, precisando altresì l'operatività delle nuove norme.

L'articolo 2 reca le modifiche alla direttiva 2002/47/CE: in particolare, sono aggiornate le definizioni recate dalla direttiva 98/26/CE, alla luce della normativa nel frattempo intervenuta in materia finanziaria e creditizia; inoltre, con una modifica all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), si prevede che la garanzia finanziaria possa essere fornita anche tramite crediti, e non più solo in contanti o a mezzo di strumenti finanziari.

Al fine di limitare gli oneri amministrativi, viene altresì imposto agli Stati membri, attraverso una modifica all'articolo 3 della direttiva 2002/47/CE, di non prescrivere particolari oneri formali per la creazione, la validità, il perfezionamento, la priorità, la realizzabilità o l'ammissibilità come prova di tale garanzia finanziaria, salvo l'obbligo di prescrivere l'esecuzione di un atto formale, quale la registrazione o la notificazione, ai fini del perfezionamento, della priorità e della realizzabilità o ammissibilità come prova nei confronti del debitore o dei terzi.

Ai sensi dell'articolo 3 il termine di recepimento della direttiva è il 30 dicembre 2010, mentre l'articolo 4 ne fissa l'entrata in vigore al 30 giugno 2009.

Per quanto riguarda invece il contenuto specifico dell'articolo 24, la lettera a) del comma 1 prescrive di apportare le opportune modifiche alle norme che concernono l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al concetto di « giorno lavorativo ».

Al riguardo ricorda che la normativa italiana di recepimento della direttiva 98/26/CE, di cui al decreto legislativo n. 210 del 2001, stabilisce, tra l'altro, la vincolatività degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti paga-

menti e trasferimenti tra i partecipanti a un sistema e, nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, anche la loro opponibilità ai terzi, qualora siano soddisfatte specifiche condizioni relative al momento di immissione nel sistema degli ordini di trasferimento.

La lettera *b)* prevede, nell'ipotesi di sistemi interoperabili, l'inserimento di norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi, al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento.

La lettera *c)* prevede, in conformità alla direttiva 2009/44/CE, che siano apportate opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il creditore ceduto e i terzi.

In proposito rammenta che, ai sensi della normativa italiana di attuazione della direttiva 2002/47/CE, di cui al decreto legislativo n. 170 del 2004, n. 170, i contratti di garanzia finanziaria sono i contratti di pegno o di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, nonché qualsiasi altro contratto di garanzia reale che abbia ad oggetto attività finanziarie e sia volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie, allorché le parti contraenti rientrino in una delle seguenti categorie. In tale contesto è disciplinata, tra l'altro, l'efficacia della clausola di *close-out netting*, in base alla quale, in caso di eventi che determinino l'escussione della garanzia finanziaria, le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e sono convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo, ovvero viene cal-

colato il debito di ciascuna parte nei confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni e viene determinata la somma netta globale risultante dal saldo e dovuta dalla parte il cui debito è più elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti.

La lettera *d)* impone di introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento.

La lettera *e)* prevede di rivedere, ove necessario, la disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli articoli 72 e 202 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.

Al riguardo ricorda che il predetto articolo 72 del TUF attribuisce alla CONSOB il potere di dichiarare l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati e ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari, con immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente. La disposizione demanda inoltre alla CONSOB – d'intesa con la Banca d'Italia – il potere di stabilire i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonché le relative modalità di accertamento e di liquidazione; la liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, cui è affidato il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza.

L'articolo 202 del TUF prevede invece, fatte salve le prescrizioni dell'articolo 72, l'applicazione delle disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio anche alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all'esercizio delle attività di

negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, ovvero di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

L'articolo 25 del disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi, un decreto legislativo per l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009 in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate.

Al riguardo ricorda che la sezione II della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione prevede in particolare, al punto 3, che ogni società quotata dovrebbe rendere pubblica una dichiarazione sulla propria politica delle remunerazioni, la quale dovrebbe far parte di una relazione sulla remunerazione e/o essere inclusa nei conti annuali e nella relazione annuale o negli allegati ai conti annuali della società, nonché figurare sul sito web della società quotata.

Tale dichiarazione dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla politica delle remunerazioni per l'esercizio finanziario successivo e, se del caso, per i seguenti, mettendo particolarmente in rilievo i cambiamenti significativi nella politica delle remunerazioni della società quotata rispetto all'esercizio finanziario precedente. La dichiarazione dovrebbe altresì sintetizzare e illustrare la politica della società quotata rispetto alle condizioni contrattuali degli amministratori con incarichi esecutivi, includendo, fra l'altro, informazioni relative alla durata dei contratti degli amministratori con incarichi esecutivi, alle disposizioni riguardanti le remunerazioni da corrispondere in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Dovrebbero, inoltre, essere pubblicate le informazioni relative all'iter preparatorio e decisionale necessario per definire la politica delle remunerazioni degli amministratori della società quotata, includendo, se del caso, ragguagli inerenti al mandato e alla composizione del comitato delle remunerazioni, i nomi dei consulenti esterni ai quali ci si è rivolti

per definire la politica delle remunerazioni e il ruolo dell'assemblea generale annuale degli azionisti.

Il punto 4 della predetta sezione II, relativo al voto degli azionisti, prevede che, fatto salvo il ruolo e l'organizzazione degli organismi responsabili per stabilire le remunerazioni degli amministratori, la politica delle remunerazioni, nonché ogni sostanziale modificazione di detta politica, dovrebbe costituire un punto separato all'ordine del giorno dell'assemblea generale annuale; la dichiarazione relativa alle remunerazioni dovrebbe a sua volta essere sottoposta al voto, vincolante oppure consultivo, dell'assemblea generale annuale degli azionisti. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire che si proceda a tale voto soltanto qualora lo richieda un numero di azionisti pari ad almeno il 25 per cento del totale dei voti detenuti dagli azionisti, fermo comunque restando il diritto degli azionisti di presentare una risoluzione in Assemblea conformemente alla legislazione nazionale.

Con la Raccomandazione della Commissione n. 2009/385/CE sono state integrate le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate, specificando che la dichiarazione relativa alle retribuzioni dovrebbe essere chiara e facilmente comprensibile e che la dichiarazione dovrebbe recare ulteriori informazioni.

La sezione III della raccomandazione 2004/913/CE interviene invece in merito alla pubblicità della remunerazione dei singoli amministratori, specificando che la remunerazione totale, nonché le altre prestazioni accordate ai singoli amministratori nel corso dell'esercizio finanziario considerato, dovrebbero figurare in modo dettagliato nei conti annuali o negli allegati a detti conti oppure, se del caso, nella relazione sulle remunerazioni. I conti annuali o i loro allegati oppure, se del caso, la relazione sulle remunerazioni, dovrebbero contenere almeno le informazioni relative alla remunerazione o al trattamento, alle cosiddette *stock option*, alle

pensioni integrative e agli eventuali prestiti, pagamenti anticipati e garanzie da parte dalla società stessa, da una sua controllata ovvero da una società inclusa nei suoi conti annuali consolidati.

L'articolo 25 del disegno di legge specifica che il legislatore delegato, oltre a rispettare i principi e criteri direttivi di cui alle raccomandazioni 2004/913/CE e 2009/385/CE, dovrà attenersi alle seguenti ulteriori previsioni:

a) prevedere che le società quotate rendano pubblica una relazione sulle remunerazioni che illustri in apposita sezione la loro politica in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio finanziario successivo;

b) anche al fine di assicurare la trasparenza dell'attuazione della politica di remunerazione, prevedere che la relazione sulla remunerazione illustri in apposita sezione i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche;

c) ferme restando le disposizioni legislative che disciplinano la competenza a determinare la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, stabilire il coinvolgimento dell'assemblea dei soci nell'approvazione della politica di remunerazione;

d) prevedere che il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento;

e) prevedere che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito non debbano essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del

rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo, stabilendo altresì il divieto di includere tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano i medesimi soggetti le *stock option* e le azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

f) attribuire, per quanto occorra, alle amministrazioni o alle autorità di vigilanza competenti i poteri regolamentari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega.

Con riferimento alla previsione di cui alla lettera a), rileva come, nella prassi, le politiche in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche abbiano carattere pluriennale.

Esprime quindi perplessità in relazione alla lettera d), evidenziando come la previsione legislativa di un limite alla retribuzione corrisposta da parte di soggetti privati potrebbe risultare lesiva del principio di autonomia negoziale che connota, nel nostro ordinamento, l'iniziativa economica privata, tutelata dall'articolo 41 della Costituzione. Rileva inoltre come tale previsione, introdotta, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, potrebbe produrre distorsioni nel mercato il cui impatto non è stato probabilmente pienamente valutato.

In merito alla formulazione della lettera e), segnala come la richiamata lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR sia stata abrogata dall'articolo 82, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Inoltre, qualora la previsione debba intendersi nel senso di un divieto di attribuzione di *stock option* agli amministratori e membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito, appare opportuno coordinare tali previsioni con le disposizioni contenute all'articolo 114-bis del TUF, il quale prevede, per gli emittenti quotati e gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante,

che i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Sempre con riferimento alla lettera e), sottolinea altresì la necessità di valutare se la previsione legislativa di un divieto alla retribuzione corrisposta da parte di soggetti privati contrasti con il principio di libertà dell'iniziativa economica privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione.

L'articolo 51, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito, che stabilisce le condizioni per l'emissione dei rating, fissando disposizioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di *rating* del credito, al fine di promuoverne l'indipendenza e di prevenire i conflitti di interesse.

Al riguardo ricorda che il regolamento n. 1060/2009 è stato emanato soprattutto in ragione del ruolo svolto dalle agenzie di *rating* sui mercati mobiliari e bancari mondiali, e dell'impatto significativo che tali *rating* hanno sul funzionamento del mercato e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori, in considerazione del fatto che essi sono utilizzati dagli investitori, dai mutuatari, dagli emittenti e dai governi come elementi che contribuiscono alla formazione di decisioni informate in materia di investimenti e di finanziamenti.

In tale contesto l'articolo 51, in ottemperanza al disposto dell'articolo 22 del regolamento n. 1060/2009, il quale prevede che entro il 7 giugno 2010 ciascuno Stato membro designi un'autorità competente ai fini indicati dal regolamento medesimo, individua allo scopo la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), attribuendole i poteri di vigi-

lanza e di indagine di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento n. 1060/2009.

A tale proposito ricorda che l'articolo 23 del regolamento assegna alle autorità competenti, a norma della legislazione nazionale, tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Esse esercitano tali poteri, direttamente, in collaborazione con altre autorità o rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti. I poteri di vigilanza comprendono, tra l'altro, l'accesso documentale, la richiesta di informazioni e il potere ispettivo, unicamente nei confronti delle agenzie di *rating* del credito, delle persone che partecipano alle attività di rating, delle entità valutate e dei terzi collegati, dei terzi a cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato determinate funzioni o attività e di altre persone diversamente collegate o connesse con le agenzie di *rating* del credito o con le attività di *rating*.

L'articolo 24 del regolamento sancisce quali misure di vigilanza possono essere adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, tra le quali si prevede la revoca della registrazione dell'agenzia di *rating* al CESR – (Committee of European Securities Regulators) e il divieto di emettere *rating* efficaci in tutta la Comunità.

L'articolo 25 disciplina invece le misure di vigilanza che possono essere adottate dalle autorità competenti diverse da quella dello Stato membro di origine.

In tale contesto l'articolo 51 del disegno di legge, in ottemperanza alle indicazioni contenute nell'articolo 36 del regolamento n. 1060/2009, il quale impone agli stati membri di determinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento medesimo, nonché di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione, stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), concernenti le sanzioni amministrative in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione.

L'articolo 51 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate (ovvero la CONSOB) devono svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le direttive contemplate nell'Allegato B (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari), nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte alcune direttive rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

La direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti sul consumo dei seguenti prodotti: prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE; tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CE e 92/80/CE.

Questi prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio della Comunità, ovvero al momento della loro importazione nel territorio della Comunità.

La direttiva si applica al territorio della Comunità europea, fatta eccezione per le isole Canarie, Dipartimenti francesi d'oltremare, isole Åland, isole Anglo-normanne, nonché a quei territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità (isola di Helgoland; territorio di Büsingen; Ceuta; Melilla; Livigno; Campione d'Italia; acque italiane del lago di Lugano).

Le accise divengono esigibili al momento e nello Stato membro dell'immisione in consumo. Il debitore dell'accisa è generalmente il depositario autorizzato o il destinatario registrato.

I prodotti sottoposti ad accisa che sono stati immessi in consumo possono essere oggetto di rimborso o sgravio alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; da organizzazioni internazionali; dalle forze armate di qualsiasi Stato; nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Gli Stati membri possono anche esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte (qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto, autorizzato a effettuare vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità) e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.

Le accise sono esigibili unicamente nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati da un privato. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa siano destinati all'uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi: lo *status* commerciale del detentore dei prodotti; il luogo in cui si trovano i prodotti; qualsiasi documento relativo ai prodotti; la natura dei prodotti; la quantità dei prodotti.

Se i prodotti sottoposti ad accisa destinati al consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, essi sono sottoposti ad accisa e l'accisa diventa esigibile in quest'ultimo Stato membro. Le accise pagate nel primo Stato membro possono essere rimborsate.

In caso di vendita a distanza da uno Stato membro verso un altro Stato membro, il venditore deve pagare l'accisa nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri possono inoltre prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento.

Al riguardo segnala come la direttiva 92/12/CEE stabilisca che i prodotti soggetti ad accisa i quali circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati

membri, devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.

L'articolo 21 della direttiva 2008/118/CE, recependo quanto già disposto dalla Decisione n. 1152/2003/CE, specifica che la circolazione in regime sospensivo deve aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, conformemente ad una procedura la quale viene di seguito descritta e che prevede la presentazione, da parte dello speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, di una bozza del suddetto documento elettronico, per il tramite del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, di cui all'articolo 1 della Decisione 1152/2003/CE. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono, successivamente, effettuare una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico, informando immediatamente lo speditore se questi non sono validi.

Il suddetto sistema informatizzato deve inoltre permettere alle autorità competenti di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e di monitorare la circolazione di questi ultimi quando circolino in sospensione dall'accisa. Infine esso va utilizzato anche al fine di garantire la riscossione dell'imposta secondo le aliquote fissate dagli Stati membri.

Al fine di permettere il graduale adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, gli Stati membri beneficeranno tuttavia di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione continuerà ad avvenire secondo le formalità previste dalla Direttiva 92/12/CEE.

La direttiva 2008/118/CE abroga inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2010, la direttiva 92/12/CE.

Per quanto riguarda il termine di recepimento della direttiva, gli Stati membri devono provvedere ad adottare e pubblicare, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e ammini-

strative necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010.

Al riguardo segnala come la direttiva sia già contenuta nell'allegato B alla legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008, e come, secondo informazioni assunte in via ufficiosa, il relativo schema di decreto legislativo di attuazione della delega sarebbe già stato approvato in via preliminare del Consiglio dei Ministri, e dovrebbe pertanto essere prossimamente trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

La direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, intende promuovere la convergenza tra gli Stati membri dei sistemi di garanzia dei depositi dei risparmiatori, al fine di ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento del settore finanziario. A tal fine la direttiva apporta modifiche alla direttiva 94/19/CE, disponendo un aumento della copertura minima dei depositanti.

L'articolo 1 elenca le modifiche operate alla direttiva 94/19/CE.

In particolare, il punto 1 abbrevia da ventuno a cinque giorni il termine entro il quale le autorità competenti devono valutare come « indisponibile » un deposito.

Il punto 2 prevede che, nei casi previsti dalle disposizioni comunitarie, gli Stati membri assicurino la cooperazione tra i regimi di garanzia dei depositi e che la Commissione europea sottoponga a revisione almeno biennale i meccanismi previsti dalla direttiva 94/19/CE per la tutela dei depositanti delle succursali costituite dagli enti creditizi in altri Stati membri proponendo, se del caso, pertinenti modifiche.

Il punto 3 impone agli Stati membri di prevedere che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50.000 euro in caso di indisponibilità dei depositi e che, entro il 31 dicembre 2010 essa sia aumentata a 100.000 euro. Viene fatta salva l'ipotesi in cui la Commissione ritenga inopportuna e non sostenibile sul piano finanziario tale prescrizione, nel qual caso essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una

proposta di modifica. Lo stesso livello di copertura si applica a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l'euro. Sono fatte salve le maggiori tutele introdotte prima del 1° gennaio 2008, in particolare per ragioni di carattere sociale, volte alla copertura totale per determinati tipi di depositi, ed è previsto per la Commissione il potere di adeguare gli importi di copertura al tasso di inflazione nell'Unione.

Il punto 4 aggiunge un nuovo articolo 7-bis alla direttiva 94/19/CE, disponendo che la Commissione sia assistita dal comitato bancario europeo.

Il punto 5 reca disposizioni in materia di informazione dei depositanti, tra l'altro imponendo agli Stati membri di provvedere affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale aderiscono l'ente e le sue succursali all'interno della Comunità o eventuali accordi alternativi.

Il punto 6 abbrevia da tre mesi a venti giorni lavorativi il termine a disposizione dei sistemi di garanzia dei depositi per pagare i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili. La proroga del termine – concessa in circostanze eccezionali – non può essere superiore a dieci giorni lavorativi.

L'articolo 2 della direttiva individua nel 30 giugno 2009 il termine di recepimento della direttiva, fatto salvo il diverso termine del 31 dicembre 2010 per l'adeguamento alle disposizioni relative alla modifica del termine per la valutazione della « indisponibilità dei depositi », all'aumento a 100.000 euro della copertura dei depositi, nonché al termine per il pagamento dei crediti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi).

Al riguardo ricorda che in Italia il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (FGDCC) proteggono i depositi fino a euro 103.291,38 per depositante. Il limite si calcola con riferimento alla somma dei depositi e dei

fondi che uno stesso cliente detiene presso la banca e non ai singoli conti o rapporti. Il predetto limite massimo di rimborso, nel caso di rapporti congiunti, si applica con riferimento a ciascuno degli intestatari e i conti si presumono ripartiti in eguale proporzione tra i medesimi.

La direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'18 giugno 2009 reca disposizioni di armonizzazione in materia di riduzione degli oneri amministrativi per le società di piccole e medie dimensioni, in particolare nei settori della contabilità e della revisione contabile, apportando modifiche alla direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e alla direttiva 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati.

L'articolo 1 della direttiva consente alle società di piccole e medie dimensioni di omettere nell'allegato anche gli elementi iscritti nella voce « spese di impianto e di ampliamento » oltre, come già previsto in origine dall'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 78/660/CEE, la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici.

Ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE, tali prescrizioni riguardano le società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano determinati limiti numerici, nella specie i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale non superiore a 4.000.000 Unità di conto europea (UCE) (EUR); importo netto del volume d'affari non superiore a 8.000.000 UCE (EUR); numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio non superiore a 250.

L'articolo 2 esenta le società-madri disciplinate dal diritto nazionale di uno Stato membro dall'obbligo di redigere conti consolidati ed una relazione consolidata sulla gestione, ove essa abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Ai sensi dell'articolo 3, il termine di recepimento della direttiva è il 1° gennaio 2011, mentre in base all'articolo 4 la direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 2009.

La direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, sostituisce l'articolo 22 e modifica gli articoli 140, lettera *b*), e 143 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione, che è stata recepita dall'Italia con legge n. 34 del 2008, legge comunitaria 2007.

In particolare, integrando l'articolo 143, la direttiva prevede che l'immissione in libera pratica di beni destinati ad essere trasferiti in uno Stato dell'Unione europea diverso da quello di importazione potrà avvenire senza pagamento dell'IVA se ricorrono alcune condizioni.

In sostanza l'IVA potrà non essere corrisposta se l'importatore avrà fornito allo Stato membro tre informazioni: il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione oppure quello attribuito al suo rappresentante fiscale debitore d'imposta; il numero d'identificazione IVA dell'acquirente cui i beni sono ceduti, attribuito in un altro Stato membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento; la prova che i beni importati siano destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.

Tali novità sono finalizzate a rispondere in modo efficace al fenomeno dell'evasione fiscale connessa all'importazione ed alla parziale modifica della precedente direttiva 2006/112/CE, che affidava alla discrezionalità degli Stati membri l'individuazione delle condizioni al ricorrere delle quali veniva concessa l'esenzione dall'IVA delle importazioni di beni, destinati ad essere ceduti o trasferiti ad un soggetto passivo in un altro Stato membro.

Le modifiche agli articoli 22 e 140 della 2006/112/CE sono invece volte ad operare correzioni di coordinamento formale connesse con la modifica recata all'articolo 143.

Le disposizioni della direttiva 2009/69/CE sono entrate in vigore il 24 luglio 2009 e le relative disposizioni di recepimento dovranno essere adottate entro il 1° gennaio 2011.

In merito agli effetti sulla normativa italiana derivanti dall'attuazione della direttiva, rileva come essa comporterà la necessità di apportare modifiche di natura essenzialmente formale all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, poiché in Italia la prassi dell'Amministrazione finanziaria è già orientata nel senso di riconoscere la facoltà di provvedere all'immissione in libera pratica di beni destinati alla cessione o al trasferimento in un altro Stato dell'Unione, solo previa identificazione o nomina di un rappresentante fiscale.

La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, entrata in vigore il 21 ottobre 2009, mira a codificare la normativa contenuta nella direttiva 68/151/CEE, concernente le garanzie che, ai sensi del Trattato, sono richieste alle società, negli Stati membri, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi alla luce delle notevoli e rilevanti modifiche che quest'ultima ha subito nel corso del tempo.

La direttiva si applica, in Italia, alle società per azioni, nonché a quelle a responsabilità limitata e in accomandita per azioni.

La garanzia fondamentale per la tutela degli interessi dei terzi è individuata dalla direttiva nella pubblicità, che deve consentire ai terzi di conoscere tutti gli atti societari essenziali, nonché le generalità delle persone le quali, in funzione delle cariche rivestire, hanno il potere giuridico di obbligare la società verso i terzi.

In tale contesto, gli Stati membri sono tenuti ad adottare adeguate misure che impongano alle società indicate di pubblicizzare alcuni determinati, fondamentali atti societari ed informazioni ulteriori. La

pubblicità dovrebbe riguardare almeno: l'atto costitutivo e lo statuto e le loro modifiche; la generalità delle persone che rappresentano la società e, in funzione delle cariche ricoperte, possono obbligare la società verso terzi; le generalità degli amministratori, di chi riveste funzioni di vigilanza e controllo; annualmente, l'entità del capitale sottoscritto; la contabilità di ogni esercizio finanziario (ove obbligatoria); il trasferimento di sede, lo scioglimento della società; le sentenze che dichiarino la nullità della società; i nomi degli eventuali liquidatori e la chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest'ultima produce effetti giuridici.

La direttiva prevede la costituzione di un fascicolo, per ogni società, da tenere presso un registro centrale (registro delle imprese) ove sono contenuti tutti i dati oggetto di pubblicità obbligatoria; di tali atti e informazioni sarà possibile, su richiesta, avere copia su carta o in formato elettronico.

Accanto al registro centrale si prevede la costituzione di un bollettino nazionale, che pubblicizzi l'avvenuto deposito presso il registro delle informazioni societarie obbligatorie; alla pubblicazione sul bollettino consegue l'opponibilità a terzi delle informazioni pubblicate nel bollettino.

Ulteriori disposizioni della direttiva sono dirette a facilitare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società; a tal fine gli Stati membri sono autorizzati a prevedere, oltre alla pubblicità obbligatoria in una delle lingue consentite negli Stati membri delle società in questione, la registrazione su base volontaria, in altre lingue, degli atti e delle indicazioni richiesti.

Le indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva dovrebbero essere menzionate in tutta la corrispondenza e in tutti gli ordinativi utilizzati, in ogni formato, dalle società. Se la società dispone di un sito Internet, sarà possibile su questo pubblicare le indicazioni obbligatorie e, se del caso, l'entità del capitale sottoscritto e versato.

Per le violazioni degli obblighi di pubblicità gli Stati membri devono stabilire un adeguato quadro sanzionatorio.

Si prevede, poi, che la tutela dei terzi sia assicurata mediante disposizioni che limitino, per quanto possibile, le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome della società; in tal senso, si prevede la responsabilità solidale e illimitata di chi abbia assunto tali obblighi prima della costituzione della società in persona giuridica; l'inopponibilità ai terzi di nomine irregolari delle persone che hanno obbligato la società, ove siano rispettati gli obblighi pubblicitari.

Sempre nell'ottica di garantire i terzi, sono previste precise limitazioni alla disciplina delle nullità delle società. A tal fine, la direttiva prevede la costituzione della società necessariamente per atto pubblico, l'opponibilità ai terzi della nullità (che comporta la liquidazione) solo quando siano stati assolti i richiamati obblighi di pubblicità, un termine di sei mesi per l'opposizione di terzo alla pronuncia di nullità, la quale non pregiudica, comunque, i diritti del terzo per obbligazioni pregresse assunte in suo favore.

La direttiva 2009/101 abroga, quindi, la precedente direttiva 68/151/CEE, come modificata dalle direttive 2003/58/CE e 2006/99/CE.

Dal momento che la direttiva si limita a codificare la precedente normativa, essa non pone un termine di attuazione.

La direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativamente alle società a responsabilità limitata con un unico socio, procede, per esigenze di chiarezza e coordinamento, ad una codificazione delle disposizioni comunitarie in materia contenute nella direttiva quadro 89/667/CEE (ora abrogata) che, nel tempo, ha subito diverse e sostanziali modificazioni.

La direttiva introduce misure di coordinamento da applicare alle normative degli Stati membri aventi ad oggetto le società a responsabilità limitata; essa è

applicabile anche alle s.p.a. negli ordinamenti che prevedono che possano avere un unico socio.

La direttiva stabilisce che una società a responsabilità limitata possa avere un socio unico all'atto della sua costituzione o in seguito alla riunione delle quote societarie in capo a un unico soggetto.

Una disciplina speciale o sanzionatoria può essere adottata dalle normative degli Stati membri quando una sola persona fisica sia socio unico di più di una società oppure quando socio unico sia una società unipersonale o altra persona giuridica.

Nel caso citato di riunione di tutte le quote in capo a un unico socio, sono tuttavia necessarie, a garanzia dei terzi, adeguate forme di pubblicità (nella specie, la pubblicazione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE o presso analogo registro tenuto dalla società ed accessibile al pubblico), anche per rendere nota l'identità del socio unico.

La direttiva specifica che i poteri del socio unico coincidono con quelli che sarebbero demandati all'assemblea nelle società pluripersonali, rendendo inoltre obbligatorio iscrivere a verbale (o redigere in forma scritta) le decisioni del socio unico nelle materie di propria competenza. Analoga forma è prescritta per i contratti tra il socio unico e la società che egli rappresenta, escluse eventualmente le operazioni correnti ordinarie.

La normativa del singolo Stato membro può anche vietare il socio unico in presenza di una disciplina interna che consenta all'imprenditore individuale di costituire imprese con responsabilità limitata ad un patrimonio destinato a specifico affare, purché detta impresa sia garantita da disciplina analoga a quella della direttiva 2009/102/CE.

Anche la direttiva 2009/102/CE, in quanto avente finalità di consolidamento e di codificazione normativa (in particolare, della direttiva 89/667/CEE, modificata dalla direttiva 2006/99/CE), non reca un termine di attuazione.

La direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

settembre 2009, modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio Ecofin, nonché delle iniziative internazionali – tra cui il G20 di Londra del 2 aprile 2009 – come prima misura di armonizzazione finalizzata ad ovviare alle carenze poste in evidenza dalla crisi finanziaria.

La direttiva è costituita da 5 articoli: i primi tre, rispettivamente, recano le modifiche alle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE, mentre l'articolo 4 fissa il termine di recepimento al 31 ottobre 2010, con applicazione a partire dal 31 dicembre 2010.

Un primo gruppo di norme della direttiva aggiorna la direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, in relazione all'allargamento dell'Unione.

In particolare, l'articolo 1, punto 1, mantiene la previsione ai sensi della quale gli Stati membri possono prevedere regimi prudenziali speciali per gli enti creditizi collegati permanentemente a un organismo centrale, ma elimina tuttavia le condizioni e i limiti temporali richiesti in precedenza (ovvero, che tali enti fossero collegati a un organismo centrale alla data del 15 dicembre 1977, e purché detti regimi fossero stati introdotti nel diritto nazionale entro il 15 dicembre 1979).

La modifica si è resa necessaria per consentire agli Stati che hanno aderito all'Unione europea dal 1980 di introdurre o mantenere analoghi regimi prudenziali speciali per collegamenti simili di enti creditizi che sono stati creati nel loro territorio.

Con un secondo gruppo di modifiche sono recate prescrizioni volte a prevedere l'efficace coordinamento tra le autorità nazionali investite del compito di gestire le crisi, anche ai fini di attenuazione del rischio sistemico, le loro azioni con altre autorità competenti e, se necessario, con le banche centrali.

In particolare l'articolo 1, punto 1, lettera c), aggiunge alle definizioni della direttiva 2006/48/CE quella di « autorità di vigilanza su base consolidata », con la quale si identifica l'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri nell'Unione europea e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziarie madri nell'Unione europea.

Con analoghe finalità si prescrive che le autorità competenti di uno Stato membro considerino debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza.

L'articolo 1, punto 4, lettera c), inserisce nella direttiva 2006/48/CE due nuovi articoli 42-*bis* e 42-*ter*, con lo scopo di coordinare l'azione delle autorità nazionali competenti, mentre i punti 5 e 6 del medesimo articolo 1 apportano talune nuove volte a garantire un adeguato scambio di informazioni anche con le Banche centrali nazionali e con il Sistema Europeo di Banche Centrali – SEBC.

La direttiva interviene inoltre sulla disciplina dei requisiti di capitale degli enti creditizi, soprattutto per riguarda la composizione qualitativa dei fondi propri di base.

In particolare, l'articolo 1, punti 7 e seguenti, novella in più punti la direttiva 2006/48/CE, soprattutto modificando le regole in tema di composizione e livello minimo dei fondi propri dell'ente creditizio, al fine di includervi gli strumenti che sono considerati dalla legge nazionale come capitale proprio, hanno rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione e assorbono pienamente le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie.

La direttiva interviene anche per evitare che l'ente abbia una concentrazione eccessiva di esposizioni verso un unico cliente o un unico gruppo di clienti collegati, in quanto tale situazione potrebbe essere considerata pregiudizievole per la solvibilità di un ente creditizio.

A tal fine l'articolo 1, punti da 13 a 18, introduce rilevanti modifiche alla disciplina delle esposizioni e, in particolare, prescrive più severe condizioni per l'attività delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito – ECAI (requisiti di obiettività, indipendenza, revisione continua e trasparenza), al fine di rendere la disciplina coerente con il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.

La direttiva interviene altresì per armonizzare le norme in materia di vigilanza e di controllo dei grandi fidi degli enti creditizi, allo scopo di ridurre l'onere amministrativo a carico degli enti creditizi e di evitare eccessive esposizioni di rischio verso il medesimo cliente, si dispone la riduzione del numero di opzioni offerte agli Stati membri per quanto riguarda i grandi fidi.

Oltre ad aumentare le operazioni che non costituiscono fidi, si dispone che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli orientamenti ai fini di una maggiore convergenza delle prassi di vigilanza; si modificano i criteri da utilizzare per la determinazione dell'esistenza di gruppi di clienti collegati e, dunque, di esposizioni che costituiscono un rischio unico: si impone di tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall'ente creditizio stesso o dall'impresa di investimento stessa, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate.

Sotto il profilo delle cartolarizzazioni, alla luce delle problematiche emerse in sede internazionale riguardo alla crisi finanziaria, la direttiva raccomanda l'eliminazione del disallineamento tra l'interesse delle imprese che « confezionano » i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori), sottolineando altresì l'importanza che gli interessi dei cedenti o dei promotori siano allineati a quelli degli investitori e che dunque i cedenti o i promotori mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione.

A tal fine è inserito nella direttiva 2006/48/CE un nuovo articolo 122-*bis*, il quale dispone, tra l'altro, che l'ente creditizio che non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario sia esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o fuori portafoglio di negoziazione solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto – come definito e disciplinato dal nuovo articolo – rilevante che, in ogni caso, non è inferiore al 5 per cento.

È prevista una disciplina specifica nel caso di enti creditizi – imprese madri nell'Unione europea o di società di partecipazione finanziaria comunitarie, o società controllate che procedono, in qualità di cedenti o promotori, alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrano nell'ambito della vigilanza su base consolidata, dalla quale sono peraltro escluse le esposizioni cartolarizzate costituite da crediti o crediti potenziali verso o garantiti integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente da specifici soggetti (tra cui le amministrazioni centrali o le banche centrali, le amministrazioni regionali, autorità locali ed enti del settore pubblico degli Stati membri).

Inoltre gli enti creditizi che non agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari, mettono in atto procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione e fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla prestazione delle esposizioni sottostanti le loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. Sono altresì previsti specifici obblighi di comunicazione in capo alle autorità competenti relativamente alle suddette operazioni di cartolarizzazione.

La direttiva raccomanda in proposito che le autorità competenti a livello nazionale dispongano di personale e risorse sufficienti per adempiere agli obblighi di vigilanza loro incombenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE e che i dipendenti impegnati nella vigilanza degli enti creditizi ai sensi di tale direttiva dispongano delle conoscenze e dell'esperienza adeguate ai compiti loro assegnati.

La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, concerne l'accesso alle attività di assicurazione e riassicurazione ed il loro esercizio, fissando le condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l'autorizzazione ad operare a livello comunitario, nonché rafforzando le norme in materia di vigilanza.

La direttiva contiene, al Titolo I, disposizioni riguardanti i requisiti di accesso alle attività oggetto della direttiva nel territorio UE; reca, al Titolo II, norme specifiche, di natura sostanziale per l'assicurazione e riassicurazione; rafforza, al Titolo III, la vigilanza nel caso di gruppi assicurativi e riassicurativi; dispone, al Titolo IV, in merito al risanamento e alle liquidazione delle imprese di assicurazione diretta; reca, ai Titoli V e VI, altre disposizioni e norme transitorie e finali.

La normativa europea fissa le condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l'autorizzazione ad operare a livello UE, tra cui la soglia minima di fondi propri necessaria a coprire, in prospettiva, il requisito patrimoniale di solvibilità e i requisiti di *governance*.

Per quanto riguarda l'assicurazione vita, ai sensi dell'articolo 2 la direttiva si applica ai contratti del ramo vita (incluse le assicurazioni per i casi di vita e di morte e miste, le assicurazioni vita con controassicurazione e quelle di nuzialità e di natalità). Si applica inoltre alle assicurazioni di rendita e a quelle complementari, alle operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione e a quelle dipendenti dalla durata della vita umana. In ordine all'assicurazione non vita, la direttiva si applica alle attività assicurative relative agli infortuni (compresi gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali), alla malattia, ai danni subiti da veicoli terrestri, ferroviari, aerei e di navigazione e alla responsabilità civile legata agli stessi, alle merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene), agli incendi ed altri elementi naturali, alla responsabilità civile generale, al credito (insolubilità generale, credito all'esportazione, vendita a rate, credito ipotecario e credito agricolo), alle cauzioni, alle perdite pecuniarie di vario genere (rischi relativi all'occupazione o insufficienza di entrate, ad esempio), alla tutela giudiziaria e all'assistenza alle persone in difficoltà.

La normativa europea non trova applicazione – tra l'altro – nei confronti di imprese aventi le seguenti caratteristiche, elencate all'articolo 4: incasso annuo di premi lordi contabilizzati non superiore a 5 milioni di euro; totale delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non superiore a 25 milioni di euro; totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non superiore a 25 milioni di euro; svolgimento di attività che non comprendono operazioni di assicurazione o riassicurazione volte a coprire passività e rischi di credito e cauzione, a meno che non costituiscano rischi accessori; svolgimento di attività che non comprendono operazioni di riassicurazione superiori a 0,5 milioni di euro dell'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o 2,5 milioni di euro delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10 per cento dell'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o al 10 per cento delle riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.

Ove uno di tali importi sia superato per tre anni consecutivi, la direttiva si applica a partire dal quarto anno.

Ai sensi dell'articolo 7 la direttiva non riguarda le imprese mutue che svolgono attività di assicurazione non vita e che hanno concluso con altre imprese mutue

una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti assicurativi da esse sottoscritti, ovvero la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti da tali contratti. Le norme non si applicano nemmeno, ai sensi dell'articolo 11, all'attività riassicurativa svolta o pienamente garantita dal governo di uno Stato membro che agisca, per motivi di interesse pubblico sostanziale, in qualità di riassicuratore di ultima istanza.

L'accesso all'attività di assicurazione diretta o di riassicurazione è subordinato alla concessione di un'autorizzazione preliminare da richiedere alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine (articolo 14), valida per tutta la Comunità (articolo 15). Tra le condizioni necessarie per ottenere la suddetta autorizzazione, gli articoli 17 e 18 prevedono requisiti di forma e condizioni sostanziali, tra cui: la necessità che le imprese da autorizzare detengano i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo; l'obbligo per le imprese di dimostrare che saranno in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire, in prospettiva, il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo; l'obbligo per le imprese di fornire informazioni sulla struttura del sistema di *governance* e di presentare un programma di attività.

Ai sensi dell'articolo 24 le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non possono concedere l'autorizzazione a intraprendere l'attività assicurativa o riassicurativa a un'impresa se non hanno prima ottenuto notizia dell'identità degli azionisti o dei soci che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di tale partecipazione.

L'articolo 100 della direttiva impone agli Stati membri di prescrivere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità.

Tale requisito è calcolato, all'inizio, con una formula *standard* prevista dal-

l'articolo 103, che è pari alla somma dei seguenti elementi: a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'articolo 104; b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 107; c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 108.

Ai sensi dell'articolo 101 il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta un'impresa e deve sia l'attività esistente sia quelle che si prevedono di attivare nell'anno successivo. Ove il livello del requisito scenda al di sotto del livello calcolato, si prescrive un intervento delle autorità di vigilanza, che può portare a una richiesta di miglioramento del capitale.

Gli Stati membri sono obbligati a esigere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale minimo di cui all'articolo 128, da calcolare in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione. Il requisito patrimoniale deve corrispondere, in base all'articolo 129, a un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti e i beneficiari sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse consentito.

L'articolo 29 della direttiva reca i principi generali dell'attività di vigilanza: essa è basata su metodo prospettico e orientato al rischio, e includere la verifica continua del corretto esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese. L'attività di vigilanza risulta dalla combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco: è fatto obbligo agli Stati membri di garantire che i requisiti stabiliti nella direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla complessità e alla portata dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

La vigilanza finanziaria comprende, ai sensi dell'articolo 30, la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dello stato di solvibilità dell'impresa, della costituzione di riserve tecniche, delle sue attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario. Gli Stati membri garantiscono, secondo l'articolo 34, che le autorità di vigilanza abbiano il potere di adottare misure preventive e correttive per assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Nell'interesse del funzionamento corretto del mercato interno, la direttiva pone una regolamentazione anche della vigilanza dei gruppi assicurativi: essa dovrebbe applicarsi in ogni caso a livello dell'impresa partecipante ultima che abbia la propria sede nella Comunità.

La direttiva è entrata in vigore il 6 gennaio 2010, salvo che per le disposizioni recate dall'articolo 311, le quali si applicano a partire dal 1° novembre 2012.

Gli Stati membri attuano le disposizioni elencate in dettaglio dall'articolo 309 entro il 31 ottobre 2012.

Si riserva quindi di formulare una proposta di relazione all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 febbraio 2010.

Audizione del Direttore generale di Confindustria sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.15.

AUDIZIONI

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.30.

Audizione del Presidente dell'ISVAP sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giancarlo GIANNINI, *Presidente dell'ISVAP*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti Francesco BARBATO (IdV), Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), Ivano STRIZZOLO (PD), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Giancarlo GIANNINI, *Presidente dell'ISVAP*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Presidente Giannini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02060 De Pasquale: Sull'erogazione di attività didattica alternativa all'insegnamento della religione cattolica	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	56
5-02091 Giulietti: Sulla nascita della <i>holding</i> « The Space Cinema »	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	59
5-02187 Murgia: Misure a tutela del patrimonio di architettura militare e civile nell'arcipelago di La Maddalena	51
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	60
5-02192 Antonino Russo: Sul diritto alla mobilità territoriale del personale docente	52
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	62
5-02200 Pes: Rischio di chiusura della sede universitaria decentrata di Oristano	53
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	64
5-02212 Schirru: Potenziamento delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità presso le scuole dell'I.C. Settimo San Pietro (Cagliari)	53
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	66
5-02283 Marco Carra: Sulla proposta di riqualificazione ambientale dell'azienda « Panguaneta » nel comune di Sabbioneta (Mantova)	53
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	68
5-02287 Trappolino: Intervento di ricostruzione delle mura poligonali del comune di Amelia (Terni)	54
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	69
5-02330 Ghizzoni: Sulla circolare relativa agli stanziamenti per le scuole	54
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	70

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla Comunicazione della Commissione europea recante « Dialogo università-imprese » (COM(2009)158 def.).

Audizione di rappresentanti di Confindustria e della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI).

Sul Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento » (COM(2009)329 def.) e sulla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.).

Audizione di rappresentanti di Confindustria e della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) (*Svolgimento e conclusione*)

AVVERTENZA

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 9.15.

5-02060 De Pasquale: Sull'erogazione di attività didattica alternativa all'insegnamento della religione cattolica.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), in qualità di cofirmataria, replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto nella risposta non vengono esplicitate le decisioni che il Governo intende attuare al fine di ottemperare al diritto costituzionale dei soggetti che non vogliono seguire l'insegnamento della religione cattolica e vogliono invece avvalersi della facoltà di seguire attività alternative. In particolare, nella risposta non si aggiunge nulla rispetto a ciò che già si conosce, dato che si fa riferimento alle circolari già esistenti, che prevedono le varie modalità alternative attraverso le quali è possibile soddisfare il diritto costituzionale in questione. Invece, con l'interrogazione si voleva «sbloccare la situazione», poiché nella situazione attuale la saturazione delle cattedre a 18 ore, l'abolizione delle compresenze e la mancanza di risorse per pagare le ore eccedenti rendono impossibile alle scuole garantire la presenza di docenti per le attività alternative.

Risulta, inoltre, che dalla circolare ministeriale per l'iscrizione all'anno scolastico emerge invece la volontà di eliminare la possibilità di svolgere la modalità alternativa dell'erogazione dell'attività didattica integrativa con personale docente de-

dicato. Sottolinea, invece, che tale opzione è fondamentale e che deve essere assolutamente garantita.

5-02091 Giuliotti: Sulla nascita della holding «The Space Cinema».

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe GIULIETTI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, sottolineando anzitutto che su materie che la Commissione segue con passione si verifica ormai costantemente un processo di accentramento da parte del Governo, dato che i provvedimenti su tali materie vengono emanati senza coinvolgere il Parlamento nella discussione. Rileva, peraltro, che tale discussione non deve portare necessariamente ad una opposizione preconcepita; non esiste infatti un diritto di veto; esistono anche casi di provvedimenti che avrebbero potuto ottenere l'avallo da parte della Commissione, se fossero stati discussi all'interno della stessa.

Rileva che il tema centrale dell'interrogazione è relativo alla concentrazione nella distribuzione delle sale cinematografiche di pochissimi film: di fatto si assiste ad un fenomeno per cui, a fronte della moltiplicazione delle sale, vengono distribuiti ad esempio solo due film per quindici sale. Sottolinea che il problema avrebbe dovuto essere affrontato dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che invece si disinteressa della questione, mentre invece si è occupata del problema per quel che riguarda le edicole.

5-02187 Murgia: Misure a tutela del patrimonio di architettura militare e civile nell'arcipelago di La Maddalena.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Bruno MURGIA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, pur rilevando che l'interrogazione fa riferimento a un periodo precedente rispetto ai fatti di più stretta attualità e in particolare a un *dossier* fotografico riguardante l'isola della Maddalena.

Segnala, peraltro, che l'isola della Maddalena fa parte di un parco nazionale: all'interno del parco vi sono competenze diverse e l'azione di tutela del ministro dovrebbe fare quindi da collante rispetto alle diverse iniziative, ciò che invece non è accaduto.

Segnala, inoltre, in conclusione che esiste un problema relativo alle strutture del G8 non ancora completate e che bisogna « accendere un faro » per chiarire le situazioni in questione, che interessano una delle isole più belle del Mediterraneo.

5-02192 Antonino Russo: Sul diritto alla mobilità territoriale del personale docente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonino RUSSO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando innanzitutto che non è pensabile che le risposte alle interrogazioni non abbiano attinenza con la realtà e con le ultime novità intervenute: vi è quindi o ignoranza o malafede da parte degli uffici del Ministero. Segnala al riguardo che in occasione di una risposta a una sua precedente interrogazione si era infatti evidenziato che gli uffici non erano a conoscenza di una sentenza del Consiglio di Stato che era stata emessa quindici giorni prima della risposta. Osserva che nel caso di specie vi è stata un'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale, che è stata comunicata, come avviene sempre in questi casi ai Presidenti della due Camere, dato che una pronuncia di illegittimità costituzionale di una legge può provocare gravi danni a carico delle casse dello Stato. Evidenzia che non vi è quindi la volontà da parte dell'amministrazione

di porre rimedio a una vicenda molto grave; le risposte date sono infatti elusive, evasive, molto caute. Evidenzia altresì che sono stati commessi gravi errori e che c'è una volontà di non commentare l'*excursus* della vicenda in questione, in quanto c'è imbarazzo per le falsità che sono state affermate.

Rileva, in particolare, che la vicenda riguarda la questione dell'inserimento a pettine nelle graduatorie dei docenti e che l'interpretazione ministeriale al riguardo è stata smentita da una sentenza del TAR Lazio, dal giudizio di ottemperanza e da numerose osservazioni che non sono state tenute in considerazione. In particolare, rileva che dalla sentenza della magistratura si evince che il legislatore con la legge finanziaria del 2007 non intendeva « cristallizzare » le graduatorie e che il Ministero ha quindi operato un'interpretazione autentica falsa o in malafede. Al riguardo, segnala che il Ministero afferma che vi è stata un'interpretazione e un'applicazione della *ratio* della legge mentre ciò non risponde al vero perché tale interpretazione lede principi costituzionali, come è rilevato dalla ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Tale ordinanza segnala che vi è una violazione di ben sei articoli della Costituzione e cioè gli articoli 3, 97, 51, 24, 113 e 117 comma 1. Precisa che per ammissione dello stesso Ministero, tutto quello che è stato fatto ha avuto l'intenzione di eludere le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo. Rileva che ciò è grave, in quanto non si può violare l'interpretazione della magistratura e che se il problema non si risolve ci saranno gravi danni per le casse dello Stato, quantificabili in milioni di euro da pagare a titolo di risarcimento danni ai soggetti lesi dalle determinazioni dell'amministrazione. Specifica, inoltre, che non è affatto vero che gli insegnanti del Sud dopo l'inserimento nelle graduatorie del Nord tornano poi al Sud. Esistono infatti dati certi desunti dall'ultimo rapporto della Fondazione Agnelli dai quali si evince che invece solo una percentuale molto bassa di insegnanti del Sud pone in essere il comportamento in questione: si

tratta quindi di una ricostruzione non corrispondente a verità e cavalcata a fini elettoralistici da una parte politica. Ribadendo la propria indignazione, sottolinea in conclusione che è profondamente « vigliacco » prendersela con i più deboli.

5-02200 Pes: Rischio di chiusura della sede universitaria decentrata di Oristano.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che si tratta di una risposta « pilatesca », che non prende in considerazione il quesito posto, che sollecitava il Governo a esplicitare i propri intendimenti in merito alla vicenda in questione e in particolare in merito alle iniziative da prendere, al riguardo, con riferimento al riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Sottolinea che l'epicentro del problema si situa ad Oristano e in particolare presso l'università di Oristano, nell'ambito della quale si tiene un corso di laurea specialistica per archeologi subacquei, che andrebbe mantenuto in funzione. Rileva che la risposta non è una risposta sul punto, dato che si lascia tutto all'autonomia senza specificare cosa intende fare il Ministero sul punto.

5-02212 Schirru: Potenziamento delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità presso le scuole dell'I.C. Settimo San Pietro (Cagliari).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta ricevuta, in quanto si prefigura comunque una speranza per la soluzione del problema, in quanto si dà la possibilità al comune di Settimo San Pietro di coprire il fabbisogno che non è stato coperto. Ciò

che non la convince è invece l'affermazione contenuta nella premessa della risposta, in base alla quale il nostro Paese sarebbe all'avanguardia nell'integrazione degli alunni disabili. Infatti, vi è stata una grande cultura dell'integrazione che peraltro può essere sostenuta solo se vi sono risorse economiche sufficienti a disposizione e se non si attuano criteri troppo rigidi nella ripartizione delle risorse, come di fatto avviene, riferendosi a una serie di rapporti percentuali, che, a suo giudizio, poco aderiscono alla sostanza dei problemi. A suo giudizio, occorrerebbe infatti tenere conto delle potenzialità dei minori con disabili e occorrerebbe valorizzare al massimo tali potenzialità. Invece, il discorso che si fa è quello di un puro riferimento a rapporti percentuali, che non vanno bene. In definitiva, segnala che al fine di ottenere l'applicazione e il rispetto delle norme in favore dei disabili, è necessario spesso promuovere specifiche azioni presso i tribunali: ciò non può essere una soluzione al problema, anche perché non tutti hanno le risorse necessarie per adire i tribunali. Occorre invece assicurare a tutti l'integrazione scolastica. Constata, in conclusione, che almeno a seguito dell'interrogazione si è evidenziata la disponibilità ad aumentare di sedici ore settimanali la disponibilità per quel che riguarda gli alunni disabili, anche se appare a suo giudizio non positivo il fatto che tale determinazione sia stata assunta solo dopo un'esplicita richiesta in tal senso da parte di un parlamentare.

5-02283 Marco Carra: Sulla proposta di riqualificazione ambientale dell'azienda « Panguaneta » nel comune di Sabbioneta (Mantova).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che dalla risposta emerge che la conferenza dei servizi

affronterà la questione, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, in considerazione anche del fatto che l'area interessata è patrimonio dell'UNESCO. Rileva peraltro che nella risposta vi è un'imprecisione, in quanto si fa riferimento in modo errato al comune di Mantova invece che al comune di Sabbioneta, che è quello realmente interessato.

5-02287 Trappolino: Intervento di ricostruzione delle mura poligonali del comune di Amelia (Terni).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che il finanziamento di 150 mila euro per il 2010 era già previsto per il primo piano di interventi, a completamento del piano di interventi già previsto dal Governo Prodi. Non si aggiunge niente quindi nella risposta rispetto a quanto già a conoscenza e rileva in particolare che si tratta di un'area molto importante e che per tale area i fondi utilizzati sono stati finora quelli della regione Umbria e che sarebbe invece necessario che lo Stato intervenisse al fine di consentire il completamento delle opere.

5-02330 Ghizzoni: Sulla circolare relativa agli stanziamenti per le scuole.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che la circolare in questione è pervenuta alle scuole successivamente alla scadenza relativa all'adempimento della compilazione dei bilanci da parte delle scuole. Rileva, peraltro, che la risposta riguarda solamente le premesse e non le domande dell'interrogazione e che

le domande invece erano il punto centrale dell'interrogazione, quelle contenenti richieste di carattere politico. Nello specifico si contestava la legittimità di una nota ministeriale che modifica la regolamentazione in materia di contabilità, dato che la circolare sovverte i criteri di attribuzione e non rispetta in più punti il regolamento in questione. Rileva altresì che il Ministero è dell'opinione che la circolare non sia in contrasto con il regolamento ma non fornisce argomentazioni al riguardo. Segnala in particolare che i due « capitoloni » non vengono ripartiti secondo criteri trasparenti come invece sarebbe richiesto dalla normativa e che inoltre non vi è la finalizzazione delle varie spese. Inoltre, un ulteriore profilo di illegittimità della circolare è costituito dal fatto che la circolare conferisce alle scuole delle somme a titolo di « risorse finanziarie di cui si può fare affidamento »: tale dizione non è corretta in quanto sottintende che le somme assegnate sono le uniche a disposizione delle scuole, senza possibilità di integrazione. Ritene, inoltre, che la circolare è carente in quanto non prevede alcuna risorsa per il funzionamento didattico e amministrativo. Contesta inoltre il meccanismo per l'assegnazione dei finanziamenti per le supplenze, che viene parametrato ad un presunto tasso medio di assenteismo nazionale; inoltre il meccanismo prefigurato non va bene in quanto è necessario chiedere di volta in volta l'autorizzazione ministeriale, che impedirà di fatto la sostituzione dei docenti assenti. Sottolinea altresì che dalla circolare emerge in pratica la volontà di stabilire che le risorse devono essere recuperate dagli enti locali e dai genitori. Si dice infatti che occorre utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione, ma in tale ambito confluiscono sia le risorse dei contributi volontari dei genitori sia altre risorse che non possono essere utilizzate per le esigenze ordinarie. Rileva, in conclusione, che con la circolare in esame si trasmette un messaggio pericoloso, in quanto si sancisce un orientamento dello Stato volto a disimpegnarsi dalla responsabilità di sostenere le scuole nell'espletamento delle loro funzioni.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA, indi del vicepresidente Paola FRASSINETTI, indi del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 10.10.

Sulla Comunicazione della Commissione europea recante « Dialogo università-imprese » (COM(2009)158 def.).

Audizione di rappresentanti di Confindustria e della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI).

Sul Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329 def.) e sulla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.).

Audizione di rappresentanti di Confindustria e della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI).

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto delle indagini.

Svolgono una relazione, sui temi oggetto dell'audizione, il dottor Claudio GENTILI, *Direzione Politiche Industriali, Economia della Conoscenza, Europa e Internazionalizzazione*, il professore Corrado PETROCELLI, *Rettore dell'Università degli Studi di Bari*, il professore Giovanni MELIS, *Rettore dell'Università degli Studi di*

Cagliari, e il professore Paolo BOCCARDELLI, *Libera Università Internazionale degli Studi Sociali-LUISS Guido Carli*.

Valentina APREA, *presidente*, essendo imminenti votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.50, è ripresa alle 12.20.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione il dottor Claudio GENTILI, il professore Corrado PETROCELLI, il professore Giovanni MELIS, e il professore Paolo BOCCARDELLI.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Elena CENTEMERO (PdL), Caterina PES (PD), Sandro GOZI (PD), Gabriella CARLUCCI (PdL) e Valentina APREA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione, il professore Corrado PETROCELLI, il professore Giovanni MELIS e il professore Paolo BOCCARDELLI.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

ALLEGATO 1

5-02060 De Pasquale: Sull'erogazione di attività didattica alternativa all'insegnamento della religione cattolica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La riconduzione delle ore di insegnamento effettivo a 18 settimanali nella scuola secondaria di primo grado ha indubbiamente ridotto la disponibilità di docenti da destinare alle attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica (IRC). La situazione si presenta con maggiore rilevanza nella secondaria di primo grado, dato che l'età degli alunni suggerisce a coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica di optare per la frequenza di attività didattiche alternative, mentre nella secondaria di secondo grado tali studenti preferiscono, nella maggior parte dei casi, uscire da scuola o comunque non frequentare una specifica attività didattica. Nella scuola primaria e dell'infanzia, invece, rimangono sempre disponibili le ore non destinate all'insegnamento della religione cattolica dall'insegnante di classe o sezione (a ciò non idoneo o disponibile), che può – salvo diversa determinazione della programmazione didattica da parte della scuola (come previsto dalla circolare ministeriale n. 38 del 2009) – curare lo svolgimento delle attività riservate a coloro che non si avvalgono di detto insegnamento, i quali, come è noto, hanno avuto finora la possibilità di scegliere fra quattro diverse opzioni: 1) attività didattiche e formative; 2) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 3) libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; 4) uscita dalla scuola.

In merito la recente circolare ministeriale n. 4 del 2010 sulle iscrizioni alle scuole del primo ciclo per l'anno scolastico

2010-2011, ha parzialmente innovato prevedendo tre sole alternative all'insegnamento della religione cattolica con esclusione dello studio individuale non assistito, per l'evidente intento di evitare nel primo ciclo di istruzione una condizione di oggettivo abbandono a se stessi di alunni ancora poco autonomi. In proposito è anche intervenuta la nota di chiarimento del 21 gennaio 2010, che precisa come le scelte alternative all'insegnamento della religione cattolica previste dall'Allegato E alla medesima circolare n. 4 « costituiscono il numero minimo di opzioni che la scuola offre agli alunni ». Il suddetto Allegato E, infatti, contiene due sole opzioni (« attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente » e « non frequenza della scuola nelle ore di Irc ») che devono essere considerate esemplificative delle possibili alternative che la scuola, nell'esercizio della propria autonomia, può offrire agli alunni che non si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

In materia sono comunque tuttora vigenti le istruzioni fornite in occasione della prima applicazione della nuova normativa concordataria. Con riferimento alla sola scuola secondaria di primo grado, che è l'ambito in cui probabilmente il problema risulta più avvertito, la circolare ministeriale n. 130 del 1986 stabilisce che « lo svolgimento di tali attività è programmato dal Collegio dei docenti entro il primo mese dall'inizio delle lezioni sentite, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori o chi esercita la potestà », precisando che i contenuti dovrebbero rivolgersi « all'approfondimento di quelle

parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile ».

La circolare ministeriale n. 211 del 1986 richiama inoltre l'attenzione sulla necessità che i collegi dei docenti provvedano rapidamente a programmare dette attività, informandone i consigli di classe affinché questi contattino i genitori per le decisioni conseguenti. In proposito la circolare ministeriale n. 316 del 1987 « ribadisce la necessità che da parte dei Collegi dei docenti siano formulati dei precisi programmi », mentre per quanto riguarda l'eventuale scelta dello studio individuale con assistenza di personale docente, quest'ultima « può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti ». Alla luce delle ulteriori recenti novità è quindi lasciata alle scuole ampia libertà di rispondere alle richieste dell'utenza, assicurando un servizio didatticamente qualificato.

Per quanto riguarda l'impiego del personale docente in tali attività, la circolare ministeriale n. 211 del 1986 ribadiva che « tutto il personale docente, in particolare quello appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o comunque a disposizione perché in soprannumero, deve essere interamente utilizzato » e che solo « qualora l'applicazione dei criteri sopraindicati e, per ultimo, il ricorso all'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo da parte di docenti in tal senso disponibili non consentano di assicurare lo svolgimento delle attività in questione, potrà procedersi, con provvedimento adeguatamente motivato, all'assunzione di personale supplente temporaneo ».

La circolare ministeriale n. 302 del 1987 precisava inoltre che per le attività alternative « si farà ricorso a docenti disponibili all'effettuazione delle ore eccedenti », mentre solo « in via assolutamente residuale » si potranno conferire « supplenze agli aspiranti inclusi nelle graduatorie [...], raggruppando per quanto pos-

sibile le ore disponibili in ciascuna istituzione scolastica, fino alla concorrenza dell'orario obbligatorio di servizio ». Peraltro, la medesima circolare chiariva anche che « attività diverse rispetto a quelle indicate nella più volte richiamata circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986 (relativa alle scuole secondarie di secondo grado) sono da ritenersi consentite subordinatamente alla utilizzazione di risorse certamente già disponibili e purché, comunque, il loro svolgimento non comporti il ricorso a supplenze. [...] Resta fermo, in ogni caso, con riferimento all'attività di studio individuale, che non potrà accedersi all'impiego di personale supplente ».

La circolare ministeriale n. 316 del 1987, infine, ribadiva che « debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni che si avvalgono e per quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, il rispetto del principio della *par condicio*. [...] Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio ».

Dal quadro richiamato risulta che, le attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica devono essere assicurate nelle scuole ricorrendo, nell'ordine: 1) a personale docente in soprannumero o comunque a disposizione della scuola; 2) a docenti tenuti al completamento dell'orario di servizio; 3) a docenti disponibili ad effettuare ore aggiuntive.

Poiché nella scuola secondaria di primo grado può accadere che manchi la disponibilità oraria di personale già in servizio, i dirigenti scolastici, una volta accertata la

mancanza di personale comunque a disposizione, devono attivarsi per acquisire la disponibilità di docenti per lo svolgimento di ore aggiuntive nell'espletamento delle attività alternative variamente richieste e programmate, avendo cura che tali docenti non prestino già servizio nelle classi degli studenti loro affidati.

Le risorse economiche per coprire tali esigenze possono essere poste a carico della Direzione territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze nel caso in cui si tratti di ore aggiuntive di docenti già retribuiti da tale ufficio, atteso che si tratta di un servizio stabilmente e continuamente assicurato dal docente fino al termine delle lezioni.

Una ulteriore, possibilità di intervento può essere individuata nell'utilizzo del Fondo di istituto che ogni scuola ha a disposizione per la realizzazione di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa. In tale ambito le singole istituzioni scolastiche possono prevedere uno specifico progetto da destinare alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.

Con tali accorgimenti, e nel puntuale rispetto delle richieste presentate dagli interessati, è quindi possibile assicurare il regolare svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.

ALLEGATO 2

5-02091 Giulietti: Sulla nascita della *holding* « The Space Cinema ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione degli Onorevoli Giulietti e De Biasi con la quale chiedono informazioni sul circuito « The Space Cinema ».

A tal proposito voglio anzitutto premettere che l'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004 (cosiddetta « legge cinema »), prevede che le operazioni di concentrazione debbano essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale valuta, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali le operazioni comunicate siano da vietare.

Ciò premesso, voglio rappresentare che con provvedimento n. 19995 del 18 giugno

2009 trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 287 del 1990, alle imprese interessate ed al Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di non avviare l'istruttoria sull'operazione di concentrazione in argomento in quanto – come si legge nella premessa al deliberato – « l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287 del 1990, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza ».

ALLEGATO 3

5-02187 Murgia: Misure a tutela del patrimonio di architettura militare e civile nell'arcipelago di La Maddalena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione degli Onorevoli Murgia e Granata con la quale si chiedono informazioni in merito alle misure adottate dal Ministero a tutela del patrimonio di architettura militare e civile dell'Arcipelago della Maddalena.

A tal proposito voglio anzitutto evidenziare che le questioni sollevate dagli Onorevoli interroganti, si riferiscono ad una serie di situazioni, con contenuti dissimili che coinvolgono le competenze di più Ministeri (*in primis* Difesa e Ambiente) oltre che degli Enti Pubblici Territoriali interessati e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ciò che concerne la « destinazione finale » di alcune opere realizzate per il G8.

Ciò premesso, voglio comunque riferire circa lo stato delle iniziative e delle tutele monumentali attualmente poste in essere dal Ministero nel Comune della Maddalena, in relazione a quanto citato dagli Onorevoli interroganti.

Il complesso di beni costituenti il « Compendio Garibaldino di Caprera e Museo Nazionale », attualmente in consegna al Ministero, costituisce parte integrante dell'attività istituzionale attualmente svolta dalla struttura museale esistente o, in un'ottica di futuro sviluppo del Museo in questione, la competente Direzione Regionale del Ministero ha recentemente rappresentato all'Agenzia del Demanio la necessità di acquisire in uso governativo ulteriori aree strettamente connesse e contigue ai Compendio Garibaldino. Tutto ciò, sia al fine di una ricomposizione storico-ambientale del complesso in questione sia allo scopo di

perseguire una più incisiva azione di valorizzazione e fruizione dell'importante istituzione museale.

In particolare, sono state richieste le aree situate a Nord del Compendio Garibaldino fino alla Cala Garibaldi, il Casotto per la rimessa delle imbarcazioni del Generale, oggetto negli anni scorso di restauro da parte di questo Ministero, nonché il vicino approdo per le imbarcazioni. Inoltre, è stata richiesta l'acquisizione delle aree poste a sud del Compendio che, ancorché attualmente parzialmente in consegna al Corpo Forestale dello Stato, contengono diverse strutture e aree facenti parte del sistema agricolo impiantato da Garibaldi che sarebbe opportuno ricondurre ad unitarietà con la struttura museale.

Voglio peraltro aggiungere che sono in corso di svolgimento le verifiche istruttorie relative all'interesse culturale delle seguenti strutture storico-militari localizzate nell'isola Caprera:

località Arbuticci-Batteria Arbuticci;

località Punta Galera-Pian delle Spugne; Batteria Candeo;

località Poggio Raso-Batteria di Poggio Raso.

Aggiungo altresì che la locale Soprintendenza, proprio al fine di salvaguardare ed impedire l'ulteriore compromissione del patrimonio dell'architettura militare e civile dell'Arcipelago Maddalenino, ha proceduto a dichiarare formalmente l'interesse culturale del Forte Balbiano nell'isola della Maddalena e che è in avanzata

fase di completamento l'attività preliminare ed istruttoria della dichiarazione di interesse del Forte quadrato detto di Vela Marina e del Forte di San Giorgio detto Napoleonico nell'isola di Santo Stefano. In quest'ultima isola è stato formalmente avviato anche il procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell'area della Cava di Santo Stefano, famosa per ospitare l'incompiuto colosso monumentale dedicato da Mussolini a Costanzo Ciano.

Faccio altresì presente che, oltre al « Compendio Garibaldino », sono già stati sottoposti a vincolo di tutela diretta gli immobili demaniali situati nell'isola La Maddalena denominati « Dogane via G. Bruno », « Villa Barra Caracciolo » e « Fortino ».

Per quanto riguarda infine i lavori citati dagli Onorevoli interroganti riguardanti il faro di Razzoli, il faro di S. Maria, gli edifici in Spargi e Forte Opera Colmi, autorizzati dalla locale Soprintendenza, premesso che si tratta di lavori avviati e

condotti per iniziativa e sotto la responsabilità di altre amministrazioni, rappresento che lo stato dei cantieri è stato verificato durante un sopralluogo in elicottero svolto congiuntamente con il Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio e che, verificata l'effettiva interruzione dei lavori, è stato immediatamente sollecitato l'Ente Parco al fine di una loro rapida ripresa.

Sulla base di quanto esposto, ritengo sia evidente il grande sforzo propositivo, metodologico e concretamente operativo effettuato dal Ministero sui vasti complessi nonché, anche in corrispondenza del programma G8, su opere infrastrutturali presenti nell'Arcipelago della Maddalena che, nel condurre a qualificate risistemazioni, realizzate o programmate, soprattutto sull'isola della Maddalena, esprime la costante attenzione e l'interesse di questo Dicastero alla tutela del patrimonio ivi esistente.

ALLEGATO 4

5-02192 Antonino Russo: Sul diritto alla mobilità territoriale del personale docente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Non mi soffermerò sulle note vicende che hanno caratterizzato il tormentato percorso delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) istituite dalla legge n. 124 del 1999, che ha ingenerato negli interessati aspettative non corrispondenti alle reali capacità di assorbimento da parte del sistema scolastico.

Anche in considerazione dell'ampio *excursus* contenuto nel preambolo dell'atto in discussione, mi limiterò a richiamare i provvedimenti più recenti intervenuti in materia avendo riguardo alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante, che sollecita l'urgente emanazione di « un decreto integrativo che rispetti il diritto al trasferimento del personale docente e consenta il trasferimento, secondo il proprio punteggio, del personale docente in una delle quattro province scelte entro i termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale n. 42/2009 dell'8 aprile 2009 ».

È noto che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 605, ha disposto la trasformazione, per il biennio 2007/2009, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e non ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti.

L'Amministrazione ha ritenuto che, con tale disposizione, il legislatore abbia inteso, tra l'altro, in attesa della riforma del reclutamento, cristallizzare la posizione in graduatoria, salvaguardando i diritti quesiti di coloro che erano inseriti in prima applicazione in una provincia, fino alla loro assunzione nel ruolo.

Successivamente, la legge n. 169 del 30 ottobre 2008, all'articolo 5-*bis*, ha consentito ad alcune categorie di personale do-

cente, già iscritto a corsi abilitanti universitari nell'anno accademico 2007/2008, di completare il proprio percorso e di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento relative al biennio 2009/2011, senza nulla prevedere in merito alla possibilità di mobilità territoriale.

È noto, altresì, che l'Amministrazione ha ritenuto più aderente alla *ratio* della legge consentire i trasferimenti solo in posizione subordinata, cioè in coda, rispetto a coloro che erano inseriti inizialmente nelle graduatorie ad esaurimento; in tal senso dispone infatti il decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 al comma 11 dell'articolo 1.

La legge n. 167 del 24 novembre 2009, all'articolo 1, comma 4-*ter*, ha dato l'interpretazione autentica della normativa vigente, confermando la correttezza dell'orientamento dell'Amministrazione per il biennio 2009/2011, ed ha riconosciuto, nel contempo, il diritto del candidato al trasferimento, per il successivo biennio scolastico 2011/2013, dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione ed aggiornamento per il biennio 2007/2009 ad altra provincia di sua scelta, sulla base del proprio punteggio e della conseguente posizione in graduatoria.

Il citato articolo 1, comma 4-*ter*, dispone infatti, nella seconda parte, che « Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria ».

Il legislatore ha dunque riconosciuto la possibilità di far valere il diritto del candidato di trasferirsi con il proprio pun-

teggio in altra provincia, quindi con inserimento « a pettine », ma ciò soltanto in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento delle graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013; non ha invece inteso intervenire sugli assetti delle graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, definiti secondo il decreto ministeriale n. 42 del 2008 la cui correttezza, ribadisco, è stata confermata con la suddetta norma di interpretazione autentica.

ALLEGATO 5

5-02200 Pes: Rischio di chiusura della sede universitaria decentrata di Oristano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 è stata definita la nuova architettura del sistema degli ordinamenti didattici universitari attraverso la individuazione di criteri generali atti a consentire agli Atenei la progettazione dei propri corsi di studio in regime di completa autonomia didattica.

Successivamente il medesimo è stato modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che, all'articolo 9, commi 2 e 3, prevede che le Università decidono autonomamente, nel rispetto dei requisiti di risorse necessari stabiliti con decreto del Ministro, i corsi di studio che intendono attivare e/o disattivare e che gli stessi devono essere annualmente inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa, costituita presso il Ministero, il quale provvede alla verifica, con procedura informatizzata, del possesso dei predetti requisiti; inoltre, come indicato dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le Università, nella loro autonomia finanziaria, decidono in merito all'utilizzo delle risorse alle stesse attribuite, secondo principi di efficienza ed efficacia.

Si fa presente che, anche in relazione alla forte contrazione delle risorse finanziarie destinate alle Università, disposte dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministro, con nota n. 160 del 4 settembre 2009, (peraltro disponibile sul sito internet del Ministero), indirizzata a tutti i Rettori, ha previsto l'adozione di provvedimenti fina-

lizzati alla razionalizzazione dell'offerta formativa, anche con riferimento alle sedi decentrate, per il conseguimento di tre obiettivi:

A) la determinazione dell'offerta formativa effettivamente sostenibile tramite la definizione di più adeguati parametri quantitativi;

B) l'eliminazione degli ostacoli organizzativi e formali alla libera circolazione degli studenti;

C) l'assicurazione che le Università erogino un'offerta formativa qualificata, in coerenza con la Dichiarazione di Bologna e con l'Agenda di Lisbona.

Nell'allegato alla nota si illustrano quindi i principi e i contenuti generali degli interventi che si intende attuare, al fine di conseguire i suddetti obiettivi.

Le Università, peraltro, possono fin d'ora mettere a punto l'offerta formativa per l'anno accademico 2010/2011 tenendo presenti gli obiettivi in parola, anche valutandone attentamente le implicazioni per quanto riguarda la prosecuzione dell'attività nelle sedi decentrate; requisiti e caratteristiche delle medesime, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 1 del 2009, costituiranno l'oggetto di appositi interventi ministeriali, come previsto nelle Linee Guida.

Per quanto riguarda in particolare il Consorzio UNO, compete alle Università di

Cagliari e Sassari valutare l'importanza strategica dei corsi già attivati presso la sede decentrata di Oristano, sempre nell'ambito delle risorse disponibili, anche sensibilizzando al riguardo la Regione e gli

altri soggetti che hanno costituito e finanziato il Consorzio con proprie risorse il funzionamento della sede medesima, al fine di assicurare il proseguimento dei corsi in parola.

ALLEGATO 6

5-02212 Schirru: Potenziamento delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità presso le scuole dell'I.C. Settimo San Pietro (Cagliari).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che tra le nostre specificità positive in ambito europeo c'è l'integrazione degli allievi con disabilità nella scuola; nessun altro sistema educativo ha a questo proposito norme d'avanguardia come le nostre.

Per le esigenze di sostegno degli allievi disabili è stato previsto un apposito organico di diritto e annualmente vengono assegnate apposite risorse.

Ricordo che le modalità attraverso le quali l'amministrazione scolastica è chiamata ad assicurare la piena e proficua integrazione scolastica degli alunni in stato di disabilità, derivano da norme che, nel corso degli anni, hanno subito diverse modifiche fino a giungere alla recente legge n. 244 del 2007 emanata dal precedente Governo.

L'articolo 2, commi 413 e 414 della suddetta legge, finanziaria per il 2008, individua infatti nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo di posti di sostegno istituibili a livello nazionale.

Il comma 413 succitato, tenuto conto dell'obiettivo del graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi funzionanti in organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Questi posti sono comprensivi anche delle «deroghe» che in precedenza venivano autorizzate in organico di fatto per rispondere alle esigenze certificate.

Il comma 414 prevede inoltre che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Sulla base di tale incremento sarà possibile, alla fine del triennio, formare un organico di diritto di complessivi n. 63.347 posti.

In applicazione delle suddette disposizioni è stato predisposto lo schema di decreto interministeriale recante le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010, diramato con circolare n. 38 del 2 aprile 2009, con il quale sono stati confermati per l'anno scolastico 2009-2010 a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto nell'anno scolastico 2008-2009, con limitate variazioni a livello regionale, rese necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla citata legge n. 244, il rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

Il medesimo provvedimento demanda ai direttori generali regionali, in accordo con le Regioni, gli enti locali e gli altri livelli istituzionali competenti, le modalità di equilibrata ed accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, tenendo conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.

Con circolare n. 38 del 2 aprile 2009 è stata raccomandata la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

Alla luce della vigente normativa quindi l'alunno portatore di *handicap* ha diritto al massimo del sostegno nell'ambito delle risorse fissate dal legislatore e dai conseguenti provvedimenti attuativi.

Del resto il docente di sostegno è una risorsa assicurata alla scuola, perché su tutta la scuola (sulla molteplicità delle sue componenti) ricade il dovere di apprestare, per l'alunno disabile, gli strumenti che ne favoriscano l'integrazione, l'educazione e l'apprendimento. Il compito di redigere il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) – che descrive gli interventi predisposti per l'alunno disabile – è infatti espressamente rimesso (dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994) al « personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola », vale a dire all'intero consiglio di classe, e non già al solo docente di sostegno.

Proprio in quanto risorsa assegnata alla scuola e non al singolo portatore di *handicap*, il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del consiglio di classe, ne assume la contitolarità e partecipa alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e alla verifica delle attività di competenza del consiglio stesso con riferimento a tutti gli alunni della classe e non al solo allievo disabile (come previsto dal Testo unico sull'istruzione approvato dal decreto legislativo n. 297 del 1994).

Tanto premesso in via generale passo al caso dell'istituto comprensivo « Settimio Severo » di Cagliari sul quale l'Ufficio scolastico regionale ha riferito nei termini che seguono.

Il gruppo di lavoro per l'*handicap* dell'Ufficio scolastico provinciale Cagliari cui è affidata la proposta relativa al numero

delle ore di sostegno da attribuire a ciascun allievo, vista l'assegnazione delle risorse attribuite dalla Direzione scolastica regionale all'Ufficio scolastico provinciale di Cagliari, tenuto conto della normativa statale e regionale di riferimento ha individuato i seguenti criteri per la distribuzione delle risorse a ciascun ordine di scuola: numero degli alunni per classe; presenza di più alunni disabili nella stessa classe; intervento educativo da parte dell'ente locale; terapie da eseguirsi in orario scolastico.

Sulla base di tali criteri, il gruppo medesimo, preso atto delle necessità afferenti a ciascun ordine di scuola, ha fatto le sue proposte in merito all'assegnazione delle risorse disponibili, al Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Cagliari, il quale ha assegnato a ciascuna Istituzione scolastica un numero di posti che permettesse la gestione ottimale delle risorse finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità.

Dette valutazioni hanno portato all'assegnazione all'istituto comprensivo di n. 8,5 posti per n. 13 allievi disabili con un rapporto medio docente-alunni inferiore al rapporto di 1 a 2 tendenzialmente previsto dalla legge.

Nello specifico alla scuola dell'infanzia in presenza di due alunni con disabilità sono stati assegnati in organico n. 1,5 posti; alla scuola primaria, in presenza di cinque alunni con disabilità, sono stati assegnati in organico n. 3 posti, alla scuola secondaria di primo grado in presenza di sei alunni disabili sono state assegnate in organico n. 4 cattedre.

Faccio presente, infine che a breve, per la scuola primaria, è previsto un aumento di 16 ore settimanali di sostegno per l'utilizzo di un docente specializzato, da retribuire con fondi messi a disposizione dalla Regione Sardegna.

Questa ulteriore risorsa permetterà una redistribuzione delle ore di sostegno per gli alunni disabili.

ALLEGATO 7

5-02283 Marco Carra: Sulla proposta di riqualificazione ambientale dell'azienda « Panguaneta » nel comune di Sabbioneta (Mantova).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Carra con la quale si chiede quali precise indicazioni il Ministero intenda impartire all'Amministrazione comunale di Sabbioneta in merito alla proposta di ampliamento dell'azienda Panguaneta.

A tal proposito voglio anzitutto premettere che l'iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio Mondiale comporta da parte dello Stato l'obbligo della massima tutela e della migliore conservazione dei beni che si propongono.

Per ottemperare a tali impegni, in Italia nella definizione delle perimetrazioni dell'area da candidare e della relativa area di protezione (zona tampone), si tiene conto delle normative di tutela, di pianificazione territoriale e urbanistica per essere in condizione di garantire le condizioni di integrità dei beni proposti per l'iscrizione.

Si precisa che, nel caso di specie, lo stabilimento in questione è situato all'interno della zona tampone e a ridosso delle mura di Sabbioneta. La destinazione d'uso dell'area su cui oggi si vuole ampliare lo stabilimento, ai momento dell'iscrizione, era di tipo agricolo.

Una così importante modifica nella destinazione d'uso dei terreni, e la realizzazione dell'ampliamento, con le conseguenze che comporta in termini di impatto visivo, potrebbero creare problemi al sito UNESCO di Mantova e Sabbioneta, ed

aprire un procedimento da parte dell'UNESCO, qualora ritenesse l'intervento compromettente per il sito stesso.

In particolare, occorre precisare che al momento della redazione della candidatura, la perimetrazione delle aree era stata definita sulla base delle previsioni della normativa urbanistica vigente. L'area in questione, peraltro, non è assoggettata, allo stato, a vincolo paesaggistico o di tutela indiretta per il quale tuttavia i competenti organi tecnici del Ministero si stanno attivando.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene di competenza dell'amministrazione comunale vigilare sull'attuazione della normativa vigente sia nell'area iscritta sia nell'area tampone, in cui è prevista la conservazione della zona agricola che si estende oltre le mura della città. Ciò al fine di mantenere gli impegni assunti nei confronti dell'UNESCO al momento della presentazione della candidatura.

Allo stato attuale, quindi, non sussistono profili di competenza diretta degli uffici del Ministero, che potranno esprimersi con parere unicamente in sede di eventuale Conferenza dei Servizi, qualora dovesse essere avviata da parte del Comune di Mantova una procedura di variante urbanistica.

ALLEGATO 8

5-02287 Trappolino: Intervento di ricostruzione delle mura poligonali del comune di Amelia (Terni).

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'Onorevole Trappolino con la quale chiede informazioni sulle iniziative del Ministero per la ricostruzione e la stabilizzazione delle Mura poligonali del Comune di Amelia.

A tal proposito voglio anzitutto evidenziare che sono attualmente previsti, nell'ambito delle risorse disponibili, due distinti interventi di prosecuzione dei restauri da tempo intrapresi sulle mura poligonali di Amelia che riguardano sia il settore dei beni archeologici sia quello dei beni architettonici. Tale duplice attenzione che coinvolge direttamente le Soprintendenze competenti per materia, dipende dalla compresenza di elementi di carattere architettonico e di carattere archeologico del perimetro monumentale in oggetto, che ha inoltre un marcato carattere di palinsesto con sovrapposizione di varie fasi di intervento in diverse epoche storiche.

Ciò premesso, nel condividere le dichiarazioni di interesse del complesso che fanno da premessa alla presente interrogazione, voglio però evidenziare che non corrisponde al, vero quanto in essa sostenuto e cioè che l'impegno da me assunto in data 16 luglio 2008 in occasione della risposta ad analoga interrogazione presentata dall'Onorevole Bocci non sia stato rispettato.

Infatti, nel pieno rispetto degli impegni assunti, i lavori di risanamento delle mura di Amelia sono stati inseriti, tra le priorità del programma ordinario 2009/2011 per 150.000,00 euro per i beni archeologici e per 200.000,00 euro per i beni architettonici.

Nella programmazione ordinaria con decreto ministeriale 19 gennaio 2010, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, sono stati assegnati all'intervento in oggetto 150.000,00 euro, nell'ambito del settore antichità.

ALLEGATO 9

5-02330 Ghizzoni: Sulla circolare relativa agli stanziamenti per le scuole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione parlamentare in discussione gli Onorevoli interroganti formulano diverse osservazioni in merito alla circolare n. 9537 del 14 dicembre 2009 con la quale sono state comunicate alle scuole le risorse finanziarie su cui fare affidamento per la predisposizione del programma annuale relativo al 2010 e nel contempo sono state fornite alcune indicazioni per redigere il predetto documento contabile.

Quanto all'osservazione di cui al punto *a)* dell'atto, circa l'utilizzazione nella circolare del 14 dicembre dell'espressione « risorsa finanziaria su cui codesta scuola può fare affidamento » anziché « dotazione finanziaria ordinaria di istituto », si ritiene che la diversa formulazione non sia influente ai fini della predisposizione del programma annuale.

In merito al punto *b)* faccio presente che la circolare in parola non si pone in contrasto con il decreto ministeriale n. 21 del 2007.

Con riguardo al punto *c)* ricordo che l'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 44 del 2001 prevede che « le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa ».

In merito alle assegnazioni delle risorse aggiuntive per le supplenze di cui al punto *d)*, l'ulteriore fabbisogno per supplenze brevi, non quantificabile alla data della circolare, vista l'estrema variabilità dello stesso nel tempo, sarà sicuramente coperto. Il tasso medio di assenza non costituisce un limite per l'assegnazione delle risorse finanziarie, ma è un indicatore per una verifica della eventuale maggior spesa. Il fabbisogno ulteriore sarà anch'esso coperto in via generale, fatta salva la riserva, per l'Amministrazione, di verificare l'effettiva inderogabilità del fabbisogno nel caso di richieste finanziarie all'apparenza non rispondenti alla dimensione della scuola.

Quanto al finanziamento alle scuole individuate come capofila per la corresponsione dei compensi ai revisori dei conti, di cui al punto *e)*, il medesimo è compreso nelle spese generali di funzionamento. Tale compenso viene erogato dalla scuola capofila ma grava in parti uguali su tutte le scuole facenti parte dello stesso ambito.

In riferimento al punto *f)* la circolare citata si limita a fornire indicazioni per gli accertamenti che comportano variazioni di entrata senza specificare il soggetto competente ad adottare il provvedimento di variazione e pertanto non sussiste alcun contrasto con l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 44 del 2001.

Relativamente alle osservazioni di cui al punto *g)* faccio presente che le risorse finanziarie sulle quali le scuole possono fare affidamento permettono alle stesse di far fronte alle spese accessorie di personale già definite a livello contrattuale,

nonché alle altre spese per le quali era possibile, alla data della circolare, prevederne l'entità.

Le risorse di cui agli articoli 33 (funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa), 62 (sequenza contrattuale) e 87 (attività complementari di educazione fisica) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro saranno attribuite alla conclusione della relativa contrattazione. Dette risorse sono aggiuntive rispetto a quelle summenzionate e saranno ripartite sulla base di quanto verrà disposto nel contratto. Preciso anche che è stata richiamata l'attenzione delle scuole sulla necessità di impegnare la spesa per il contratto decentrato.

Le indicazioni circa l'impiego dell'avanzo di amministrazione di cui al punto *h)* sono coerenti con quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale n. 44 del 2001.

Passando al punto *i)* chiarisco che il vincolo sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è dato dal predetto articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 44 del 2001.

Circa il punto *j)* faccio presente che i contributi delle famiglie, degli enti locali e dei privati sono generalmente finalizzati e devono essere impegnati per il fine proprio; conseguentemente non possono « coprire il mancato finanziamento dello Stato ».

Quanto al punto *k)*, l'opportunità, prevista dalla circolare del 14 dicembre 2009, di iscrivere « l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione generale nell'aggregato Z "disponibilità da programmare" fino alla loro riscossione » deriva dall'applicazione delle disposizioni contenute nel più volte richiamato articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 44 del 2001.

Ed ancora, al punto *l)*, le risorse di bilancio disponibili possono essere impegnate con il perfezionamento dell'obbligazione giuridica.

Per quanto riguarda la spesa degli appalti di cui al punto *m)*, faccio presente che a tutte le scuole in cui il servizio di pulizia è esternalizzato sono state assegnate risorse almeno pari al costo del personale della scuola ridotto per effetto della esternalizzazione stessa. Di conseguenza non si verificano carichi di lavoro aggiuntivi per i collaboratori scolastici e il servizio previsto per i dipendenti delle ditte di pulizia è pari a quello che sarebbe reso dai collaboratori scolastici.

In merito all'ultimo punto preciso che il finanziamento per le ore eccedenti sarà comunicato appena definito l'accordo sindacale nazionale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
SEDE REFERENTE:	
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	72
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 11.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

C. 3196 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente relatore*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, sottolinea come il decreto-legge in esame, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti di immediata operatività in relazione a tre diverse fattispecie emergenziali: il sisma in Abruzzo dove, conclusa la fase di prima emergenza, si definiscono nuovi ambiti di competenza, al fine di raccordare le iniziative avviate con quelle per la ricostruzione; l'emergenza rifiuti in Campania, dove il 31 dicembre 2009 si è conclusa la dichiarazione di stato di emergenza nel settore dei rifiuti; la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico, per i quali è prevista la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di commissari straordinari.

Il decreto-legge, anche a seguito di numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, reca, inoltre, interventi volti a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, norme sull'attività del soccorso alpino, della

Croce rossa e dei vigili del fuoco, nonché disposizioni sul numero dei membri del governo e sul Piano carceri.

Rileva, in particolare, che l'articolo 1 disciplina – a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza (fino al 31 dicembre 2010) – il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, al fine assicurare che gli interventi di ricostruzione e quelli di assistenza alla popolazione siano posti in essere dalle amministrazioni territoriali, le quali possono assicurare il migliore coordinamento delle azioni finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita. Restano affidate al Dipartimento della protezione civile le competenze già attribuite dal decreto-legge n. 39 del 2009 per il completamento delle abitazioni da destinare alla popolazione. Con una modifica introdotta al Senato, il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci e i presidenti delle province interessati, per le rispettive competenze.

Osserva, quindi, che con gli articoli da 2 a 13 il Governo pone termine al momento emergenziale e affida nuovamente alle autonomie locali la gestione della vicenda rifiuti in Campania. Trattandosi tuttavia di una vicenda molto complessa che dura da 16 anni, la fase di passaggio dall'emergenza all'ordinarietà non può non comportare una fase di transizione per risolvere il delicato intreccio tra gestioni commissariali, legge regionale sui rifiuti (di cui nel frattempo la Regione Campania si è dotata), esigenze della cittadinanza e delle autonomie locali e necessità di porre un punto di chiarezza e di svolta nella materia.

In tal senso, rileva che vengono costituite due Unità operative per facilitare il subentro delle autonomie locali e definire i compiti e le funzioni delle province per la programmazione e l'ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti, nonché attribuire le risorse umane e finanziarie occorrenti per l'assolvimento delle obbligazioni riconducibili alle società provinciali. Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti numerosi emendamenti

volti a garantire il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali in tutte le dinamiche connesse alla nuova fase. In particolare, l'articolo 2 demanda ad apposito DPCM l'istituzione nell'ambito del Dipartimento della protezione civile di una « Unità stralcio » e di una « Unità operativa » nonché l'individuazione di contabilità speciali per il funzionamento e la gestione di tali unità.

Riferisce, inoltre, che l'articolo 3 assegna all'Unità stralcio il compito prioritario di definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti, predisponendo i piani di estinzione delle passività e provvedendo al pagamento dei debiti.

L'articolo 4, invece, definisce i compiti dell'Unità operativa, ivi inclusa la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti, tenuto conto, nelle more del definitivo piano regionale, delle Linee guida emanate dal Sottosegretario il 20 ottobre 2009 e, secondo un emendamento introdotto al Senato, sentite le rappresentanze degli enti locali.

Il successivo articolo 5 autorizza la salvaguardia delle aree di interesse strategico nazionale mediante l'impiego di duecentocinquanta unità delle Forze armate, prevedendo, in particolare, al comma 2, la cessazione di efficacia delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti campana, con salvezza dei rapporti giuridici in corso.

L'articolo 5-*bis*, introdotto al Senato, reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

Osserva, poi, che l'articolo 6 definisce le modalità per la determinazione da parte dell'Enea del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra. In proposito, ricorda che tale impianto – in costruzione da anni e messo in funzione da questo governo – è fra i più moderni di tutta Italia e anche d'Europa, brucia oltre 1.800 tonnellate di rifiuti ogni giorno, produce energia elettrica e sta già realizzando diversi milioni di euro di guadagno per l'energia elettrica che viene prodotta. A tal

fine, viene previsto, con un emendamento approvato al Senato, che siano rese provvisoriamente indisponibili – nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) – risorse pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011. L'articolo 7 disciplina il trasferimento alla regione della proprietà del termovalorizzatore mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2011. In base al comma 1-*bis*, inserito al Senato, qualora il trasferimento non avvenga entro il 31 gennaio 2012, questa viene comunque trasferita al Dipartimento della Protezione civile.

Osserva, quindi, che nelle more del trasferimento, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un contratto di affitto ad un canone pari a 2.500.000 euro mensili. Il Dipartimento mantiene quindi la disponibilità dell'impianto nonché i ricavi spettanti per la cessione dell'energia elettrica prodotta. L'articolo 8 disciplina le procedure di collaudo. Ove quest'ultimo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 7, il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione assume comunque la gestione piena dell'impianto. L'articolo 9 assicura la prosecuzione di attività di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che ASIA Spa, società *in house* del comune di Napoli, assicuri la necessaria funzionalità degli impianti di gestione rifiuti ubicati nella provincia (e non solo nel comune come previsto nel testo originario).

L'articolo 10 disciplina le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo; dispone, entro il 30 giugno 2010, il collaudo degli impianti di discarica per il subentro da parte delle province o delle società provinciali; autorizza l'estensione dei siti destinati a discarica nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Ricorda, poi, che, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio, fino al 31 dicembre 2011, gli impianti in esercizio sul

territorio nazionale possono aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento fino all'8 per cento.

Rispetto, invece, al termovalorizzatore nella provincia di Salerno, fa presente che si prevede che la provincia ponga in essere le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica. Pertanto, sono revocati gli atti già compiuti laddove non confermati dal Presidente della provincia. Il comma 6-*bis*, introdotto dal Senato, reca disposizioni finalizzate ad assicurare l'attuazione del comma 1-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008 per la progettazione, realizzazione e gestione di un ulteriore impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia.

L'articolo 10-*bis*, introdotto al Senato, detta disposizioni sanzionatorie applicabili nei territori già destinatari della declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.

L'articolo 11 reca norme sulla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti finalizzate ad accelerare la costituzione e l'avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione in capo ai Presidenti della provincia fino al 30 settembre 2010 dei compiti di programmazione del servizio, nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti privati, ovvero di avvalersi dei soggetti pubblici e privati che attualmente attendono ai predetti compiti, mediante proroga dei contratti in essere.

In particolare, il comma 2-*bis*, inserito dal Senato, reca una norma transitoria secondo cui, sino al 31 dicembre 2010, le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, quelle di smaltimento o recupero degli inerenti e la raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni.

Il successivo comma 3 assicura l'integrale copertura dei costi del ciclo dei rifiuti tramite l'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. A tal riguardo

le Società provinciali agiscono anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione dei relativi tributi o tariffe e attivano azioni di recupero degli importi evasi.

A tal fine, i comuni trasmettono alle società provinciali gli archivi della TARSU e della TIA, i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti, nonché le informazioni derivanti dall'Anagrafe della popolazione. In caso di inosservanza, il prefetto provvede anche attraverso la nomina di apposito Commissario *ad acta* e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del TUEL, in materia di rimozione e sospensione di amministratori.

I commi da 5-*bis* a 5-*quater*, introdotti dal Senato, recano disposizioni in materia di accertamento e riscossione della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. In particolare si prevede un metodo di calcolo, in via sperimentale e per il solo anno 2010, articolato in due parti elaborate distintamente dalle province e dai comuni per gli oneri di rispettiva competenza, che confluiscono in un unico titolo di pagamento. Alle province è inoltre assegnata la gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, fino all'esito dello stesso. Il comma 8 prevede il trasferimento ai soggetti subentranti – con contratto a tempo indeterminato – del personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine. È quindi assegnata in via straordinaria a favore delle province una somma pari ad euro 1,50 per ogni contribuente residente. Il Presidente della provincia è autorizzato a revocare gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.

L'articolo 11-*bis*, introdotto al Senato, prevede un accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente e soggetti pubblici, aziende acquedottistiche, associazioni di settore, finalizzato a aumentare il consumo di acqua potabile di rete.

L'articolo 12, per consentire la riscossione da parte dei consorzi operanti nel-

l'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, autorizza la conclusione di transazioni prevedenti l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. I Presidenti delle province nominano un soggetto liquidatore, cui, secondo una modifica introdotta al Senato, sono altresì conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei consorzi, e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province.

Infine, ricorda che si prevede che le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e la devoluzione del gettito d'imposta per la responsabilità civile auto. L'articolo 13 disciplina la definizione della dotazione organica del personale dei consorzi delle province campane, che deve essere approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. I consorzi provvedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio fino alla data del 31 dicembre 2008, dando priorità al personale già in servizio al 31 dicembre 2001.

Quanto alle norme riguardanti il Dipartimento di protezione civile, riferisce che l'articolo 14 autorizza l'avvio di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti i titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione, in deroga alla normativa vigente in materia di reclutamenti, limitazioni del *turn over* e stabilizzazioni nella pubblica amministrazione. L'articolo 14-*bis*, introdotto al Senato, estende al personale dei vigili del fuoco l'indennità di trasferimento, prevista dalla legge n. 86 del 2001.

Osserva, altresì, che l'articolo 15 prevede, fino al 31 dicembre 2010, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile. L'ultimo periodo del comma 1, introdotto al Senato, dispone che il Capo del Dipar-

timento della protezione civile, per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario, non debba percepire ulteriori emolumenti. La norma, poi, stabilisce che con DPCM siano definiti i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo nonché la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di emergenza. Il comma 3 prevede, al fine di assicurare risparmi di spesa, la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza.

Ricorda, quindi, che, con un emendamento introdotto al Senato, è previsto l'aumento del numero dei componenti del Governo (da 63 a 65). Il comma 3-*bis*, anch'esso introdotto al Senato, attribuisce al Dipartimento della protezione civile le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana, attualmente spettanti al Ministero della difesa. L'articolo 15-*bis*, introdotto dal Senato, reca norme in materia di formazione continua di pubblici dipendenti. L'articolo 15-*ter*, introdotto al Senato, apporta alcune modifiche relative all'uso del logo della protezione civile e dei vigili del fuoco.

Riferisce, inoltre, che l'articolo 16 autorizza la costituzione di una società *in house* a totale partecipazione pubblica denominata Protezione civile servizi s.p.a., per l'esercizio delle attività strumentali del Dipartimento. Nel corso dell'esame al Senato sono stati precisati i compiti e le funzioni della società nonché i rapporti tra quest'ultima e il Dipartimento, anche al fine di un più compiuto rispetto dell'ordinamento comunitario e della normativa in materia di appalti.

Sottolinea, poi, che l'articolo 17 contiene importanti disposizioni per l'attuazione della norma contenuta nella legge finanziaria per il 2010 che ha stanziato un miliardo di euro per interventi urgenti diretti a rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico. Si prevede la possibilità di nominare commissari straordinari, con gli stessi poteri dei commissari nominati per

la realizzazione delle opere strategiche della legge obiettivo, che attuano gli interventi di difesa del suolo, provvedono alle azioni di indirizzo e di supporto, promuovono le intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga. Si tratta, a suo avviso, di un primo intervento significativo del Governo per la messa in sicurezza del Paese, che questa Commissione ha più volte sollecitato sia durante l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo che in occasione dell'approvazione di alcune risoluzioni per la messa in sicurezza del nostro territorio.

Riferisce, quindi, che il Senato ha introdotto un finanziamento a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del dicembre scorso.

L'articolo 17-*bis*, introdotto al Senato, modifica la denominazione della scuola di specializzazione sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica in « Scuola di specializzazione in discipline ambientali ».

Ricorda, poi, che l'articolo 17-*ter*, introdotto al Senato, reca misure per la realizzazione del Piano carceri, introducendo un iter più snello per la localizzazione e le espropriazione delle aree ove realizzare le nuove strutture. A tal fine il Commissario straordinario può avvalersi della « Protezione civile S.p.A. ». Il successivo articolo 17-*quater*, introdotto al Senato, in relazione alla costruzione delle nuove strutture carcerarie, reca una disciplina analoga a quella introdotta dall'articolo 16 del primo decreto-Abruzzo (decreto-legge n. 39 del 2009) per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata. L'articolo 17-*quinquies*, anch'esso introdotto al Senato, dispone, poi, la non applicazione della disciplina sui commissari di governo ai commissari straordinari per le reti di energia.

L'articolo 18 contiene, infine, le norme di copertura finanziaria.

Ermete REALACCI (PD) osserva, preliminarmente, che anche in questa circostanza la Commissione è costretta a pagare un prezzo elevato in termini di cattivo andamento dei propri lavori in ragione del fatto che il funzionamento delle istituzioni parlamentari è calibrato sulle esigenze del presidente del Consiglio dei ministri anziché su quelle del Paese. L'intasamento dei lavori della Commissione – e la materiale impossibilità di apportare al provvedimento in esame qualsiasi modifica – è infatti conseguenza della scelta, a suo avviso, inaccettabile, fatta a gennaio dal Governo, di presentare al Senato sia il provvedimento in titolo che il decreto-legge cosiddetto « milleproroghe », costringendo così la Camera ad occuparsi solo del cosiddetto « legittimo impedimento » e impedendole, di fatto, ogni possibilità di approfondimento di un provvedimento – come quello in esame – che contiene, accanto a disposizioni opportune e condivisibili, punti di grave criticità.

Passando al merito di tali criticità, elenca sinteticamente quelle che, a suo avviso, appaiono le più gravi e le più bisognose di essere corrette da parte della Commissione, a partire dalle misure che, nell'ottica del superamento dell'emergenza rifiuti in Campania, attribuiscono alle province la competenza praticamente esclusiva in materia di regolazione e gestione del sistema regionale di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In tal modo, infatti, si andrà incontro, a suo avviso, al rischio grave e inaccettabile di disperdere e azzerare il patrimonio di esperienze positive che in molti comuni campani, a partire dalla città di Salerno, sono state realizzate.

In secondo luogo, rileva che la chiusura dell'emergenza non da alcuna garanzia sulla futura realizzazione di tutti i termovalorizzatori previsti e per i quali il Governo e il sottosegretario Bertolaso avevano assunto precisi impegni anche in sede parlamentare.

In terzo luogo, poi, ritiene assolutamente inaccettabili e da modificare da parte della Commissione le disposizioni contenute all'articolo 17 del decreto-legge in esame per fronteggiare la grave emer-

genza provocata in Liguria, in Emilia-Romagna e, soprattutto, in Toscana dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi alla fine di dicembre del 2009 e nei primi giorni di gennaio del 2010. Al riguardo, denuncia anzitutto l'assoluta inadeguatezza degli stanziamenti disposti con l'approvazione di un emendamento al Senato, che eroga solo 100 milioni di euro – peraltro, sottraendoli alle risorse precedentemente stanziati per la messa in sicurezza del territorio – a fronte di una stima di danni che ammonta a circa 700 milioni di euro. Stigmatizza, inoltre, il fatto che il Governo dopo aver annunciato pubblicamente l'intenzione di riconoscere ai soggetti imprenditoriali e ai cittadini dei territori colpiti dall'alluvione il beneficio della sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi, ha prima presentato e poi ritirato, durante l'esame al Senato del provvedimento in titolo, un emendamento in tal senso, mentre la maggioranza ha respinto tutti gli emendamenti presentati del partito democratico.

Infine, richiama l'attenzione della maggioranza su un ultimo punto critico, a suo avviso, forse, il più grave, vale a dire quello relativo alla costituzione della società protezione civile s.p.a. e ai gravissimi effetti che tale misura potrebbe comportare sul piano dell'indebolimento e della opacizzazione del sistema di protezione civile, che pure in questi anni – grazie alla competenza del sottosegretario Bertolaso, ma anche grazie alla fattiva collaborazione delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché delle associazioni di volontariato – ha saputo rappresentare un punto di eccellenza dell'Italia, senza uguali anche in campo internazionale.

Da questo punto di vista, ritiene che la politica fin qui portata avanti dal Governo rischi di portare un colpo mortale al sistema di protezione civile italiano. A suo avviso, infatti, non è ammissibile che la protezione civile venga chiamata in causa ogni volta che emergono disfunzioni e difficoltà amministrative o normative – che spetterebbe ad altri ben individuati organi di governo rimuovere o correggere –, come è successo ieri per l'organizza-

zione dei mondiali di nuoto o del G8, oggi per il piano carceri e domani, forse, per l'Expo 2015 di Milano. Allo stesso tempo, ritiene inaccettabile che l'attribuzione di compiti alla protezione civile divenga lo strumento per allentare o eludere ogni forma di controllo, gestionale, contabile e di legalità, oltretutto con gravi ripercussioni anche sul piano della concorrenza e della trasparenza dei mercati.

In tal senso, sollecita la Commissione a dedicare una seduta ad una riflessione sull'esperienza fallimentare, ormai documentabile, di tante strutture commissariali o straordinarie – come è il caso, ad esempio, delle società Patrimonio s.p.a. o Infrastrutture s.p.a. – che senza risolvere alcun problema né tanto meno velocizzare le procedure per la realizzazione di opere o interventi, hanno semplicemente finito per trasformarsi in una pletera di incarichi inutili e in pericolose occasioni di corruzione. Al riguardo, nell'esprimere l'auspicio che sulle vicende all'attenzione della cronaca in questi giorni la magistratura proceda senza ritardi all'accertamento delle eventuali responsabilità, ritiene indispensabile un'inversione di rotta da parte del Governo rispetto all'illusoria idea che la correttezza dei comportamenti possa unicamente fondarsi sull'autorevolezza dei singoli.

Sotto questo profilo, ritiene che sia necessario correggere le disposizioni che nel provvedimento in esame istituiscono commissari *ad hoc* per la gestione del programma di messa in sicurezza del territorio, escludendo senza alcuna giustificazione tutti i soggetti che a livello territoriale possono contribuire ad un uso efficace ed efficiente delle risorse, indirizzandole verso le vere priorità ed evitando sperperi e personalismi nella gestione delle risorse pubbliche.

Angelo ALESSANDRI, *presidente relatore*, intervenendo per una precisazione, ritiene che seppure alcune delle considerazioni svolte dal deputato Realacci in tema di misure e di strumenti per la messa in sicurezza del territorio scaturiscono da problemi reali, il provvedimento in esame

vada considerato anche come un tentativo, certamente migliorabile, di dare risposta alla oggettiva esigenza di far sì che gli interventi necessari vengano davvero realizzati e non siano vanificati dal malgoverno che esiste in alcune aree del Paese e dagli appesantimenti burocratici che rischiano di soffocare ogni sforzo di modernizzazione.

Alessandro BRATTI (PD), riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni, esprime rammarico per il contenuto del provvedimento in esame e piena adesione alle osservazioni critiche formulate dal deputato Realacci. Quanto alla riflessione svolta dal presidente della Commissione, osserva che questo provvedimento va, purtroppo, in una direzione diversa da quella da lui auspicata. Infatti, non è alle situazioni di malgoverno o alle inefficienze burocratiche che si cerca di rimediare, ma si interviene generalizzando le situazioni di commissariamento e di deroga alle regole ordinarie, penalizzando in tal modo, prima di tutto, quelle regioni e quei territori che dimostrano concretamente di sapere realizzare gli interventi e le opere necessarie alla modernizzazione del Paese. Conclude, ribadendo l'inaccettabilità di misure che sembrano improntate all'obiettivo di portare fuori da ogni controllo, di efficienza e di legalità, di «portare fuori dallo Stato», per così dire, attività e compiti delicati e fondamentali come quello della gestione delle emergenze o della messa in sicurezza del territorio dal rischio sismico e idrogeologico.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.

Legge comunitaria 2009.**C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente relatore*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge comunitaria 2009, che arriva in terza lettura, con numerose modifiche al testo approvato dalla Camera. Riferisce, quindi, le modifiche introdotte al Senato, con particolare riferimento agli articoli di competenza della nostra Commissione.

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 11 della legge comunitaria 2008, recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE. In particolare, si proroga di ulteriori sei mesi (fino al 30 luglio 2010) il termine per il recepimento della direttiva; si sopprime dall'elenco dei principi per l'emanazione dei decreti legislativi, la definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti ai fini della tutela dell'inquinamento acustico, che viene demandata a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; si specifica che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici non ha efficacia nei rapporti fra costruttori e acquirenti di alloggi.

L'articolo 16, modificato durante l'esame al Senato, detta i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/31/CE, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO₂), che risulta inclusa nell'allegato B della presente legge. Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un periodo volto a stabilire che dall'attuazione della direttiva non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui decreti legislativi di attuazione.

In base ai criteri di delega i decreti delegati dovranno, inoltre, prevedere che le attività di stoccaggio geologico di CO₂ siano svolte in base ad autorizzazione ministeriale. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il supporto del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE – istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2006 – ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche.

Quanto alle amministrazioni locali competenti, mentre nel testo inizialmente approvato dalla Camera veniva contemplata una loro partecipazione, laddove prevista, al concerto ministeriale, il testo approvato dal Senato prevede unicamente che ne sia acquisito il parere. È stata quindi soppressa la disposizione secondo cui l'autorizzazione doveva essere preceduta dalla valutazione d'impatto ambientale.

Osserva, quindi, che nel corso dell'esame al Senato, il termine « concessione » di cui alla lettera a) del comma 2 è stato sostituito con il termine « autorizzazione ». Osserva in proposito che i termini « concessione » e « concessionari » non sono stati tuttavia sostituiti nelle successive lettere del comma in esame, rendendo ambigua la comprensione del testo. Occorrerebbe pertanto provvedere al coordinamento del testo in esame. Infine è stata aggiunta la previsione di forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di CO₂, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alle fasi di post-chiusura.

Ricorda poi, anche se non di diretta competenza della nostra Commissione che l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, enuncia i principi e

criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale).

L'articolo 19 delega il Governo a recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Tra i criteri direttivi si ricorda l'introduzione delle fattispecie criminose incluse nelle direttive tra i reati indicati nella sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; nonché della previsione, nei confronti degli enti a vantaggio dei quali è stato commesso il reato, di adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili.

Rileva, inoltre, che tale direttiva era inserita nell'originario disegno di legge presentato alla Camera ed era stata espunta nel corso dell'esame parlamentare. In particolare, mentre la Commissione giustizia aveva votato un emendamento soppressivo (considerato che la legge comunitaria non appariva essere lo strumento migliore per recepire la direttiva in materia di tutela penale dell'ambiente, in quanto la complessità della materia oggetto della medesima richiederebbe la presentazione di un autonomo disegno di legge di delega da parte del Governo), la Commissione ambiente, in sede di relazione alla XIV Commissione, aveva invitato quest'ultima a valutare l'opportunità di prevedere che il recepimento della direttiva 2008/99/CE avvenisse inserendo le nuove disposizioni all'interno del Codice ambientale, allo scopo di mantenere la normativa ambientale in unico

corpo normativo di carattere organico, nonché a prevedere che l'obiettivo prioritario della tutela dell'ambiente fosse perseguito tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano e della connessa necessità di un'attenta analisi dell'impatto della nuova normativa e della sua sostenibilità, anche dal punto di vista economico e finanziario.

Ritiene quindi che si potrebbe valutare l'opportunità di ribadire tali osservazioni, peraltro condivise dal sottosegretario Menia in sede di approvazione della relazione.

L'articolo 20 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2008 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. In particolare, la modifica in esame riguarda la definizione di « rifiuto inerte » per la quale sono inseriti alcuni requisiti tecnici nell'allegato III-*bis* alla legge. L'allegato stabilisce inoltre che i rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato dall'autorità competente che i criteri descritti sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi. Infine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

L'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, c.d. Codice ambientale, riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di « sottoprodotto » e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole; modifica i requisiti delle pietre e dei marmi riutilizzati per operazioni di recupero ambientale; include i residui di potatura dei vigneti tra le biomasse combustibili.

Segnala che la norma si sovrappone in parte a quanto stabilito dall'articolo 185, comma 2, secondo cui possono essere sottoprodotti i « materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas » nonché i « materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi ». Occorrerebbe pertanto riformulare il comma in esame in modo da collocare la parte relativa ai residui come novella all'articolo 185, anche al fine di un coordinamento con le disposizioni recate da tale articolo, come del resto prevede il comma seguente.

Coglie l'occasione per ricordare che l'articolo 18, introdotto alla Camera e non modificato al Senato consente, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, di considerare la pollina (cioè le deiezioni di volatili da cortile) – qualora destinata alla combustione nel medesimo ciclo produttivo – come sottoprodotto (e quindi non come rifiuto).

Quanto al riutilizzo dei residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti non naturali, ritiene che occorrerebbe chiarire se tali residui vengono anche equiparati alla disciplina per le terre e rocce da scavo come avviene – ai sensi del secondo periodo del comma 7-ter – per i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali.

L'articolo 22, inserito nel corso dell'esame al Senato, fissa nuovi termini e modalità per le comunicazioni alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento alla gestione dei rifiuti e apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cd. RAEE.

L'articolo 44, introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge sostanzialmente una terza modalità di consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei

pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2003, vale a dire ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria (operazioni di smaltimento di tipo 015 o di recupero di tipo R13) che non trattano veicoli fuori uso.

Nello specifico ritiene che si tratti di impianti che svolgono un'attività di deposito preliminare prima di un'attività di smaltimento, ove con la sigla « 015 » si vuole probabilmente far riferimento ad una delle operazioni di smaltimento contrassegnate dalle sigle D1-D15: per D15 si intende il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti contenuta nell'Allegato B alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006. Pertanto occorrerebbe sostituire il riferimento alla sigla « 015 » con quello alla sigla « D15 ».

La sigla « R13 » è contenuta, invece, nel successivo allegato C relativo alle operazioni di recupero ed indica la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

Segnala, infine, che nell'allegato B è stata inclusa la direttiva 2009/90/CE, che stabilisce specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, fissa i criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi utilizzati dagli Stati membri per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota e contiene regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi.

Nel preannunciare fin d'ora una proposta di relazione favorevole alla XIV Commissione, che terrà conto dei rilievi che emergeranno nel corso del dibattito, desidera svolgere alcune considerazioni generali sull'iter della legge comunitaria e sul contributo che il Parlamento italiano può fornire per una migliore attuazione della normativa comunitaria nel suo complesso.

Attualmente la legge è stata interpretata esclusivamente come strumento di recepimento della normativa europea e, più in particolare, nel nostro Paese, come strumento per risolvere – o almeno mitigare – l'alto tasso di procedure di infrazione accumulate a livello europeo.

Egli vorrebbe proporre, al contrario, di utilizzare tale strumento – o gli altri messi a disposizione dal nostro regolamento, quale ad esempio la procedura dell'articolo 127 sull'esame degli atti normativi emanati in sede europea – per esercitare una politica attiva verso l'Unione europea ed esprimere alcuni indirizzi nelle materie di nostra competenza.

Tale attività è stata svolta con successo dalla Commissione, ad esempio, nel settore dei cambiamenti climatici, sia in occasione del recepimento del pacchetto clima-energia che in occasione del riesame della politica ambientale. In tali circostanze la Commissione ha individuato indirizzi e proposte successivamente accolti dal governo e quindi dall'Unione europea.

Sotto questo profilo, crede che tale sforzo vada ripetuto con riferimento alla

disciplina degli appalti. La recente approvazione del terzo decreto correttivo al Codice appalti ha inserito alcuni importanti limiti alla normativa italiana in tale settore, soprattutto con riferimento al *project financing* e alle opere di urbanizzazione a scomputo, limitando – di fatto – la libera iniziativa delle nostre imprese in due settori particolarmente significativi degli appalti pubblici.

Propone quindi alla Commissione di avviare tutte le procedure necessarie per sollecitare un ripensamento a livello europeo rispetto a tali scelte, anche in considerazione della difficile congiuntura economica, per la quale i due strumenti che ho citato potrebbero costituire un volano di rilancio dell'economia, soprattutto con riferimento al comparto dell'edilizia, gravemente danneggiato dalla crisi con la perdita, nel solo 2009, di oltre 100.000 posti di lavoro.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02286 Esposito: Difficoltà per studenti e pendolari derivanti dalla programmazione oraria dei treni confermata nella stazione di Grugliasco	83
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	86
5-02301 Cavallaro: Disagi per i pendolari residenti nelle Marche derivanti dal nuovo orario ferroviario	84
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	87
5-02307 Pili: Conflitto tra Ryanair e Enac in merito ai documenti di identificazione per l'imbarco	84
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	88
5-02321 Contento: Quiz di esame per l'abilitazione alla guida	84
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	89
5-02413 Marco Carra: Miglioramento delle sale di attesa e degli annunci ai viaggiatori nelle stazioni	85
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	90
AVVERTENZA	85

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 8.45.

5-02286 Esposito: Difficoltà per studenti e pendolari derivanti dalla programmazione oraria dei treni confermata nella stazione di Grugliasco.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefano ESPOSITO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa e per le informazioni in essa contenute. Sottolinea che l'attivazione, già a partire dai primi giorni del mese di marzo, di ulteriori fermate funzionali ai flussi scolastici e dei pendolari costituirebbe un effettivo passo in avanti. Rileva infatti che i treni attualmente previsti forniscono servizi in orari non favorevoli per studenti e pendolari. Si riserva comunque di effettuare un monitoraggio successivo per verificare la corretta attuazione dell'accordo tra l'Agenzia per la mobilità e Trenitalia in ordine alle nuove fermate.

5-02301 Cavallaro: Disagi per i pendolari residenti nelle Marche derivanti dal nuovo orario ferroviario.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario CAVALLARO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la sollecitudine con cui ha dato corso alla risposta, nella quale il rappresentante del Governo ha fornito le indicazioni programmatiche relative al servizio ferroviario che si intende effettuare sulla direttrice adriatica. Ribadisce che la particolare struttura territoriale delle Marche e la distribuzione della popolazione sul territorio richiede una articolazione dei servizi ferroviari diversa dall'attuale. Sottolinea infine l'importanza di servizi ferroviari destinati ai pendolari, che rappresentano un'alta percentuale degli utenti del trasporto ferroviario della regione.

5-02307 Pili: Conflitto tra Ryanair e Enac in merito ai documenti di identificazione per l'imbarco.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro PILI (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa e prende atto delle informazioni in essa contenute riguardo all'incontro tenutosi tra rappresentanti delle istituzioni nazionali e della compagnia aerea Ryanair riguardo ai documenti necessari all'imbarco a bordo. Riconosce che, pur non essendo in presenza di una definitiva indicazione relativa ai documenti che la compagnia Ryanair dovrebbe accettare per il riconoscimento dei passeggeri che si devono imbarcare, si sta addivenendo alla soluzione della questione, che investe il delicato profilo della sicurezza del volo. Auspica che possano essere evitati in futuro episodi di tensione come quelli

verificatisi in passato e che hanno dato origine all'interrogazione, anche in ragione del volume di traffico che le compagnie *low cost* gestiscono nel Paese. Auspica, infine, che il Governo si attivi per facilitare al massimo grado possibile l'operatività nel nostro Paese delle compagnie *low cost* al fine di garantire un maggior numero di collegamenti sia nazionali sia internazionali.

5-02321 Contento: Quiz di esame per l'abilitazione alla guida.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto delle informazioni rese dal rappresentante del Governo e dei tempi assai rapidi con cui si è dato corso alla risposta. Fa presente che l'interrogazione ha avuto origine dalla preoccupazione generalizzata che alcuni avverbi o locuzioni contenuti nei quiz per l'abilitazione alla guida potessero avere una corrispondenza con la soluzione del quiz, permettendo quindi al candidato di rispondere correttamente senza avere contezza del contenuto del quiz, ma basandosi soltanto sulle parole in esso contenute. Esprime soddisfazione per l'iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di predisporre nuovi quiz, ponendo attenzione ad evitare la corrispondenza tra le locuzioni contenute nella domanda e la risposta. Osserva che si tratta di una questione molto delicata, in quanto inerente la sicurezza del trasporto, e che sarebbe opportuno rendere efficaci i quiz di abilitazione alla guida per assicurare la conoscenza delle regole stradali da parte dei candidati, che spesso sono stranieri e che quindi hanno una conoscenza meno approfondita della lingua italiana e dei segnali stradali utilizzati nel Paese.

5-02413 Marco Carra: Miglioramento delle sale di attesa e degli annunci ai viaggiatori nelle stazioni.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco CARRA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la sollecitudine con cui ha reso la risposta, della quale si dichiara soddisfatto. Come utente della linea ferroviaria oggetto dell'interrogazione, dà atto che si è trattato di un episodio isolato e che il servizio ferroviario si è del tutto normalizzato. Quanto alla sala d'attesa, sottolinea di aver ricevuto lamentele da altri passeggeri e di aver riscontrato personalmente che questa non è del tutto confortevole, in quanto non sufficientemente riscaldata. Si riserva comunque di verificare il corretto anda-

mento del servizio ferroviario sulla linea indicata.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-02229 Nastri: Istituzione della fermata ferroviaria del treno Eurostar Frecciarossa nella città di Novara.

5-02395 Desiderati: Riqualificazione della tratta ferroviaria Molteno-Monza.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02286 Esposito: Difficoltà per studenti e pendolari derivanti dalla programmazione oraria dei treni confermata nella stazione di Grugliasco.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione alle fermate dei treni regionali a Grugliasco, si fa presente che con l'orario ferroviario in vigore dal 13 dicembre 2009, è stata attivata la fermata presso tale località per tre coppie di collegamenti regionali feriali.

I 6 treni che effettuano la fermata di Grugliasco sono gli unici per i quali per ora è stato possibile assegnare la fermata senza dover adottare pesanti interventi sull'intero sistema di circolazione della linea.

L'intensificazione del servizio su Grugliasco, infatti, può essere realizzata solo attraverso rilevanti variazioni all'attuale configurazione dei collegamenti a carattere regionale sulle relazioni Torino-Bardonecchia e Torino-Susa, che sono di competenza della Regione Piemonte e del-

l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana a cui spettano le relative scelte di programmazione oltre ai conseguenti, eventuali maggiori oneri economici.

Attualmente, l'Agenzia per la Mobilità e Trenitalia stanno completando i necessari approfondimenti tecnici per l'attivazione di 6 ulteriori fermate, funzionali prevalentemente ai flussi lavorativi e scolastici, proposte da Trenitalia, anche dopo le istanze pervenute dal tavolo sui pendolari istituito presso la Prefettura di Torino dal Sottosegretario Bartolomeo Giachino, verificando le modifiche che occorre apportare al sistema dei collegamenti, per poter procedere all'assegnazione delle stesse.

Si può ipotizzare l'inizio al prossimo 1° marzo.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02301 Cavallaro: Disagi per i pendolari residenti nelle Marche derivanti dal nuovo orario ferroviario.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione ai collegamenti ferroviari di media/lunga percorrenza della direttrice adriatica, Ferrovie dello Stato ha rappresentato che con l'orario entrato in vigore il 13 dicembre scorso – contestualmente al completamento dell'Alta Velocità tra Torino e Salerno – è stata attuata un'ulteriore fase di riorganizzazione dei collegamenti Eurostar City e Intercity della direttrice adriatica. Tale azione è stata attuata con l'obiettivo di differenziare adeguatamente i due diversi prodotti, velocizzare i collegamenti anche attraverso una riduzione del numero delle fermate, tenendo altresì conto dei volumi di traffico di ciascuna – e creare un efficace sistema di connessioni con i treni Alta Velocità.

Sull'intera direttrice adriatica ciò ha comportato sì una riduzione del numero delle fermate di treni di media/lunga percorrenza in alcune località ma ha parimenti sviluppato un incremento in altre. Va ricordato che nelle Marche, ad esempio, l'offerta su Pesaro è cresciuta da 15 a 22 collegamenti ES City.

Tutto questo, nell'ottica di utilizzare appieno le potenzialità offerte dagli ingenti

investimenti infrastrutturali realizzati nel nostro Paese e di assicurare un servizio migliore alla clientela che si muove sulle distanze medio-lunghe, a cui sono prevalentemente destinati questi collegamenti.

Relativamente alle località espressamente citate dall'Interrogante, nella nuova programmazione per il 2010 sono previste le seguenti fermate:

San Benedetto del Tronto – 4 Eurostar City e 8 Intercity;

Civitanova Marche – 8 Intercity;

Porto San Giorgio – 7 Intercity;

Falconara Marittima – 2 Eurostar City.

A queste si aggiungono numerose, ulteriori soluzioni di viaggio con interscambio ad Ancona o a Pesaro.

Colgo l'occasione per confermare che dal 1° marzo 2010 sarà attivato un nuovo collegamento Torino-Lecce che servirà anche la regione Marche.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02307 Pili: Conflitto tra Ryanair e Enac in merito ai documenti di identificazione per l'imbarco.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Le problematiche rilevate nei vari atti relativamente la documentazione di riconoscimento dei passeggeri in ambito aeroportuale accettate dal vettore Ryan Air sono state affrontate da Enac nei primi giorni di gennaio.

Nello specifico, il 7 gennaio scorso, presso la sede centrale dell'Enac, nell'ambito della riunione CISA (Comitato Interministeriale per la Sicurezza del trasporto aereo e degli aeroporti), si è svolto un incontro fra i rappresentanti della Compagnia aerea irlandese ed i vertici dell'Ente, con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della salute nonché delle autorità di sicurezza pubblica e degli enti preposti alla sicurezza in ambito aeroportuale.

Al termine dell'incontro è stata raggiunta un'intesa in base alla quale Ryanair ha ripristinato i voli domestici italiani, accettando come documenti di riconoscimento, oltre ai passaporti ed alle carte

d'identità, anche tutte le tessere di identificazione rilasciate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti.

L'Enac e la compagnia aerea irlandese hanno poi condiviso la necessità di procedere ad approfondimenti tecnici sulla possibilità di accettare anche altri documenti, tra cui la patente di guida.

Inoltre, nel corso dell'incontro, Ryanair si è impegnata a fornire adeguata ed esaustiva informazione all'utenza, ribadendo il proprio proposito di sviluppare ulteriormente il traffico sul nostro territorio.

Per quanto concerne quindi il problema della sicurezza aeroportuale, si rileva che le attuali disposizioni garantiscono la massima tutela dei passeggeri.

La validità, ai fini dell'identificazione, di ulteriori documenti, oltre la carta di identità ed il passaporto, è, si ricorda, comunque contemplata dalla normativa vigente da cui il vettore straniero non può prescindere.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02321 Contento: Quiz di esame per l'abilitazione alla guida.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Occorre premettere che, in effetti, già in passato sono giunti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voci sull'esistenza di opuscoli nei quali sarebbero indicati supposti criteri per l'individuazione della risposta corretta ai quiz dell'esame per il conseguimento della patente di guida.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che non si è mai avuto conoscenza diretta di tali opuscoli e né le associazioni di categoria né le autoscuole, soggetti con cui esiste un costante confronto sulle problematiche connesse la formazione dei conducenti dei veicoli a motore, hanno mai portato in visione tali pubblicazioni.

La Direzione della Motorizzazione ha tuttavia inteso procedere ad una verifica di quanto denunciato effettuando un'analisi sistematica dei quiz.

Da tale esame è risultato che su oltre 6700 quiz che costituiscono il database da cui estrarre le 30 domande che compongono ogni singola scheda di esame, solo 196 – quindi meno del 3 per cento del totale – contengono le parole « mai », « in ogni caso », « soltanto » e « sempre » segnalate come indicative della risposta. In 167 casi, tali avverbi sono contenuti in proposizioni « false » mentre in 29 casi sono contenute in proposizioni « vere ».

Non risulta dunque possibile, esaminati i dati riportati, che un candidato possa correttamente risolvere la scheda di esame basandosi solo sull'individuazione delle suddette locuzioni.

Va inoltre considerato che dal maggio 2009, data di entrata in vigore della nuova procedura informatizzata per l'esame di guida, ad oggi la percentuale dei respinti all'esame di teoria è stata piuttosto alta essendo superiore al 33 per cento.

Infine, si fa presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto nuovi questionari in cui si è tenuto conto, tra l'altro, della questione rilevata dall'onorevole interrogante e si è posta particolare attenzione al fine di evitare che talune locuzioni contenute nella domanda potessero condurre alla risposta corretta.

Attualmente, è in fase di implementazione la procedura informatizzata delle prove di teoria e una volta ultimata tale procedura, il database dei nuovi quiz sarà trasmesso agli editori per la stampa dei testi di preparazione dei candidati all'esame di guida. L'entrata in vigore dei nuovi questionari potrà presumibilmente prevedersi per il mese di settembre 2010.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02413 Marco Carra: Miglioramento delle sale di attesa e degli annunci ai viaggiatori nelle stazioni.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alla mancata informazione relativa alla soppressione del treno regionale 5537 (da Mantova a Modena) nella stazione di Gonzaga-Reggiolo avvenuta il giorno 19 gennaio 2010, Ferrovie dello Stato ha precisato che la stazione di Gonzaga-Reggiolo (Linea Verona-Mantova-Modena) è gestita, dal punto di vista della circolazione, da un posto centrale ubicato a Verona.

Il sistema automatico di nuova generazione per la gestione delle informazioni al pubblico è stato recentemente realizzato con l'obiettivo di migliorare il servizio ai viaggiatori ed è costituito da un apparato per diffusione sonora e da due monitor riepilogativi posizionati uno presso la sala d'attesa e l'altro all'esterno, sul primo marciapiede.

Il disservizio denunciato si è verificato in un arco temporale immediatamente

successivo all'inaugurazione del nuovo apparato, durante la fase di pre-esercizio, attualmente superata, e durante la quale si sono verificate alcune inevitabili situazioni di malfunzionamento, attentamente monitorate ed in fase di risoluzione.

Per quanto riguarda il fabbricato viaggiatori di Gonzaga-Reggiolo, si evidenzia che questo è stato oggetto di un intervento di risistemazione nel corso dell'anno 2006 ed è attrezzato con una sala d'attesa regolarmente aperta ai viaggiatori dove è posizionata una panchina da interno mentre sul marciapiede sono presenti due panchine da esterno.

Infine, Ferrovie dello Stato ha fatto presente che la stazione è oggetto di interventi di pulizia 5 giorni su 7 ed è monitorata costantemente, risultando sempre in discrete/ottime condizioni per la clientela.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
INTERROGAZIONI:	
5-01443 Peluffo: Situazione di crisi dell'azienda Italtel	92
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	94
5-01495 Anna Teresa Formisano: Sicurezza degli impianti all'interno degli edifici per uso civile	92
5-01620 Burtone: Disservizi telefonici presso alcuni plessi turistici ubicati nel territorio di Pisticci (Matera)	92
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	95
5-01992 Benamati: Missione e programmi di attività della nuova Enea	92
5-02324 Pelino: Utilizzo di « norme anticrisi » in favore dell'azienda Technolabs in provincia di L'Aquila	92
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	96
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.	
Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani, C.N.A (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Confcommercio e Confesercenti	93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente, Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.15

Ludovico VICO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita la risposta all'interrogazione Velo n. 5-02400, di cui è cofirmatario, sulla vendita del Gruppo Lucchini che interessa in modo particolare il territorio di Piombino. Fa presente che nei giorni scorsi si è appreso dalla stampa che il ministro Scajola, sollecitato sulla vicenda dall'onorevole Monica Faenzi, ha assicurato si sarebbe aperto un tavolo in tempi rapidissimi presso il Ministero dello sviluppo economico. Non comprende, pertanto, il motivo per cui nella seduta odierna il Governo non abbia dato la disponibilità a rispondere all'interrogazione Velo, presentata lo scorso 27 gennaio.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea che il Gruppo Lucchini, attualmente controllato dalla società russa Severstal, è uno dei più rilevanti a livello nazionale. Assicura che il Ministero dello sviluppo economico segue da tempo con grande attenzione la dolorosa vicenda del Gruppo Lucchini e che il prossimo 17 febbraio si aprirà un tavolo tra il ministro Scajola, i rappresentanti degli enti locali e i sindacati. Fa presente, pertanto, che il Ministero ha preferito attendere l'esito del citato incontro, per rispondere ai numerosi atti di sindacato ispettivo presentati sulla vicenda al fine di fornire notizie più dettagliate e precise.

5-01443 Peluffo: Situazione di crisi dell'azienda Italtel.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta innanzitutto per l'estremo ritardo con cui essa giunge, dal momento che il suo atto ispettivo è stato presentato il 21 maggio 2009. Nel frattempo, sono stati presentati altri atti ispettivi e si è svolta un'interpellanza urgente sulla vicenda lo scorso 21 gennaio. Rileva altresì che gli esuberi annunciati dall'azienda sono aumentati a 850 unità. Nonostante l'incontro svoltosi lo scorso 4 febbraio presso il Ministero dello sviluppo economico con le parti sociali, non risulta chiara la disponibilità dell'azienda circa l'estensione degli ammortizzatori sociali. Più in generale, ritiene di dover sottolineare la necessità che il Governo responsabile e coraggioso di politica industriale nel settore delle telecomunicazioni a non disperdere un prezioso patrimonio di risorse umane e a salvaguardare l'azienda Italtel. Sottolinea, infine, che il previsto piano nazionale non abbia ancora ricevuto la prescritta delibera da parte del CIPE.

5-01495 Anna Teresa Formisano: Sicurezza degli impianti all'interno degli edifici per uso civile.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Formisano: si intende che abbia rinunciato alla sua interrogazione n. 5-01495.

5-01620 Burtone: Disservizi telefonici presso alcuni plessi turistici ubicati nel territorio di Pisticci (Matera).

Marilena SAMPERI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marilena SAMPERI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta pur sottolineandone il notevole ritardo.

5-01992 Benamati: Missione e programmi di attività della nuova Enea.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, avverte che, su richiesta del deputato Benamati e d'accordo con il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

5-02324 Pelino: Utilizzo di «norme anticrisi» in favore dell'azienda Technolabs in provincia di L'Aquila.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paola PELINO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Desidera in ogni caso sottolineare la necessità di un intervento del Governo volto al

reinserimento professionale dei ricercatori coinvolti. Trattandosi infatti di personale altamente qualificato, auspica che il Governo possa individuare le soluzioni più idonee per una loro rapida ricollocazione in un territorio fra l'altro profondamente colpito dai recenti eventi sismici.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 11 febbraio 2010.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.

Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani, C.N.A (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Confcommercio e Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-01443 Peluffo: Situazione di crisi dell'azienda Italtel**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo con molta attenzione le vicende che interessano la società Italtel, considerata l'importanza che la stessa rappresenta sia dal punto di vista occupazionale sia nell'ambito del settore delle telecomunicazioni di cui è rimasto l'unico importante *player* in grado di sviluppare prodotti innovativi.

Il MSE, già dallo scorso aprile, ha aperto un tavolo di confronto con l'azienda e le parti sociali, al fine di esaminare le criticità evidenziate dalla società, derivanti dalla generale contrazione degli investimenti del settore delle TLC, che hanno determinato un aggravamento della situazione economica e finanziaria.

Nell'ultima riunione, tenutasi il 4 febbraio 2010, i vertici della società hanno ribadito che le difficoltà del mercato delle TLC e il contemporaneo ridimensionamento degli investimenti programmati da Telecom Italia (che con il 19 per cento è azionista dell'azienda), hanno determinato una revisione del Piano strategico 2009-2012 di Italtel. L'azienda ha, perciò, individuato come prioritari e necessari gli interventi sia di revisione dei costi, sia di accelerazione del processo di rifinanziamento confermando, comunque, il proprio impegno nell'evoluzione della offerta e nello sviluppo dei mercati.

Nel corso della riunione, i rappresentanti del MSE hanno evidenziato che un contributo al consolidamento dell'industria nazionale delle TLC sicuramente potrà venire dal completamento del progetto banda larga, in attuazione in tutta Italia, che comporterà l'apertura di 33 mila cantieri, coinvolgendo sino al 2012 cinquantamila posti di lavoro.

In tale sede è stato, inoltre, ribadito l'impegno del Governo ad attivare tutte le azioni di *moral suasion* possibili, sia nei confronti delle banche per la revisione del debito sia nei confronti degli azionisti della società, verificandone la disponibilità alla ricapitalizzazione.

Per quanto riguarda la situazione dei lavoratori di Italtel le organizzazioni sindacali nel ribadire l'importanza della salvaguardia dei livelli occupazionali hanno manifestato la propria disponibilità a discutere insieme all'azienda l'utilizzo di ammortizzatori sociali che non abbiano impatto sui lavoratori (ad esempio attraverso il ricorso ai contratti di solidarietà).

Il MSE continuerà a seguire la vicenda con ruolo attivo e concreto, al fine di individuare una seria prospettiva di business per Italtel, valutando nuovi indirizzi di politica industriale che possano consentire alla azienda di continuare ad essere un punto di riferimento italiano per l'industria delle Telecomunicazioni.

ALLEGATO 2

5-01620 Burtone: Disservizi telefonici presso alcuni plessi turistici ubicati nel territorio di Pisticci (Matera)**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante chiede chiarimenti su disservizi telefonici avvenuti nel Metapontino, lungo la costa jonica lucana.

Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione Generale competente, si segnala quanto segue.

I fatti di cui alla presente interrogazione risalgono alla scorsa estate e hanno interessato un'area comprendente importanti strutture turistiche. In tale zona le utenze Telecom sono servite da un cavo in palificazione da 200 coppie.

Il disservizio si è verificato non a causa di un cavo tranciato, come sembrava ad una prima indagine, ma a causa del furto di un'ampia tratta del suddetto cavo, per

circa 700 metri, perpetrato da ignoti, nella notte tra il venerdì 3 ed il sabato 4 luglio 2009 e dal danneggiamento dei pali di supporto della linea.

La società Telecom segnala, comunque, che, nonostante tale episodio si fosse verificato nel fine settimana, i lavori di riparazione sono stati avviati con assoluta tempestività. Tale circostanza ha consentito il ripristino della piena funzionalità della linea, già dal successivo mercoledì 8 luglio.

Solo per completezza di informazione, si segnala, infine che il furto in questione è stato denunciato alle Autorità competenti.

ALLEGATO 3

5-02324 Pelino: Utilizzo di « norme anticrisi » in favore dell'azienda Technolabs in provincia di L'Aquila**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni sollevate dall'Onorevole interrogante, si forniscono i seguenti elementi.

La Technolabs opera nel settore delle telecomunicazioni da molti anni. Nata nel 1982 come laboratorio trasmissioni di ITALTEL, nel 2005, è stata acquisita dal Gruppo Compel. Quest'ultimo, leader per la produzione di sistemi elettronici, è presente con i suoi prodotti in America latina, Europa, Sud Africa, Russia, Australia e India.

Presso la Prefettura dell'Aquila, nel settembre del 2009, si è tenuta una riunione cui hanno partecipato, oltre al rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico, anche esponenti della Regione Abruzzo, dell'Assessorato provinciale del lavoro, del Comune e i responsabili aziendali.

Nel corso della riunione, preso atto della crisi congiunturale che ha colpito l'intera filiera delle TLC (riduzione dei volumi d'investimenti nelle reti di nuova generazione e delle commesse), si è evidenziata la necessità di introdurre nuove offerte di « Prodotti-soluzione » *in house*, principalmente nei settori quali: l'urbotica, l'energia e la sicurezza-Protezione civile.

È emersa altresì la necessità, che tale piano di diversificazione del modello di lavoro, dovesse essere necessariamente sostenuto da interventi pubblici, in particolare della Regione, finalizzati alla creazione di nuove filiere produttive che sfruttino le potenzialità in ambito tecnologico e del territorio.

L'Assessorato provinciale al lavoro ha confermato la disponibilità a valutare e sostenere progetti di formazione del per-

sonale, in sinergia con l'Assessorato regionale al lavoro, per l'adozione di misure che andranno a valere sul POR FESR dirette a favorire l'innovazione e un polo tecnologico.

Attualmente l'azienda ha un organico di 158 unità di cui circa 100 in Cassa integrazione ordinaria e i restanti in contratto di solidarietà. L'organico è costituito per la maggior parte da alte professionalità – ricercatori e ingegneri.

La direzione provinciale del lavoro dell'Aquila comunica, inoltre, che la scorsa settimana è stato richiesto dai lavoratori un tavolo congiunto – Assessorato politiche industriali, azienda e sindacati – per l'esame della situazione attuale.

Entro la fine di questo mese, pertanto, sarà nuovamente convocata una riunione.

Al Ministero dello sviluppo economico, non risulta, a oggi, alcuna richiesta di verifica di possibili acquirenti, mentre lo stesso, è invece, a conoscenza che sono in corso interlocuzioni tra la Technolabs e alcune primarie aziende di settore, finalizzati allo sviluppo di un progetto di ricerca e sviluppo relativo ad un tipo di moltiplicazione nel sistema di comunicazione ottica.

Con riferimento al primo quesito posto, sulla possibilità di applicare forme di tutela al reddito dei lavoratori, il Ministero del Lavoro ha comunicato i seguenti elementi:

attuazione di un premio occupazione secondo quanto disposto all'articolo 1, comma 3 della cosiddetta legge anticrisi (è stato emanato un decreto interministeriale

il 19 dicembre 2009, attualmente in corso di pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*);

corresponsione in un'unica soluzione del trattamento di sostegno al reddito, in attuazione di quanto indicato all'articolo 1, comma 8, del citato decreto, attualmente, il decreto interministeriale è al controllo della Corte dei conti;

aumento del 20 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, in attuazione dell'articolo 1, comma 6 del medesimo decreto (è stato emanato il decreto interministeriale il 17 novembre 2009, anch'esso in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*).

Con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) sono state poi previste (articolo 2, comma 134 e 151) diverse misure volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di diverse tipologie di lavoratori, maggiormente colpiti dalla recessione economica.

Per tali disposizioni, sono in corso di perfezionamento gli schemi dei decreti interministeriali di attuazione.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a seguire, pertanto, con particolare attenzione, l'evolversi della vicenda anche perché l'azienda in questione opera in un'area, come quella abruzzese, di particolare criticità.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Ente sociale italiano della navigazione. C. 2863 Moffa (<i>Esame e rinvio</i>) ...	98
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	101

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
<i>ERRATA CORRIGE</i>	105

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 12.25.

Istituzione dell'Ente sociale italiano della navigazione.

C. 2863 Moffa.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (Pdl), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame istituisce un nuovo ente, denominato Ente sociale italiano della navigazione (ESIN), risultante dell'accorpamento di diversi uffici ed enti pubblici attualmente operanti nel settore marittimo, che vengono conseguentemente soppressi. Saluta positivamente l'approdo a questo provvedimento,

che bene si inserisce – a suo avviso – nella logica dell'attuazione del Protocollo tra Governo e parti sociali nell'ambito del riordino degli enti previdenziali pubblici. Ritiene, infatti, che esso risponda ad un'esigenza di razionalizzazione e di ottimizzazione condivisa dalle istituzioni competenti e dalle stesse realtà imprenditoriali, a cui si è chiamati a dare seguito e riscontro al fine di approdare quanto prima ad un riferimento normativo chiaro ed efficace. Nella sua veste di relatore, condivide in pieno questo orientamento ad una riforma razionale, che ha anche l'ambizione di rappresentare un valore aggiunto per il Paese.

Pur consapevole delle potenziali criticità che potrebbero sorgere nell'ambito della trattazione del provvedimento, formula dunque l'auspicio – che si augura sia da tutti condiviso – di approdare ad un risultato importante per il comparto marittimo, che sia in grado di semplificare l'organizzazione stessa della pubblica amministrazione. Osserva che nel panorama

organizzativo della P.A., infatti, il nuovo ente costituisce un *unicum*, in quanto, per la specialità dell'ordinamento in cui si inserisce, accorpendo in sé tendenzialmente tutte le competenze in materia di *welfare*, offre un valore aggiunto in termini di governo efficace delle politiche di settore.

Sottolinea che la proposta di legge in esame mira a realizzare, oltre a significativi risparmi di gestione, un miglioramento dei servizi all'utenza, una razionalizzazione delle competenze assicurative, un potenziamento delle attività in materia di prevenzione e di salute nonché una valorizzazione della specificità del settore marittimo, risolvendo inoltre problematiche connesse al versante occupazionale. La missione attribuita alla nuova struttura amministrativa – derivante dalla confluenza delle competenze e delle attività attualmente assegnate all'IPSEMA, ai SASN, all'USMAF, al CIRM e all'INAIL – supera quella settoriale oggi affidata alle singole realtà che in essa confluiscono, per assumere quella generale della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti alla navigazione, ovviando alla frammentazione delle competenze delle molteplici strutture pubbliche che intervengono oggi nell'azione amministrativa.

Fa notare che la proposta di legge, composta da quattordici articoli, disciplina la successione dell'ESIN nelle funzioni, nei rapporti attivi e passivi e nei patrimoni degli enti disciolti, nonché la natura dell'ente e la vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Inoltre, si trasferiscono le competenze degli enti soppressi all'ESIN, mentre viene disciplinata l'organizzazione e la distribuzione delle competenze tra i vari organi dell'ente istituendo.

Rileva che viene regolato altresì il trasferimento del personale degli enti e degli uffici soppressi all'ESIN, con previsioni relative alla pianta organica provvisoria, alla dotazione organica e al trasferimento del numero dei dipendenti, e al mantenimento dei diritti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle qualifiche e

alla professionalità maturata. Infine, fa presente che viene fissato il principio della separazione dei patrimoni e della gestione autonoma ai fini dell'equilibrio tecnico-finanziario delle relative gestioni assicurative.

Passando ad esaminare il testo nel dettaglio, segnala, innanzitutto, gli articoli 1 e 2, che sono dedicati all'istituzione del nuovo ente denominato, in relazione alla missione affidatagli, «Ente sociale italiano della navigazione», e alla contemporanea soppressione degli enti e degli uffici che in esso confluiscono (IPSEMA, SANS e CIRM). Rileva poi che gli articoli 3 e 4 disegnano le competenze dell'ESIN. Segnala che l'articolo 3, in particolare, oltre a disporre l'attribuzione integrale all'ESIN delle competenze degli enti e degli uffici soppressi e di quelle degli USMAF, limitatamente alle competenze medico-legali relative al lavoro marittimo e di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro, assegna ad esso l'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali del settore, in regime di convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e la possibilità di svolgere attività assicurativa, in regime di libera concorrenza, per i soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tra le competenze dell'ente è prevista altresì l'erogazione di prestazioni creditizie e sociali ai propri assistiti e ai loro familiari. Si sofferma poi sull'articolo 4, che definisce le competenze dell'ESIN in materia assicurativa rispetto a quelle dell'INAIL, trasferendo da quest'ultimo allo stesso Ente quei settori produttivi che presentano, dal punto di vista dei fattori del rischio assicurativo, più attinenza al lavoro marittimo che a quello terrestre.

Fa presente che la norma è volta ad attribuire all'ESIN la competenza generale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutte le attività lavorative comunque svolte in mare. Le disposizioni modificano, pertanto, l'attuale riparto delle at-

tribuzioni tra INAIL e IPSEMA, caratterizzato per la presenza, in capo al primo istituto, della competenza assicurativa su alcuni soggetti, quantitativamente marginali, che vengono ora più organicamente riportati nell'ambito dell'ente specifico della navigazione.

Osserva che gli articoli 5, 6 e 7, dedicati all'ordinamento dell'ESIN e alle competenze degli organi individuati per il suo funzionamento (organi dell'ente sono il presidente, il consiglio di gestione e il collegio dei sindaci), contribuiscono al ridisegno della *governance* degli enti previdenziali, sulla base di principi quali la riduzione del numero degli organi e dei relativi costi, il potenziamento della capacità decisionale e l'attribuzione di un ruolo più incisivo alle parti sociali.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 8, che prevede il controllo continuativo della Corte dei conti sulla gestione tramite la presenza costante del magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, mentre la gestione finanziaria è soggetta alla disciplina della tesoreria unica. Segnala poi l'articolo 9, che contiene le disposizioni che regolano il trasferimento del personale degli enti e degli uffici soppressi all'ESIN nonché la pianta organica provvisoria. Fa notare che la dotazione organica dell'ESIN viene provvisoriamente determinata nella misura pari alla somma dei posti della dotazione organica dell'IPSEMA (al 30 novembre 2008), del numero dei dipendenti in servizio presso i SASN, di quelli adibiti alle funzioni svolte presso gli USMAF, nonché di quelli con contratto a tempo indeterminato presso la Fondazione CIRM. Il contingente del personale dei SASN e in servizio presso gli USMAF, da trasferire all'ESIN, viene individuato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Osserva che il personale viene inquadrato nel comparto degli enti pubblici e conserva il regime di previdenza vigente al momento del trasferimento, il trattamento giuridico ed economico in godimento, l'anzianità di servizio maturata e

la qualifica acquisita, valorizzandone la professionalità maturata. Infine, il personale trasferito, entro sessanta giorni dal trasferimento, ai fini del trattamento pensionistico, può optare per l'iscrizione all'INPDAP.

Fa notare che disposizioni particolari sono dettate per il personale del CIRM, per il quale è prevista una procedura concorsuale riservata, data la natura di fondazione dell'ente di appartenenza, per il personale medico convenzionato. Per quest'ultimo è prevista la successione dell'ESIN nei rapporti convenzionali.

Rileva che l'articolo 10 fissa le linee fondamentali dell'organizzazione dell'ESIN, che verrà disciplinata successivamente dal regolamento di organizzazione e funzionamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nell'articolo è prevista, inoltre, la figura del direttore generale, al quale sono demandati la funzione di attuazione di quanto deliberato dagli organi e il compito di assicurare l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo dell'Ente.

Evidenzia che l'articolo 11, tenendo conto della mancanza di professionalità nel settore informatico negli enti oggetto di accorpamento, prevede la possibilità per l'ESIN di avvalersi direttamente di specifiche e comprovate figure professionali per la gestione del sistema informativo. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 12, in relazione alle molteplici funzioni assegnate all'ESIN, prescrive che le gestioni assicurative devono avere patrimonio separato e gestione autonoma al fine di garantirne l'equilibrio tecnico-finanziario; principio analogo viene espresso per la gestione legata alle attività creditizie e sociali dell'ente.

Fa presente, infine, che gli articoli 13 e 14 sono dedicati alle disposizioni transitorie e finali.

Elisabetta RAMPI (PD) evidenzia che la proposta di legge in titolo, il cui esame si avvia presso la Commissione a seguito di una positiva iniziativa del presidente Moffa, mira a rafforzare le garanzie nei

confronti dei lavoratori marittimi, accorpando in sé tutte le competenze in materia di *welfare*, soprattutto per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti alla navigazione. Nell'osservare che tale operazione di sinergia amministrativa potrà consentire rilevanti risparmi di gestione, sottolinea l'importanza di valorizzare la specificità del comparto in questione, attraverso un provvedimento sul quale si registra la quasi completa condivisione degli stessi enti destinati a confluire nell'ESIN, fatta eccezione per il CIRM. Fa notare, infatti, che quest'ultimo soggetto sembra abbia sollevato talune perplessità in ordine a tale operazione di riorganizzazione, dal momento che la natura di fondazione privata di tale organismo mal si concilierebbe con il suo accorpamento in un ente pubblico.

In conclusione, nell'esprimere un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, auspica che nel prosieguo dell'esame possa essere messo a punto un testo che chiarisca anche gli aspetti connessi alle problematiche testé indicate.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, auspica che nell'ambito del Comitato ristretto, della cui costituzione prospetta sin d'ora l'opportunità, possa essere predisposto un testo condiviso, sul quale possa convergere anche il consenso di tutti gli enti interessati dal processo di riorganizzazione amministrativa in questione.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene opportuno consentire a tutti i componenti della Commissione di disporre di un ragionevole lasso di tempo per approfondire la relazione introduttiva testé svolta e lo stesso contenuto della proposta di legge in esame, per poi proseguirne e concluderne l'esame preliminare e, successivamente, procedere ad una serie di audizioni, eventualmente in una sede informale, dalle quali acquisire utili elementi informativi per il prosieguo dell'*iter*.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Teresio DELFINO (UdC) esprime innanzitutto apprezzamento per l'avvio dell'esame delle proposte di legge in titolo, di cui condivide lo spirito, volto a definire un nuovo sistema di tutele nei confronti dei lavoratori. Pur riconoscendo lo sforzo compiuto dal Governo in materia di utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito già esistenti in vista del mantenimento dei livelli occupazionali, ritiene che la crisi economica in atto abbia inequivocabilmente messo in luce lo stato di difficoltà in cui versano numerosi soggetti deboli sul mercato del lavoro, come talune categorie di lavoratori flessibili, ancora privi totalmente di garanzie. Pur esprimendo piena condivisione sulle misure contenute nei provvedimenti in esame, soprattutto laddove presentano un carattere universalistico, diretto ad estendere l'efficacia degli ammortizzatori sociali a tali tipologie di lavoratori, ritiene che l'approccio all'analisi da svolgere in sede di Comitato ristretto – di cui si prospetta la nomina – debba essere di profilo ancora maggiore, ovvero teso ad analizzare nel profondo le criticità più evidenti del mercato del lavoro, riguardanti temi di assoluto rilievo che coinvolgono soprattutto il lavoro femminile, i soggetti ultraquarantacinquenni, la transizione tra scuola e lavoro, la corretta applicazione del contratto di apprendistato.

Ritiene, altresì, necessario svolgere una riflessione approfondita di più ampio respiro circa gli oneri eccessivi che gravano sul rapporto di lavoro, soprattutto in comparazione con gli altri Paesi europei, al fine di avviare un percorso di riforma che conduca ad una piena armonizzazione a

livello comunitario su tali aspetti. Segnala, in conclusione, la necessità di valutare gli oneri finanziari recati da tali provvedimenti e di chiarire le modalità con cui si intende raccordare tale iniziativa parlamentare con le misure di provenienza governativa tese a disciplinare proprio la materia degli ammortizzatori sociali, che sono state preannunciate in questi giorni dal Ministro Sacconi e che sembra possano vedere la luce nel periodo immediatamente successivo alle elezioni regionali.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ritiene, che a fronte di taluni quesiti posti dagli esponenti dell'opposizione nel corso del dibattito (tesi a conoscere l'orientamento della maggioranza sulle proposte di legge in esame), egli non possa far altro che replicare formulando a sua volta un ulteriore interrogativo. Giudica, infatti, opportuno sapere se l'opposizione abbia realmente l'intenzione di confrontarsi con la maggioranza in modo serio e responsabile nell'ambito del costituendo Comitato ristretto, riconoscendo lealmente la necessità di ampliare i termini temporali previsti per l'istruttoria dei provvedimenti in questione, che, trattando argomenti complessi e delicati, non meritano di essere compressi in un margine di tempo troppo limitato, come quello del 22 febbraio, attualmente previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea. A suo avviso, se vi fosse davvero un orientamento di collaborazione, i gruppi di minoranza non potrebbero che convenire con la necessità di verificare in modo approfondito la compatibilità finanziaria delle misure recate dai provvedimenti il titolo e di valutare con la massima attenzione i delicati risvolti politici che tali proposte presentano, dedicando al loro esame un margine di tempo maggiore.

Fa presente che, qualora l'opposizione fosse contraria a qualsiasi ipotesi di slittamento dell'esame, giudicando come vincolante il termine del 22 febbraio stabilito per l'inizio dell'esame in Assemblea e dimostrando, in tal modo, di voler sfruttare l'esame di tali provvedimenti come un'occasione di dibattito sterile, da stru-

mentalizzare sul piano elettorale, l'*iter* parlamentare non potrebbe che dare un esito negativo: lo stesso relatore non avrebbe alcun interesse a contribuire alla predisposizione di un testo di legge inapplicabile e recante oneri spropositati, utile esclusivamente all'opposizione, in prospettiva, per dare al proprio elettorato la falsa rappresentazione di un Governo e di una maggioranza ostili a qualsiasi ipotesi di finanziamento di strumenti di sostegno al reddito. D'altronde, osserva che la stessa storia parlamentare recente, anche nell'ambito della medesima XI Commissione, induce a tenere una certa prudenza sugli argomenti di natura finanziaria. Fa notare che le proposte normative in oggetto – al di là dei profili politici di merito su cui occorrerà confrontarsi con serietà – contengono misure di tutela del reddito di tipo universalistico, come l'estensione a tutti i lavoratori dell'indennità di disoccupazione o il prolungamento della CIGO, significativamente onerose, che richiedono le opportune verifiche tecnico-finanziarie, sollevando altresì questioni applicative di non poco conto – come nel caso dell'ipotesi di costituire un fondo che faccia fronte ad eventuali insolvenze dei datori di lavoro, proposta che giudica innovativa e interessante, ma dai risvolti pratici problematici – da approfondire in modo serio.

Rileva, inoltre, che, sulla materia delicata degli ammortizzatori sociali, i margini di manovra dello stesso relatore appaiono ristretti, dal momento che si tratta di intervenire su tematiche che rientrano a pieno diritto nel campo di azione di un Governo in carica, pienamente legittimato a svolgere in tale contesto la sua funzione di indirizzo politico, a cui la stessa maggioranza parlamentare non potrebbe infine far altro che uniformarsi. Del resto, fa notare che non può essere casuale la mancata sottoscrizione, da parte di esponenti della maggioranza, di proposte di legge abbinabili a quelle in esame, che sono state inserite nella programmazione dei lavori parlamentari sulla base dell'applicazione di una regola di garanzia, che

destina al calendario dell'Assemblea taluni argomenti posti in quota all'opposizione.

In conclusione, attendendosi dall'opposizione un atteggiamento di disponibilità circa i tempi di esame del provvedimento, auspica un sereno e costruttivo confronto tra i gruppi nella sede del costituendo Comitato ristretto, in vista della predisposizione di un testo efficace ed applicabile, che vada nella direzione di una vera tutela delle imprese e dei lavoratori e sia facilmente coordinabile con le misure che il Governo intenderà assumere in materia.

Maria Anna MADIA (PD), intervenendo per una precisazione, manifestato un certo apprezzamento per l'atteggiamento leale e responsabile dimostrato dal relatore e dal presidente nel corso del dibattito e preso atto dell'intenzione dell'Esecutivo di intraprendere dopo le elezioni regionali un percorso di riforma nella materia degli ammortizzatori sociali (come si evince dalle dichiarazioni pubbliche rese dal Ministro Sacconi), osserva, tuttavia, che talune realtà imprenditoriali, a causa della crisi in atto, si trovano attualmente in uno stato finanziario gravemente compromesso – con pesanti ricadute sul versante occupazionale – che richiederebbe interventi urgenti e immediatamente operativi da parte dell'Esecutivo. Cita, in proposito, il caso di EUTELIA, società in grande difficoltà, i cui lavoratori non percepiscono emolumenti da diverso tempo e sono stati costretti ad accettare la stipula di contratti a tempo determinato. Ritiene necessario, pertanto, che il Governo intervenga sollecitamente a fornire risposte puntuali a tali problematiche attraverso misure straordinarie – non solo, quindi, con l'apertura di un tavolo sociale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – eventualmente ricorrendo all'adozione dello strumento della decretazione d'urgenza, così largamente utilizzato dall'Esecutivo per fare fronte alle esigenze più disparate.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che, alla luce delle questioni emerse dal dibattito, sia quanto mai opportuno rinviare al costituendo Comitato ristretto l'esame

delle delicate questioni poste dai provvedimenti in esame, anche al fine di valutare la sostenibilità finanziaria delle misure da essi recate ed eventuali ipotesi di raccordo con le iniziative che nel frattempo verranno assunte sulla materia dal Governo, al quale ritiene che il lavoro della Commissione non potrà che fornire spunti utili e puntuali elementi di conoscenza.

Alessia Maria MOSCA (PD), intervenendo per un'ulteriore precisazione, ribadisce la disponibilità del suo gruppo ad uno slittamento del termine del 22 febbraio – attualmente previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea – purché esso sia limitato dal punto di vista temporale, in modo da consentire l'inserimento del provvedimento nella fase iniziale del calendario di marzo. Dichiarò, comunque, di riservarsi di svolgere ulteriori considerazioni sul merito dei provvedimenti in oggetto in sede di Comitato ristretto, nell'ambito del quale si augura che i gruppi possano dialogare proficuamente, pur nel rispetto della diversità dei ruoli e delle posizioni proprie della maggioranza e dell'opposizione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone che – facendo seguito a quanto già prospettato dal relatore all'inizio dell'esame dei provvedimenti abbinati – la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa in ordine alle proposte di legge nn. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, anche alla luce dell'avvenuta nomina del Comitato ristretto, la cui prima riunione sarà convocata sin dall'inizio della prossima settimana di lavoro parlamentare, giudica opportuno prendere atto che – secondo quanto già informalmente concordato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei gruppi – la Commissione necessita ancora di qualche ulteriore margine temporale per concludere l'esame in sede referente delle proposte di legge in titolo, non essendo nelle condizioni di esaurire – entro la data prevista dal calendario dei lavori dell'Assemblea, fissata per il 22 febbraio prossimo – tutte le necessarie fasi procedurali dell'attività istruttoria, ivi inclusa l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Prospetta, pertanto, al relatore e ai gruppi l'opportunità di rappresentare al Presidente della Camera la richiesta di un rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea delle proposte di legge in esame, anche in attesa di verificare gli esiti della predetta attività istruttoria e, in particolare, la possibile unificazione dei testi all'esame del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.15.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, ricorda preliminarmente che l'esame del disegno di legge comunitaria 2009, ossia di un

provvedimento che è stato già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ha luogo ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento: pertanto, l'analisi del testo riguarda esclusivamente le parti modificate dall'altro ramo del Parlamento. Osserva, quindi, che – secondo quanto previsto dalle norme regolamentari che disciplinano tale disegno di legge – l'esame in sede consultiva si concentrerà soltanto sugli ambiti di competenza della XI Commissione.

Al riguardo, rileva anzitutto che il Senato ha approvato nel medesimo testo le parti di competenza della Commissione già esaminate in prima lettura; tra di esse, che non costituiscono oggetto di esame da parte della Camera, evidenzia in particolare l'articolo 11, che prevede il recepimento della direttiva comunitaria sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, nonché la parte non modificata dell'allegato B, al cui interno è menzionato – senza alcuna variazione – il recepimento della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Rileva, dunque, che il provvedimento modificato dal Senato contiene – per quanto di competenza della Commissione – soltanto due nuove direttive comunitarie riportate nell'Allegato B, ossia l'allegato che elenca le direttive che si intende recepire mediante l'emanazione di decreti legislativi delegati da parte del Governo, previo parere da parte delle Commissioni parlamentari. Innanzitutto, segnala la direttiva 2009/104/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, che costituisce la versione codificata della direttiva 89/655/CE (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). In secondo luogo, intende menzionare la direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, che a sua volta

rappresenta la versione codificata della direttiva 83/477/CE (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CE).

Con riferimento alle due uniche novità di competenza della Commissione, ricorda che la necessità di recepire le richiamate direttive deriva dall'esigenza di codificare una normativa europea che ha subito, nel corso del tempo, diverse e sostanziali variazioni. Sottolinea, peraltro, che le direttive comunitarie di base – ora oggetto di modifica da parte delle nuove direttive adottate nel 2009 – già sono state attuate nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, al cui interno, in particolare, le disposizioni in materia di requisiti minimi per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto sono rispettivamente contenute nel Titolo III, Capo I (articoli 70-79) e nel Titolo IX, Capo III (articoli 246-265).

Giudica, pertanto, in termini complessivamente positivi il contenuto del disegno di legge, per le parti di competenza, nonché il recepimento delle direttive in precedenza menzionate, in quanto si tratta di interventi condivisibili, che peraltro non sembrano porre particolari questioni per quanto riguarda i criteri direttivi da seguire per la loro attuazione. In tal senso, preannuncia l'intenzione di esprimere –

nei termini previsti – un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria 2009, per le parti di competenza.

Alessia Maria MOSCA (PD), pur riservandosi di entrare nel merito del provvedimento nel prosieguo dell'esame, ritiene necessario sottolineare da subito il ritardo con cui il Governo e la maggioranza giungono ad approvare la legge comunitaria 2009, in contrasto con impegni assunti al riguardo nelle competenti sedi parlamentari. Auspica, pertanto, che vi sia un'accelerazione nell'esame del prossimo, analogo, provvedimento, affinché – con riferimento ai tempi di attuazione della normativa comunitaria – possa registrarsi finalmente una inversione di tendenza.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 281 del 10 febbraio 2010, a pagina 105, prima colonna, ventisettesima riga, le parole « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito » devono intendersi sostituite dalle seguenti « Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 106

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Testo unificato C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e rinvio*) 106

AVVERTENZA 111

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria alle ore 12 di martedì 16 febbraio 2010.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Testo unificato C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che il testo unificato n. 624-B, approvato in prima lettura con modificazioni dal Senato il 27 gennaio scorso, giunge all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura.

Procede, quindi, a fornire una sintetica illustrazione del contenuto degli articoli del provvedimento, soffermandosi, in particolare, sulle modifiche approvate dal Senato, poiché è su queste ultime che la Camera è tenuta a pronunciarsi. Va preliminarmente rilevato che in diversi articoli (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10) del testo unificato il termine « terapie del dolore » è stato sostituito dal suo singolare (terapia del dolore) e il termine « rete » – vale a dire la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per le terapie del dolore – è stato sostituito dal plurale « reti » (articoli 2, 5, 8 e 9).

L'articolo 1 qualifica le finalità del provvedimento, volto a tutelare il diritto del malato ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nel rispetto di alcuni principi fondamentali. Al comma 3, lettera *b*), della disposizione in esame il Senato ha sostituito il riferimento alla fase terminale della malattia con quello relativo alla tutela della qualità della vita fino al suo termine. L'articolo 2 ha una funzione definitoria, esplicitando i termini di « cure palliative », « terapia del dolore », « malato », « reti », « assistenza residenziale », « assistenza domiciliare », « *day hospice* », assistenza specialistica di terapia del dolore. Le modifiche approvate dal Senato riguardano: alla lettera *b*), la previsione di idonei percorsi diagnostico-terapeutici (invece di un percorso terapeutico) e la menzione della soppressione – accanto al controllo – del dolore; alla lettera *c*), l'integrazione della definizione di malato, considerando tale anche la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa; alla lettera *f*), nell'ambito della definizione di assistenza domiciliare, la previsione espressa del medico di medicina generale quale parte integrante

delle *équipe* specialistiche di cure palliative; l'introduzione di una nuova lettera *h*) per definire l'assistenza specialistica di terapia del dolore, qualificata come l'insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di *day hospital* e di ricovero ordinario e sul territorio da *équipe* specialistiche. L'articolo 3, dopo aver definito le cure palliative e le terapie del dolore obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale, statuisce in tema di competenza sulla definizione delle linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla legge. Il Senato, modificando il comma 2 dell'articolo in esame, ha rimesso tale definizione, nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regioni, al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore di sanità. Inoltre, al comma 3, nel confermare che l'attuazione dei principi della legge costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, è stato eliminato l'inciso a decorrere dall'anno 2010. È stato infine soppresso il comma 5, che disciplinava l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nel caso in cui la regione ritardi od ometta di compiere gli atti obbligatori previsti dalla legge. L'articolo 4 rimette al Ministero della salute la promozione di campagne di informazione ai cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore, nonché sulla rilevanza della lotta contro il dolore, anche attraverso la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle strutture farmaceutiche e delle organizzazioni senza scopo di lucro impegnate in tale ambito. Il Senato ha riferito al triennio 2010-2012 la promozione di tali campagne; alle medesime scadenze temporali ha anche riferito l'importo dei finanziamenti già previsti.

L'articolo 5 rimette al Ministero della salute la promozione dell'attivazione di una rilevazione specifica sui presidi e sulle

prestazioni che, in ciascuna regione, vengono assicurate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, in modo da consentire la successiva attivazione e integrazione delle due reti della rete a livello regionale (comma 1). Le modifiche che il Senato ha apportato al comma 1 attengono alla qualificazione dei presidi come ospedalieri e territoriali ed alla previsione, come ulteriore obiettivo, dell'attivazione della rilevazione della uniformità delle due reti su tutto il territorio nazionale.

Viene poi demandata ad un Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della salute, l'individuazione di figure professionali con specifiche competenze nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ad alcune categorie espressamente previste, nonché delle tipologie di strutture nelle quali, a livello regionale, si articolano le due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore e delle modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale (comma 2). Al comma 2 dell'articolo in esame, nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati inseriti i medici specialisti in radioterapia tra le figure professionali espressamente individuate.

Alla medesima Conferenza, su proposta del Ministro e mediante Intesa, i commi 3 e 4 demandano la definizione dei requisiti necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza presenti in ciascuna regione, con particolare riferimento ad alcuni standard definiti ed con una particolare attenzione all'integrazione tra l'assistenza residenziale e quella domiciliare. Il Senato, al comma 4, ha inserito la previsione che rimette all'Intesa citata la definizione di un sistema tariffario di riferimento per le attività erogate dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore, per consentire il superamento delle difformità attualmente presenti a livello interregionale e garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 6 finanzia e disciplina la completa attuazione, nel 2010-2011, del progetto « Ospedale senza dolore », qualificato nuovamente come « Ospedale territorio senza dolore », di cui all'Accordo del 24 maggio 2001 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Le modifiche apportate dal Senato al comma 1 riguardano la redistribuzione tra l'anno 2010 e 2011 dei finanziamenti previsti in precedenza per il triennio 2009-2011. Viene quindi autorizzata la spesa di 1.450.000 euro per il 2010 e di 1.000.000 euro per il 2011. L'articolo 7 sancisce l'obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica, salva la facoltà delle strutture sanitarie di scegliere lo strumento ritenuto più adeguato per tale rilevazione. Le modifiche apportate dal Senato al comma 1 sono, in questo caso, di carattere solo formale. L'articolo 8 dispone in tema di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulla terapia del dolore. Viene rimessa ad uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, l'individuazione dei criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e terapia del dolore nonché per l'istituzione di master professionalizzanti in tale ambito (comma 1). Il Senato ha inserito la previsione che l'emanazione dei decreti debba avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Viene poi previsto un aggiornamento periodico specifico in tale ambito nell'attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, articolato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi professionali (comma 2). Al comma 2, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato previsto che l'aggiornamento periodico riguardi anche il personale socio-sanitario (oltre che quello medico e sanitario).

L'articolo 9 prevede l'attivazione presso il Ministero della salute, eventualmente anche attraverso l'istituzione di una commissione nazionale, di un monitoraggio

per le cure palliative e per la terapia del dolore. Il Senato ha quindi sostituito la previsione dell'istituzione di un Osservatorio in tale ambito, quale organo specifico disciplinato da un apposito regolamento ministeriale, con lo svolgimento e la disciplina di una funzione da parte del Ministero; a quest'ultimo vengono quindi attribuite una serie di funzioni, di monitoraggio e informative, espressamente definite. Entro il 31 dicembre di ciascun anno è previsto che il Ministero della salute rediga un rapporto relativo all'andamento delle prescrizioni dei farmaci sulle terapie del dolore e allo stato dei centri e dei servizi diffusi sul territorio nazionale, formulando proposte.

L'articolo 10, che ha subito notevoli modifiche nel corso dell'esame presso il Senato, intervenendo su alcune disposizioni contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), semplifica la prescrizione di farmaci per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo. Passa quindi a illustrare le modifiche approvate dal Senato: mediante l'introduzione del numero 3-bis al comma 1, lettera e), dell'articolo 14 (Criteri per la formazione delle tabelle) citato decreto, in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, vengono incluse, nella sezione D della tabella II allegata al decreto, composti medicinali elencati nell'allegato III-bis (medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore) al decreto, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale. Nel Titolo II (*Delle autorizzazioni*) è stato poi inserito un nuovo articolo 25-bis riguardante la distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti autorizzati e delle farmacie: è previsto che le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute (comma 1); per quelle in possesso delle farmacie la distruzione è effettuata dalla

azienda sanitaria locale o da un'azienda autorizzata allo smaltimento, salva la redazione di apposito verbale delle operazioni di distruzione. I relativi oneri sono a carico delle farmacie richiedenti (comma 2). È poi contemplata un'assistenza delle forze di polizia alle operazioni di distruzione con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3). Vengono dettate alcune modifiche all'articolo 38 (*Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope*) del citato decreto, limitando la previsione di modalità particolari per la vendita o cessione a qualsiasi titolo delle sostanze e dei medicinali compresi nelle Tabelle I e II di cui all'articolo 14, per quanto attiene alla Tabella II, alle sostanze incluse nelle sezioni A, B e C (con esclusione, quindi, di quelle incluse nelle sezioni D ed E). Va ricordato che attualmente nella tabella I sono ricomprese le sostanze per le quali è vietato qualsiasi impiego ad uso terapeutico e che, pertanto, non possono essere prescritte. In tale tabella I è inclusa anche la *cannabis* indica e i prodotti da essa derivati. Nella Tabella II – suddivisa in cinque sezioni – sono indicati i medicinali, aventi pertanto effetti terapeutici, che possono però determinare dipendenza fisica o psichica, ed essere oggetto d'abuso. La Tabella II è ripartita in sezioni contraddistinte in A, B, C, D ed E, in ragione decrescente secondo il potenziale livello di tossicità e dipendenza dei medicinali. Al decrescere della classificazione è correlata la complessità prescrittiva dei medicinali. La classificazione ha rilevanza per quanto riguarda sia i profili penali che gli aspetti di carattere prevalentemente sanitario. Al comma 1-bis dell'articolo 41, che consente la deroga alle disposizioni generali sulle modalità di consegna delle sostanze sottoposte a controllo, la locuzione « pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa » è stata sostituita dall'altra: « malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni ». In riferimento alle modifiche all'articolo 43 (*Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari*) già intervenute in prima lettura e dirette a

consentire modalità semplificate per la prescrizione di farmaci di cui all'allegato III-*bis* per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, sono state eliminate le previsioni prescriventi obblighi particolari a carico del farmacista. Al medesimo articolo 43, ai commi 7 ed 8 è stata nuovamente inserita la locuzione « malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni » in sostituzione di quella « pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa ». All'articolo 45 (*Dispensazione dei medicinali*), al comma 1, sono state introdotte limitate modifiche sugli adempimenti del farmacista – annotazione sulla ricetta del nome, del cognome e degli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente – in relazione alla dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A; al comma 2 del medesimo articolo 45 sono state introdotte modifiche di coordinamento. È stato poi inserito un nuovo comma 3-*bis* diretto a prevedere che in ogni caso il farmacista spedisca le ricette prescriventi un quantitativo che superi il limite massimo di terapia di trenta giorni ove ciò sia dovuto alle caratteristiche delle confezioni in commercio. Tuttavia, nel caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficienti a coprire trenta giorni di terapia dandone comunicazione al medico prescrittore. Al nuovo comma 6-*bis*, sono stati previsti particolari obblighi di annotazione e conservazione delle ricette a carico del farmacista all'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II successivamente alla data del 15 giugno 2009. È stato infine inserito un nuovo comma 10-*bis* diretto a consentire al farmacista, su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, particolari modalità di spedizioni delle ricette e di consegna delle confezioni. Sono state poi introdotte alcune modifiche all'articolo 60 (*Registro di entrata e uscita*): al comma 1, la durata dell'obbligo di conservazione del registro speciale in cui sono annotati gli acquisti e

le cessioni delle sostanze incluse nelle tabelle di cui all'articolo 14 è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere e a due anni dall'ultima registrazione per i direttori sanitari e per i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie; al comma 2, viene esteso ai responsabili delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso l'obbligo di riportare sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, obbligo che, per tutti i soggetti che vi sono tenuti, deve essere adempiuto entro quarantotto ore dalla dispensazione; al comma 4 viene introdotta una limitata modifica con riferimento al numero di pagine di cui possono essere composti i registri. Viene introdotta anche una modifica all'articolo 62 che include anche i medicinali di cui alla tabella II, sezione B (oltre a quelli delle sezioni A e C) tra quelli contenuti nel registro delle farmacie. Con una modifica all'articolo 63 viene portata a dieci anni la durata dell'obbligo di conservazione del registro di lavorazione tenuto dagli enti o dalle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Conseguentemente, è soppresso il comma 2 di tale articolo che prevedeva durate diverse dell'obbligo di conservazione del registro a seconda dei soggetti obbligati. All'articolo 68, che stabilisce le sanzioni penali applicabili per le violazioni delle norme sulla tenuta dei registri, è stato inserito dal Senato un comma 1-*bis*, diretto a precisare che qualora le irregolarità siano conseguenti a violazioni della normativa regolamentare si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria. Con una modifica al comma 4 dell'articolo 73, che sanziona penalmente la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, si estende la diminuzione di pena (da un terzo alla metà) anche ai casi in cui le condotte riguardino i medicinali compresi nella tabella II, sezione D (oltre che nei casi in cui i medicinali siano compresi nelle sezioni A, B e C), limitatamente a quelli indicati nel numero 3-*bis* della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14. Un'analoga in-

tegrazione, ai fini della definizione delle condotte integranti illeciti amministrativi, è stata effettuata al comma 1 dell'articolo 75. È stata poi soppressa la lettera *d*) che includeva nella Tabella II, sezione B, vale a dire tra le sostanze utilizzabili a fini terapeutici, la sostanza Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC), attualmente inserita nella Tabella I del citato decreto.

L'articolo 11 prevede una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato inserito il riferimento ai dati raccolti con il monitoraggio, quali elementi da inserire nella relazione, nonché la previsione che, ai fini della predisposizione della relazione medesima, le regioni e le province autonome, entro il 31 ottobre di ciascun anno, trasmettano al Ministro della salute i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla legge.

L'articolo 12, infine, dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento. Le modifiche apportate dal Senato riguardano una diversa distribuzione degli oneri previsti, per gli anni dal 2010 al 2012, e delle relative coperture, e all'inserimento della clausola che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Alla luce di quanto esposto, atteso che le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato non hanno stravolto l'impostazione del provvedimento in titolo, preannuncia l'intenzione di proporre il

trasferimento dello stesso alla sede legislativa, al fine di renderne più spedita l'approvazione.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo a titolo personale, dichiara di concordare con l'intenzione, preannunciata dal presidente Palumbo, di proporre il trasferimento alla sede legislativa del progetto di legge in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazera e C. 2119 Fugatti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, su questioni di competenza del suo Dicastero, con particolare riferimento al sistema di finanziamento delle imprese agricole, al fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole e zootecniche, alle iniziative per il rilancio del settore dell'ippica e del comparto della mozzarella di bufala campana DOP (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	113
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo (<i>Deliberazione</i>)	115
ALLEGATO 1 (<i>Programma</i>)	118
Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea (<i>Deliberazione</i>)	116
ALLEGATO 2 (<i>Programma</i>)	120

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
---	-----

SEDE REFERENTE:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Adozione del testo base</i>)	116
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato dalla Commissione come testo base</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117

AUDIZIONI

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza
del presidente Paolo RUSSO. — Interviene

il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Luca ZAIA.

La seduta comincia alle 9.10.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, su questioni di competenza del suo Dicastero, con particolare riferimento al sistema di finanziamento delle imprese agricole, al fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole e zootecniche, alle iniziative per il rilancio del settore dell'ippica e del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Luca ZAIA svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD), Viviana BECCALOSSI (PdL), Sandro BRANDOLINI (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV).

Paolo RUSSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 10.15, è ripresa alle 10.25.

Intervengono i deputati Sebastiano FOGLIATO (LNP), Susanna CENNI (PD), Giovanni DIMA (PdL), Giuseppina SERVODIO (PD), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Sabrina DE CAMILLIS (PdL), Marco CARRA (PD), Luca BELLOTTI (PdL), Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI) e Paolo RUSSO, *presidente*.

Il ministro Luca ZAIA replica ai deputati intervenuti.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.20.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti; gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è peraltro sottoposta a regole rigorose.

In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce

che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, e in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

Saranno pertanto considerati ammissibili gli emendamenti volti a dare attuazione a direttive comunitarie che non sono state ancora recepite ovvero a modificare o abrogare disposizioni vigenti che sono oggetto di procedure di infrazione, perché in contrasto con la normativa comunitaria.

Saranno invece considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio della legge comunitaria gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di discipline vigenti per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Pertanto sono da ritenersi inammissibili anche gli emendamenti che modificano disposizioni attuative di direttive comunitarie (sia pure previste da precedenti leggi comunitarie) che non siano incluse nel disegno di legge in esame, salvo che, come detto, gli emendamenti siano riferiti a norme oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno stabiliti da quest'ultima.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore, invece, non potranno essere presentati presso la XIV Commis-

sione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, questi saranno successivamente trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri.

Infine, trattandosi di un disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, potranno essere oggetto di emendamenti solo le parti modificate da quest'ultimo.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, premesso che le modifiche apportate dal Senato, per le parti di competenza della Commissione Agricoltura, sono numerose, intende soffermarsi soprattutto sul tema principale venuto all'attenzione, ovvero sulle modifiche apportate dall'articolo 43 alla legge n.157 del 1992, concernente la caccia.

La questione, sulla quale si sono svolte numerose ed ampie discussioni in Commissione Agricoltura, è stata oggetto di un intervento dell'altro ramo del Parlamento, che ripropone in gran parte un testo già approvato nel disegno di legge comunitaria 2008, con la motivazione della necessità di superare una procedura di infrazione. In particolare, la cosiddetta « direttiva uccelli » prevede che il calendario venatorio debba tenere conto della specie oggetto del prelievo e la proposta approvata dal Senato interviene sul calendario venatorio, prevedendo che il calendario possa essere modificato dalle regioni per determinate specie in relazione alle caratteristiche ambientali e venatorie dello specifico ambito territoriale. La procedura di infrazione, tuttavia, non troverebbe completa soluzione con l'approvazione della proposta in esame, che non recepisce integralmente la direttiva.

Al riguardo, invita ad una riflessione di carattere generale. La legge n. 157 nasce da una coraggiosa capacità di convergenza tra il mondo venatorio e il mondo dell'ambientalismo, rappresentandone un

punto di equilibrio. L'articolo 43 recepisce la direttiva, ma modifica, nei suoi capisaldi, la legge n. 157 e l'equilibrio con la stessa conseguito. Occorre pertanto domandarsi se il disegno di legge comunitaria costituisca la sede adeguata per tale operazione e per la valutazione delle relative conseguenze.

Nel merito, ritiene peraltro che le norme in esame non facciano l'interesse del mondo venatorio, che intende esercitare un'attività che meriterebbe di godere di un ordinamento condiviso piuttosto che essere gravata da un forte contenzioso.

Osserva inoltre che la direttiva comunitaria appare sacrosanta nel momento in cui indica la necessità di dotarsi di un calendario specifico suddiviso per specie cacciabile, ma appare problematico risolvere il nodo dell'attività venatoria in un ambiente caratterizzato da tante specie che convivono, per le quali dovrebbe corrispondere un tipo di caccia selettiva che non riguardi le specie in nidificazione, argomento assai delicato. Ricorda poi che finora le regioni hanno potuto fissare il calendario venatorio all'interno di limiti temporali ben definiti, ma con il provvedimento in esame tali paletti potrebbero essere rimossi e modificare completamente i termini della questione. Cita in proposito il parere dell'ISPRA, dal quale emerge che non vi sono significative differenze temporali nell'ambito del territorio nazionale quanto al calendario delle specie migratorie.

Si tratta di una materia delicata dal punto di vista politico, che investe fortemente la responsabilità del legislatore. In occasione della precedente legge comunitaria, la Commissione Agricoltura della Camera, e poi la Camera, hanno ritenuto opportuno disciplinare questa materia attraverso uno specifico intervento legislativo e non in sede di legge comunitaria, paventando le conseguenze negative dell'alterazione di un equilibrio già faticosamente raggiunto tra il mondo della caccia e quello ambientalista. Invita pertanto il Parlamento ad assumersi la responsabilità

di indicare una soluzione corretta all'annoso problema rappresentato, nel rispetto della normativa europea.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Al riguardo, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, considerato che la Commissione dovrà terminare l'esame di propria competenza entro giovedì 18 febbraio, ha convenuto che il seguito del dibattito avrà luogo nella seduta di martedì 16 febbraio, che gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 18 della stessa giornata di martedì e che si procederà alle deliberazioni nella seduta di mercoledì 17 febbraio.

La seduta termina alle 12.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.40.

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.
(Deliberazione).

Paolo RUSSO, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo, sulla base del programma predisposto nella riunione del 20 gennaio 2010 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea.

(Deliberazione).

Paolo RUSSO, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea, sulla base del programma predisposto nella riunione del 20 gennaio 2010 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva formulata dal Presidente.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la 9.a Commissione del Senato, nella seduta del 3 febbraio 2010, ha a sua volta deliberato lo svolgimento di analoga indagine conoscitiva, manifestando il proprio orientamento favorevole a procedere congiuntamente con la XIII Commissione della Camera. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha parimenti convenuto sull'opportunità di svolgere l'indagine conoscitiva congiuntamente. Avverte pertanto che si attiverà presso il Presidente della Camera, ai fini delle intese con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del regolamento, necessarie affinché le due Commissioni possano procedere congiuntamente.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Atto n. 182.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha previsto che la Commissione esprima il parere nella seduta di giovedì 18 febbraio.

Massimo FIORIO (PD) chiede chiarimenti sulle modalità organizzative per giungere alla elaborazione del parere.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita il relatore di prendere a tal fine gli opportuni contatti con i gruppi.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, osserva che dalle audizioni informali svolte sono effettivamente emerse alcune questioni da approfondire, come quelle relative all'etichettatura e alle zone di produzione.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.50.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio — Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che il Comitato ristretto, nella riunione del 20 gennaio scorso, ha concluso i propri lavori, elaborando un testo unificato, che viene ora all'esame della Commissione in sede referente (*vedi allegato 3*).

In proposito, desidera sottolineare che tale testo riprende la struttura e il contenuto delle diverse proposte di legge presentate, tra loro sostanzialmente analoghe. Il Comitato ha pertanto dedicato specifica attenzione alle parti per le quali si registravano le differenze più significative.

In primo luogo, si è affrontato il tema dell'individuazione delle produzioni e dei territori interessati, per approfondire il quale il Comitato ha deciso di chiedere al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) – e nel suo ambito al Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale – di fornire dati in merito alla localizzazione e all'estensione degli agrumeti suscettibili di rientrare nella nozione di agrumeti caratteristici, di particolare interesse paesaggistico-ambientale e a maggior rischio di abbandono per le difficili condizioni produttive. Al riguardo, il Comitato ha convenuto sull'opportunità di non fare riferimento a specifici agrumi e alle relative zone di produzione, per evitare il rischio di trascurare realtà significative, finora non venute all'attenzione. Pertanto, il testo prevede che i comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi che possono beneficiare dei contributi previsti dalla legge sono individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali. Sullo schema del decreto si prevede che debba essere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Altro aspetto oggetto di specifico approfondimento da parte del Comitato è stato

quello amministrativo, ovvero l'individuazione delle procedure e dei soggetti competenti per l'istruttoria delle pratiche, l'assegnazione dei contributi, i controlli e le sanzioni.

In sintesi, il testo del Comitato ristretto prevede un apposito Fondo, da ripartire tra le regioni. Ciascuna regione determina poi l'entità delle risorse da assegnare ai singoli comuni e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse da destinare ai due tipi di contributo previsti dalla legge (contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia di cui all'articolo 3 e contributo per il ripristino degli agrumeti abbandonati di cui all'articolo 4). La regione disciplina altresì le modalità procedurali per l'assegnazione dei medesimi contributi, nel rispetto dei criteri fondamentali stabiliti dalla legge.

Si è poi deciso di affidare ai comuni – in ragione della loro maggiore conoscenza del territorio – l'istruttoria delle domande, con l'accertamento delle caratteristiche colturali e dello stato dell'agrumeto. Le risultanze dell'istruttoria sono poi comunicate alla regione, che provvede all'assegnazione dei contributi.

Alle regioni è infine affidato lo svolgimento dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali i contributi sono stati erogati nonché l'applicazione delle sanzioni, previste dalla stessa legge.

Quanto alla copertura finanziaria del provvedimento, che il testo unificato non indica, essa potrà essere definita nel corso del successivo *iter*.

Ciò premesso, propone di adottare il testo del Comitato ristretto quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.25.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.**PROGRAMMA**

I gravi fatti che si sono verificati recentemente a Rosarno e ancor prima, nel settembre 2008, a Castelvoturno hanno posto all'attenzione generale i fenomeni di disagio sociale connessi alla diffusione di forme di irregolarità nel mercato del lavoro agricolo, che coinvolgono principalmente, ma non esclusivamente, lavoratori stranieri.

Questi fatti hanno sollecitato la Commissione Agricoltura ad una riflessione più ampia sulla situazione del sistema agroalimentare italiano, che – soprattutto in una situazione di crisi economica e finanziaria – mostra elementi di fragilità che lo rendono particolarmente esposto a preoccupanti fenomeni di illegalità, che rischiano di alterare pesantemente il normale funzionamento dei mercati, con serie conseguenze per la sicurezza e la qualità delle produzioni nazionali e per le potenzialità di sviluppo di un settore strategico dell'economia.

Appare poi del tutto evidente quanto maggiori debbano essere le preoccupazioni per questi fenomeni di illegalità laddove essi risultino connessi alla presenza della criminalità organizzata. In proposito, appare fondato il rischio che le organizzazioni criminali, a fronte della sostanziale debolezza del tessuto produttivo dell'agricoltura, possano orientare la propria capacità di pressione e di investimento in tale settore, garantendosi così la possibilità di riciclare capitali di provenienza illecita e di accedere ai finanziamenti pubblici destinati allo sviluppo dell'agricoltura.

I settori nei quali i predetti fenomeni di illegalità e il condizionamento della cri-

minalità organizzata si concentrano sono diversi e investono sia gli aspetti organizzativi e il funzionamento dell'attività produttiva sia gli aspetti strutturali delle imprese agroalimentari.

Innanzitutto, viene in evidenza la situazione del mercato del lavoro agricolo, con i noti fenomeni del « lavoro nero », dello sfruttamento della manodopera, spesso immigrata e irregolare, che si realizza con il « caporalato » nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nonché dell'inosservanza delle normative sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. Vi sono poi i casi di vere e proprie truffe agli enti previdenziali, per esempio attraverso la costituzione di rapporti di lavoro totalmente o parzialmente fittizi.

Altro campo di enorme importanza è quello delle frodi e delle contraffazioni dei prodotti agroalimentari, fenomeno che produce danni per i consumatori, sia dal punto di vista economico sia da quello della sicurezza alimentare, per i produttori onesti, che vedono alterato il gioco della concorrenza, nonché in generale, per l'economia nazionale, in considerazione dell'incidenza negativa sull'immagine e sui consumi dei prodotti interessati, anche a livello internazionale.

Altrettanto gravi appaiono poi le denunce circa i tentativi delle organizzazioni criminali di esercitare un controllo delle filiere di produzione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari o addirittura di acquisire il controllo e le proprietà delle aziende. Tali tentativi si realizzano attraverso pressioni, minacce, furti ed estorsioni nei confronti degli agricoltori

oppure attraverso il fenomeno dell'usura, che trae alimento dalla tradizionale carenza di liquidità e di redditività delle imprese del comparto. È stata per esempio denunciata l'esistenza di un vero e proprio « mercato fondiario parallelo », in cui gli agricoltori sono costretti a cedere la terra o l'attività ai clan. In tal modo, un gran numero di imprese legali rischiano di finire nell'orbita delle organizzazioni delinquenziali, a scapito del mercato e delle aziende che operano in condizioni di legalità.

Va in proposito ricordato che, come emerso dagli allarmi provenienti dalle associazioni di rappresentanza settoriale, la concreta presenza degli interessi delle organizzazioni criminali in agricoltura è questione riferibile non soltanto al Meridione, ma anche ad importanti regioni settentrionali.

A tal fine, la Commissione Agricoltura intende avviare una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, allo scopo di analizzare in profondità la natura e l'entità dei fenomeni di illegalità che interessano il sistema agroalimentare, per verificare i settori nei quali essi si manifestano, le ragioni che sembrano rendere il sistema stesso particolarmente esposto a tali fenomeni, le distorsioni che essi provocano nel funzionamento dei mercati, i rischi che ne derivano per le imprese, i lavoratori, i consumatori e, più in generale, per il sistema economico e produttivo, gli strumenti di carattere legislativo e amministrativo che è possibile mettere a punto per contrastarli efficacemente e per garantire il corretto e libero

svolgimento delle attività produttive. In tale ambito, speciale attenzione andrà riservata all'analisi della presenza e delle modalità di azione delle organizzazioni criminali.

In particolare, potranno aver luogo le seguenti audizioni:

Ministri con competenze nella materia oggetto dell'indagine;

rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

rappresentanti di autorità, organismi ed enti pubblici che possono fornire un contributo all'analisi di tutti i fenomeni di illegalità nel sistema agroalimentare, ivi comprese anche le forze di polizia e la magistratura;

rappresentanti delle organizzazioni delle imprese agroalimentari e delle altre organizzazioni di categoria interessate ai temi oggetto dell'indagine;

rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

rappresentanti di centri di studio e ricerca e di esperti della materia.

Potranno inoltre essere programmate alcune missioni, il cui dettagliato programma sarà sottoposto a specifica autorizzazione del Presidente della Camera.

L'indagine conoscitiva dovrà concludersi entro il mese di luglio 2010.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea.**PROGRAMMA**

Presso l'UNESCO è in corso di esame la proposta avanzata dall'Italia, insieme con la Spagna, la Grecia e il Marocco, per l'inserimento della dieta mediterranea nell'elenco del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

La « dieta mediterranea » – un'alimentazione che si basa sul consumo di pane, pasta, legumi, pesce, frutta, ortaggi, olio di oliva e di giuste quantità di carne, e lo stile di vita che vi è connesso – è venuta all'attenzione, a livello internazionale, per la bassa mortalità e per la minor incidenza di malattie cardiovascolari riscontrate nelle popolazioni mediterranee che la seguono. Nella formula « dieta mediterranea » si racchiudono quindi un modello alimentare rappresentato da una complessa formula nutrizionale, fondata su una propria specificità di saperi e di tradizioni fondamentali per la salubrità e la qualità del cibo, che comprendono anche le buone pratiche agricole, e un modello sano e positivo di vita, tramandato di generazione in generazione.

L'affermazione della dieta mediterranea potrebbe rivelarsi decisiva ai fini di un innalzamento dei redditi agricoli delle zone mediterranee. Tali zone, per motivi idrogeologici, morfologici ed anche geografici, non si trovano nelle condizioni di poter competere a livello europeo con le aree che vantano le migliori condizioni agronomiche e, ancor meno, con le grandi aree agricole mondiali, che possono av-

vantaggiarsi di minori costi di produzione. Il valore nutrizionale delle produzioni mediterranee, però, potrebbe fornire ai produttori agricoli italiani il valore aggiunto da essi lungamente atteso.

È pertanto necessario dare vita ad una specifica strategia coordinata di supporto alla proposta avanzata in sede UNESCO e conseguentemente avviare un'azione promozionale della dieta mediterranea, nella consapevolezza condivisa della necessaria concomitanza della promozione di tale modello alimentare con il rilancio dell'agricoltura italiana.

La Commissione Agricoltura ritiene dunque opportuno dedicare una specifica attività conoscitiva a tale tema, colto a tratti nel dibattito pubblico italiano ed europeo (ma molto sentito nel mondo agricolo che ha bene presente l'occasione produttiva ad esso correlata), ritenendo che nel contesto attuale è necessario assicurare l'utilizzo economico di ogni risorsa, anche immateriale, quale quella rappresentata dalla bontà del modello nutrizionale mediterraneo.

L'indagine conoscitiva che si ritiene di avviare, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dovrebbe svolgersi mediante audizioni di esperti, delle organizzazioni rappresentative degli operatori del settore e dei soggetti pubblici competenti nelle materie in questione.

L'indagine conoscitiva dovrà concludersi entro il mese di luglio 2010.

ALLEGATO 3

Sostegno agli agrumeti caratteristici.
(C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini,
C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

***Disposizioni per la salvaguardia degli
agrumeti caratteristici del territorio insu-
lare e delle fasce costiere di particolare
pregio paesaggistico e a rischio di dissesto
idrogeologico***

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.

ART. 2.

(Territori interessati).

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro

per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi che possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.

2. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni.

ART. 3.

(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nel territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un contributo annuale a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi.

2. Le spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: ordinaria manutenzione di macere a

secco, di gradini e di canali di irrigazione, potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

ART. 4.

(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti abbandonati).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nel territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, a decorrere dall'anno 2010, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi.

2. Le spese per il ripristino degli agrumeti abbandonati riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, di gradini e di canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbligatoriamente dell'ecotipo presente nelle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di pali tutore e triangoli di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo, messa a dimora o ripristino di alberi a foglie persistenti sviluppati a forma di alta spalliera per costituire frangivento, acquisto e messa in opera di un impianto completo di irrigazione.

3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino. terminate le attività di ripristino, i beneficiari hanno diritto di accesso al contributo annuale di cui all'articolo 3.

ART. 5.

(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino degli agrumeti, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, sono eseguiti in conformità alla legislazione vigente e in particolare alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 6.

(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato « Fondo », con la dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i comuni individuati ai sensi dell'articolo 2.

ART. 7.

(Procedura per l'assegnazione dei contributi).

1. Ciascuna regione determina l'entità delle risorse finanziarie da assegnare ai

singoli comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 situati nel proprio territorio e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare rispettivamente ai contributi di cui agli articoli 3 e 4. Disciplina, altresì, le modalità procedurali per l'assegnazione dei medesimi contributi, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Può altresì stabilire ulteriori requisiti ai fini dell'assegnazione dei contributi.

2. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti presentano domanda al comune nel cui territorio gli agrumeti sono situati entro il 31 maggio di ciascun anno, corredata di idonea documentazione tecnica.

3. Il comune provvede all'istruttoria delle domande presentate, procedendo, in particolare, all'accertamento delle caratteristiche colturali e dello stato dell'agrumeto per il quale la domanda è stata presentata. Per ciascuna domanda il comune redige un'apposita relazione.

4. Le risultanze dell'istruttoria e le relazioni redatte ai sensi del comma 3 sono comunicate alla regione, entro il termine di due mesi.

5. Ciascuna regione, entro il limite delle risorse finanziarie determinato ai sensi del comma 1, provvede all'assegnazione dei contributi. A tutti gli aventi diritto, distintamente per ciascuna tipologia di contributi di cui agli articoli 3 e 4, è assegnato un contributo determinato in proporzione al numero di alberi di agrumi per cui è stata presentata domanda, per un importo calcolato in base all'ammontare delle risorse disponibili e al numero di alberi di agrumi indicato nella domanda.

ART. 8.

(Controlli e sanzioni).

1. Le regioni provvedono allo svolgimento dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dalla presente legge.

2. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un terzo a quattro quinti dei contributi erogati. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4 per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

3. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo, salva diversa determinazione della regione. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4 in via definitiva.

4. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

5. Le regioni provvedono ad applicare le sanzioni di cui al presente articolo e destinano le somme da esse derivanti alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo modalità determinate da ciascuna regione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 16.20 alle 17.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	125
Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009	125
Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009	125

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.20.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori del Comitato, in relazione alle quali intervengono, formulando osservazioni e proposte, il senatore RUTELLI e i deputati BRIGUGLIO, CICCHITTO e ROSATO.

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009.

Prosegue l'esame delle comunicazioni all'ordine del giorno.

Dopo una introduzione dei senatori ESPOSITO e PASSONI, intervengono il presidente D'ALEMA, i senatori QUAGLIARIELLO e RUTELLI e i deputati BRIGUGLIO, CICCHITTO e ROSATO.

Il presidente D'ALEMA rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009.

Prosegue l'esame della comunicazione all'ordine del giorno.

Dopo una introduzione dei senatori ESPOSITO e PASSONI, intervengono i senatori RUTELLI e QUAGLIARIELLO, il presidente D'ALEMA e i deputati BRIGUGLIO e CICCHITTO.

Il presidente D'ALEMA rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10.10.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'AGI (Associazione imprese generali), dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), dell'ANCPL Legacoop (Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro), dell'Istituto superiore di studi sull'arbitrato, del Consiglio nazionale forense, del professore Vincenzo Cerulli Irelli, ordinario di diritto amministrativo, del consigliere Paolo Vittoria, Presidente della I sezione civile della Corte di Cassazione, e dei rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi, dell'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa, dell'Associazione nazionale magistrati Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale magistrati amministrativi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167	15
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	16
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato
(Relazione alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 24

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 25

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C.
1079 Bobba ed abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) . 25

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini (*Seguito esame e rinvio*) 26

Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori
biologici. C. 2919 Paniz (*Esame e rinvio*) 27

AVVERTENZA 30

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione del dottor Edoardo Grisolia, Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2009. C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato
(Relazione alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 32

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore generale di Confindustria sulle problematiche relative all'applicazione
dell'Accordo di Basilea 2 48

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'ISVAP sulle problematiche del settore assicurativo, con
particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143,
comma 2, del regolamento, e conclusione*) 49

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-02060 De Pasquale: Sull'erogazione di attività didattica alternativa all'insegnamento della
religione cattolica 51

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 56

5-02091 Giulietti: Sulla nascita della *holding* « The Space Cinema » 51

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 59

5-02187 Murgia: Misure a tutela del patrimonio di architettura militare e civile nell'arcipelago
di La Maddalena 51

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 60

5-02192 Antonino Russo: Sul diritto alla mobilità territoriale del personale docente 52

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 62

5-02200 Pes: Rischio di chiusura della sede universitaria decentrata di Oristano	53
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	64
5-02212 Schirru: Potenziamento delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità presso le scuole dell'I.C. Settimo San Pietro (Cagliari)	53
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	66
5-02283 Marco Carra: Sulla proposta di riqualificazione ambientale dell'azienda « Panguaneta » nel comune di Sabbioneta (Mantova)	53
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	68
5-02287 Trappolino: Intervento di ricostruzione delle mura poligonali del comune di Amelia (Terni)	54
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	69
5-02330 Ghizzoni: Sulla circolare relativa agli stanziamenti per le scuole	54
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	70
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla Comunicazione della Commissione europea recante « Dialogo università-imprese » (COM(2009)158 def.).	
Audizione di rappresentanti di Confindustria e della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI).	
Sul Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento » (COM(2009)329 def.) e sulla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.).	
Audizione di rappresentanti di Confindustria e della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	55
AVVERTENZA	55
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
SEDE REFERENTE:	
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	72
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI:	
5-02286 Esposito: Difficoltà per studenti e pendolari derivanti dalla programmazione oraria dei treni confermata nella stazione di Grugliasco	83
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	86
5-02301 Cavallaro: Disagi per i pendolari residenti nelle Marche derivanti dal nuovo orario ferroviario	84
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	87
5-02307 Pili: Conflitto tra Ryanair e Enac in merito ai documenti di identificazione per l'imbarco	84
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	88
5-02321 Contento: Quiz di esame per l'abilitazione alla guida	84
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	89

5-02413 Marco Carra: Miglioramento delle sale di attesa e degli annunci ai viaggiatori nelle stazioni	85
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	90
AVVERTENZA	85
X Attività produttive, commercio e turismo	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
INTERROGAZIONI:	
5-01443 Peluffo: Situazione di crisi dell'azienda Italtel	92
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	94
5-01495 Anna Teresa Formisano: Sicurezza degli impianti all'interno degli edifici per uso civile	92
5-01620 Burtone: Disservizi telefonici presso alcuni plessi turistici ubicati nel territorio di Pisticci (Matera)	92
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	95
5-01992 Benamati: Missione e programmi di attività della nuova Enea	92
5-02324 Pelino: Utilizzo di « norme anticrisi » in favore dell'azienda Technolabs in provincia di L'Aquila	92
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	96
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.	
Audizione informale di rappresentati di Confartigianato, Casartigiani, C.N.A (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Confcommercio e Confesercenti	93
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Istituzione dell'Ente sociale italiano della navigazione. C. 2863 Moffa (<i>Esame e rinvio</i>) ...	98
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	101
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
ERRATA CORRIGE	105
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	106
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Testo unificato C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	106
AVVERTENZA	111

XIII Agricoltura

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, su questioni di competenza del suo Dicastero, con particolare riferimento al sistema di finanziamento delle imprese agricole, al fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole e zootecniche, alle iniziative per il rilancio del settore dell'ippica e del comparto della mozzarella di bufala campana DOP (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	113
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo (<i>Deliberazione</i>)	115
<i>ALLEGATO 1 (Programma)</i>	118
Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea (<i>Deliberazione</i>)	116
<i>ALLEGATO 2 (Programma)</i>	120

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
---	-----

SEDE REFERENTE:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Adozione del testo base</i>)	116
<i>ALLEGATO 3 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato dalla Commissione come testo base)</i>	121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	125
Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009	125
Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009	125

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,40



16SMC0002830